

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)	»	4
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	45
GIUSTIZIA (II)	»	53
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	62
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	63
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	71
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	72
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	80
<i>INDICE GENERALE</i>	»	116

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

**I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
e XI (Lavoro pubblico e privato)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 3

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 8 gennaio 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.10 alle 14.15.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 185/08: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. C. 1972 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	4
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti dei relatori e relativi subemendamenti</i>)	18
ALLEGATO 2 (<i>Nuove formulazioni</i>)	42
ERRATA CORRIGE	17

SEDE REFERENTE

Giovedì 8 gennaio 2009. — Presidenza del presidente della VI Commissione Gianfranco CONTE, indi del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 15.15.

DL 185/08: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. C. 1972 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 dicembre 2008.

Gianfranco CONTE, *presidente*, informa che i relatori hanno presentato l'emendamento 1.57 (*vedi allegato 1*) già preannunciato e distribuito nella riunione congiunta

degli uffici di presidenza tenutasi il 7 gennaio scorso, recante modifiche di carattere formale relative a numerosi articoli del provvedimento, e si apprestano a presentare talune proposte emendative. Non appena esse saranno state formalmente presentate, le Presidenze delle Commissioni ne valuteranno l'ammissibilità e fisseranno il termine per la presentazione degli eventuali subemendamenti a tali proposte emendative.

Segnala inoltre che, nel fascicolo in distribuzione, devono intendersi come segnalati da parte del gruppo UDC anche gli emendamenti 29.61, 29.62, 29.63, 29.64, 29.65, 31.7 nonché l'articolo aggiuntivo 29.019.

Avverte altresì che il deputato Pagano ha sottoscritto l'emendamento Gioacchino Alfano 3.104 e l'articolo aggiuntivo Fugatti 14.03.

Informa inoltre che il Gruppo Lega Nord ha ritenuto di limitare le proprie segnalazioni alle seguenti proposte emendative: 1.27, 1.17, 1.18, 1.21, 1.22, 1.26, 2.36, 3.55, 3.53, 4.34, 4.04, 6.7, 7.09, 8.24, 8.28, 8.27, 8.30, 8.01, 8.04, 10.05, 10.011,

12.11, 12.12, 12.8, 13.6, 14.22, 14.03, 14.015, 14.014, 14.09, 15.13, 16.11, 16.8, 17.09, 19.20, 19.19, 19.22, 19.15, 24.1, 26.04, 27.03, 27.04, 29.66, 30.8, 33.01, 34.039.

Rende altresì noto che il Gruppo Misto-MpA ha ritenuto di limitare le proprie segnalazioni all'emendamento 21.6 ed agli articoli aggiuntivi 29.017 e 29.018.

Ricorda quindi che, in sede di valutazione dell'ammissibilità degli emendamenti era stata richiesto al Governo di fornire elementi di valutazione in merito a determinate proposte emendative. In particolare, nella seduta del 17 dicembre scorso, era stato richiesto l'avviso del Governo in ordine ad alcune problematiche relative alla Cassa depositi e prestiti ai fini, tra l'altro, della valutazione di talune proposte emendative riferite all'articolo 22 del provvedimento. Nella medesima seduta erano stati richiesti chiarimenti in merito alla disciplina relativa ai crediti d'imposta e alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 29, al quale risultano riferiti numerosi emendamenti. Nella seduta del 18 dicembre scorso, infine, erano stati richiesti al Governo elementi di valutazione in merito ad una serie di emendamenti riferiti a diverse disposizioni del provvedimento.

È pertanto necessario che le Commissioni acquisiscano gli elementi di valutazione in questione prima che vengano posti in votazione gli emendamenti in relazione ai quali tali valutazioni sono state richieste.

Ritiene infine che in fase di avvio delle votazioni sugli emendamenti le Commissioni potrebbero procedere innanzitutto all'approvazione dell'emendamento 1.57 dei Relatori. È evidente che, svolgendosi l'esame in sede referente, sarà successivamente possibile che singoli emendamenti eventualmente approvati successivamente modificano nuovamente le parti considerate dal predetto emendamento. In tal modo, tuttavia, sarà possibile predisporre tempestivamente un testo più corretto sotto il profilo della tecnica legislativa.

Antonio BORGHESI (IdV) rileva che, conformemente agli impegni assunti dall'Esecutivo prima della sospensione dell'esame del provvedimento nello scorso mese di dicembre 2008, sarebbe stato opportuno avviare i lavori odierni con un intervento del rappresentante del Governo volto ad illustrare la posizione dello stesso Esecutivo sulle singole proposte emendative, con particolare riferimento a quelle presentate dall'opposizione.

Il sottosegretario Luigi CASERO dichiara che il Governo non intende presentare alle Commissioni emendamenti al provvedimento in esame e che valuterà singolarmente le proposte emendative che saranno sottoposte al voto delle Commissioni.

Gianfranco CONTE, *presidente*, rileva che gli emendamenti presentati dai relatori potranno tenere conto anche delle proposte emendative avanzate dai deputati di opposizione.

Gaspere GIUDICE (PdL) prende atto della dichiarazione del rappresentante del Governo con la quale ha fatto presente che l'Esecutivo non intende presentare emendamenti in questa sede, ricordando tuttavia che, durante le sedute svoltesi nel mese di dicembre, era stato richiesto da più parti al Governo di affrontare specifiche questioni: cita, a titolo di esempio, la propria richiesta relativa ad alcune questioni sul Mezzogiorno.

Più in generale sottolinea l'opportunità che il rappresentante del Governo renda il prescritto parere sui singoli emendamenti prima che abbiano inizio le relative votazioni, in modo da fornire alle Commissioni un quadro di insieme sugli intendimenti dell'Esecutivo sulle parti del provvedimento che esso ritiene possano essere modificate.

Antonio BORGHESI (IdV) ritiene inaccettabile, sotto il profilo metodologico, che inizi l'esame degli emendamenti senza che il Governo abbia illustrato alle Commis-

sioni la propria posizione su tutte le proposte emendative.

Gian Luca GALLETTI (UdC) ritenendo possibile il ricorso al voto di fiducia su un emendamento che verosimilmente l'Esecutivo presenterà in Assemblea, chiede al rappresentante del Governo che il relativo contenuto rispetti le deliberazioni assunte dalle Commissioni nel corso dell'esame in sede referente, a differenza di quanto accaduto durante l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 112 del 2008.

Fa inoltre presente di ritenere opportuno che l'esame degli emendamenti abbia luogo prioritariamente sulle proposte delle opposizioni per evitare che il loro esame rimanga sostanzialmente precluso dalle discussioni che si svolgeranno sugli emendamenti dei relatori.

Pier Paolo BARETTA (PD) dopo avere preso atto della dichiarazione del rappresentante del Governo in ordine alla volontà dell'Esecutivo di non presentare emendamenti in questa sede, dichiara di condividere la richiesta del deputato Giudice volta a sollecitare l'espressione del parere dello stesso Governo sugli emendamenti ammessi al voto delle Commissioni prima che ne inizi l'esame.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene che gli emendamenti dei relatori dovrebbero essere distribuiti ai componenti delle Commissioni prima che abbia luogo il vaglio di ammissibilità sugli stessi.

Marino ZORZATO (Pdl) condivide l'opportunità che il rappresentante del Governo esprima il parere sulle proposte emendative ammesse al voto delle Commissioni prima che ne inizi il relativo esame, ritenendo altresì auspicabile che il Governo, qualora dovesse presentare all'Assemblea un emendamento volto a sostituire l'intero contenuto del provvedimento in esame, tenga conto del lavoro svolto dalle Commissioni e delle determinazioni da esse assunte. Al riguardo osserva che nel corso dell'esame del disegno

di legge di conversione del decreto-legge n. 112 del 2008 il Governo ha presentato un emendamento interamente sostitutivo del testo tenendo pienamente conto del lavoro svolto dalle Commissioni.

Il sottosegretario Luigi CASERO osserva che il Governo, avendo dichiarato di non volere presentare emendamenti in questa sede, ha già implicitamente dimostrato di voler tenere conto del lavoro svolto dalle Commissioni. L'Esecutivo, pertanto, nel rispetto della propria linea politica, si dichiara disponibile ad un serio confronto e ad un dialogo costruttivo con le Commissioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, sospende la seduta fino alle ore 16, proponendo che alla ripresa dei lavori i relatori ed il rappresentante del Governo esprimano i pareri sulle proposte emendative riferite agli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

La seduta, sospesa alle 15.35, è ripresa alle 16.35.

Gianfranco CONTE, *presidente*, annuncia la presentazione di alcune proposte emendative dei relatori (*vedi allegato*) sulle quali è in corso la valutazione di ammissibilità. Propone di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti alle ore 19.

Lorenzo RIA (PD) ritiene incongruo fissare il termine dei subemendamenti prima di conoscere prima che sia stata effettuata la valutazione di ammissibilità sugli emendamenti a cui gli stessi si riferiscono.

Antonio BORGHESI (IdV) condivide le osservazioni del collega Ria, evidenziando l'opportunità che la Presidenza renda nota la valutazione di ammissibilità sugli emendamenti prima di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti.

Gaspere GIUDICE (PdL) chiede alla Presidenza se, per quanto concerne almeno una parte degli emendamenti presentati dai relatori, sia stata già verificata l'ammissibilità.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ritiene opportuno sospendere la seduta fino alle 17.15, preannunciando che alla ripresa la Presidenza si pronuncerà sull'ammissibilità degli emendamenti presentati dai relatori.

Gian Luca GALLETTI (UdC) osserva che gli emendamenti presentati dai relatori non sono ancora materialmente disponibili.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rileva che nella fissazione del termine per la presentazione dei subemendamenti si terrà conto dei tempi in cui sono stati effettivamente messi in distribuzione gli emendamenti dei relatori. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 16.45, è ripresa alle 17.15

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che è stato ritirato l'emendamento 10.10 dei relatori. Avverte altresì che gli emendamenti presentati dai relatori devono ritenersi ammissibili. Fissa il termine per la presentazione dei subemendamenti alle ore 19.30. Sospende quindi nuovamente la seduta.

La seduta, sospesa alle 17.20, è ripresa alle 19.40

Antonio BORGHESI (IdV) fa presente che il tempo riservato alla presentazione dei subemendamenti si è dimostrato insufficiente alla luce della estrema complessità tecnica della formulazione degli emendamenti dei relatori, che sono in molti casi di difficile comprensione. Sa-

rebbe pertanto necessaria una proroga del termine per la presentazione dei subemendamenti o, quanto meno, una dettagliata illustrazione da parte dei relatori del contenuto dei loro emendamenti.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che l'emendamento 2.52 è ammissibile nel presupposto che l'integrazione recata dall'emendamento relativa ai mutui accollati anche a seguito di frazionamento debba intendersi una mera precisazione tecnica di una categoria già ricompresa nel testo dell'articolo e non costituisca un'estensione della fattispecie. L'emendamento 2.53 è ammissibile nel presupposto che la modifica introdotta non costituisca una deroga implicita ai vincoli di saldo previsti dal patto di stabilità interno. Gli emendamenti 2.55 e 11.34 sono ammissibili nel presupposto che la diminuzione dei fondi destinati ad Equitalia s.p.a. dal comma 4 dell'articolo 32 consenta l'espletamento delle finalità previste nella stessa norma. L'emendamento 7.15 è ammissibile nel presupposto, sul quale è tuttavia opportuna una conferma da parte del Governo, che lo slittamento del pagamento in base al criterio di cassa in luogo di quello di competenza trovi compensazione, a decorrere dal 2012, con il versamento delle minori imposte scontate nel triennio 2009-2011. Con riferimento all'emendamento 11.34, che prevede il rilascio di garanzie statali nei limiti di venti milioni di euro annui in favore dell'Expò 2015, si segnala che la copertura prevista a valere sulle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 32 comma 4 ad Equitalia s.p.a. dovrebbe essere espressamente limitata all'anno 2009. Con riferimento all'emendamento 15.21, che opera una serie di modifiche ai principi di riallineamento e rivalutazione dei valori contabili è opportuno che il Governo predisponga una relazione tecnica che evidenzii la neutralità finanziaria delle modifiche proposte in relazione ai rilevanti effetti di gettito ascritti alla norma e che costituiscono copertura del decreto in esame. L'emendamento 15.22 è da ritenersi inammissibile per carenza di

compensazione in quanto reca un disallineamento temporale tra l'immediato minor gettito dovuto alla riduzione delle aliquote di imposta prevista dalle lettere *b)* e *c)* e il differito recupero di gettito dovuto al riconoscimento fiscale del maggior valore recato dalla lettera *a)* e dalla parte consequenziale dell'emendamento. Ciò a meno che il Governo non assicuri che la prevista riduzione dell'aliquota sia tale da determinare un significativo aumento del numero delle adesioni, in grado di compensare gli effetti di minor gettito. L'articolo aggiuntivo 16.012 è ammissibile nel presupposto che il Governo confermi le disponibilità previste a copertura dal comma 8 a valere sul fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Si segnala altresì che gli oneri ivi considerati non sono dettagliatamente quantificati. L'emendamento 20.36 è ammissibile nel presupposto che il Governo assicuri la disponibilità, utilizzata a copertura, del fondo trasporti marittimi di cui alla legge n. 388 del 2000, articolo 145, comma 40. L'emendamento 27.12 è ammissibile nel presupposto che il Governo confermi che la destinazione delle risorse intestate al fondo unico per la giustizia previste alla lettera *b)* dell'emendamento garantisca la realizzazione delle medesime finalità previste dall'articolo 2 della legge n. 143 del 2008, con particolare riferimento alla quota destinata all'entrata del bilancio dello Stato. Con riferimento all'articolo aggiuntivo 30.03, recante disposizioni in materia di regime fiscale dei giochi nonché norme sul finanziamento del CONI e dell'UNIRE, appare necessario acquisire una valutazione del Governo in ordine ai possibili effetti finanziari derivanti dalla rimodulazione del prelievo erariale (commi 1, 2 e 5) e dalla previsione, per gli anni 2009 e 2010, di un finanziamento di 130 milioni di euro a favore dell'UNIRE a valere sulle entrate derivanti dai giochi (comma 4, capoverso 282).

Avverte altresì che, per mero errore materiale, la formulazione del comma 5 dell'articolo aggiuntivo 30.03 dei relatori contiene parole prive di contenuto norma-

tivo: pertanto il predetto comma deve intendersi terminare con le parole: « del predetto comma 7 ».

Segnala inoltre che per un errore materiale l'emendamento 2.54 dei relatori fa riferimento ad un importo di 250 milioni di euro anziché ad un importo di 350 milioni di euro. Invita quindi i relatori ad esprimere il parere sulle proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 9, con esclusione dell'articolo 3.

Pier Paolo BARETTA (PD) fa presente che il proprio gruppo ritiene del tutto insoddisfacente il complesso degli emendamenti presentati dai relatori, che contengono misure assolutamente idonee alla risoluzione della grave crisi finanziaria che investe il Paese. Per questa ragione il proprio gruppo non ha presentato subemendamenti, poiché essi non sarebbero stati comunque in grado di migliorare il contenuto degli emendamenti dei relatori i quali, oltre tutto, non hanno ritenuto di accogliere i suggerimenti provenienti dall'opposizione, che pure ha sempre tenuto un atteggiamento costruttivo nel corso dell'esame del provvedimento, proponendo misure migliorative del suo contenuto, mai volte a capovolgerne o smontarne la struttura.

Rileva, in proposito, che il gruppo del Partito democratico ha costantemente sottolineato la necessità di tenere in considerazione primaria la gravità della crisi e le aspettative della popolazione sulla sua risoluzione: per queste ragioni sarebbe stato necessario adottare misure radicalmente diverse, prevedendo adeguate risorse a loro sostegno. Tutto ciò non è rinvenibile negli emendamenti presentati dai relatori, dei quali ribadisce l'assoluta insussistenza; la decisione di non presentare subemendamenti si spiega pertanto anche nella volontà di non legittimare in alcun modo le scelte politiche dei relatori contenute negli emendamenti.

Il provvedimento in esame si caratterizza per la presenza di tre questioni di fondo, sui cui contenuti il proprio gruppo ha costantemente cercato di raggiungere un'intesa con la maggioranza, suggerendo

in proposito soluzioni migliorative che però non sono state tenute in considerazione dai relatori. Si riferisce alle questioni relative al sostegno al reddito, agli ammortizzatori sociali ed al sostegno all'impresa.

Gli emendamenti dei relatori, se da un lato non sono volti in alcun modo a trovare soluzioni su questi aspetti problematici, dall'altro contengono materie estranee alla finalità del decreto in oggetto, che è quella di risolvere la crisi finanziaria in corso: si riferisce ai finanziamenti disposti a favore del CONI e dell'UNIRE, così come alle pur apprezzabili misure che recano finanziamenti a favore delle forze dell'ordine o del settore della ricerca. Si sofferma, quindi, sull'emendamento 2.54, che prevede la possibilità di destinare eventuali minori spese a carico dello stato per il 2009 all'ulteriore finanziamento degli assegni familiari: si tratta, però, di una misura a carattere meramente eventuale.

Il proprio gruppo intende tuttavia valutare la complessiva posizione del Governo dopo che sarà stato espresso il parere su tutti gli emendamenti: alcuni di essi, sia di maggioranza che di opposizione, contengono infatti misure significative e condivisibili. Un eventuale parere favorevole espresso su di essi dal rappresentante del Governo potrebbe pertanto orientare una diversa posizione politica del proprio gruppo.

Lino DUILIO (PD) si richiama preliminarmente all'intervento svolto dal deputato Baretta, del quale dichiara di condividere i contenuti. Fa quindi presente che il provvedimento in esame è collegato alla manovra finanziaria ed è pertanto soggetto alle relative procedure di esame. In proposito invita i relatori a ritirare il loro emendamento 19.91, che presenta profili di evidente inammissibilità.

Antonio BORGHESI (IdV) segnala alcune imprecisioni formali contenute nelle proposte emendative presentate dai relatori. Si riferisce in particolare all'articolo aggiuntivo 16.012 che, al comma 12, con-

tiene un improprio riferimento al comma 13.

Antonio MISIANI (PD) si associa agli interventi che hanno manifestato una delusione per la totale insussistenza dei contenuti degli emendamenti presentati dai relatori, che sono del tutto inadeguati a risolvere i problemi causati dalla grave crisi finanziaria che investe l'Italia in modo più grave rispetto ad altri Paesi. Sarebbero invece necessari interventi di tutt'altra natura ed incisività, accompagnati dalla previsione di adeguate risorse finanziarie come sta predisponendo, per fronteggiare gli effetti della crisi, la nuova amministrazione statunitense, che si accinge a definire un intervento dal valore complessivo di mille miliardi di dollari. Si associa quindi alle considerazioni espresse dal deputato Duilio in ordine all'estraneità di materia di alcuni emendamenti, che pure recano un contenuto di fondo condivisibile.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ribadisce l'invito ai relatori a esprimere il parere sulle proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 9, con esclusione dell'articolo 3. In relazione alle considerazioni svolte dal deputato Baretta, chiede ai relatori e al Governo se siano in condizione di esprimere il parere anche sugli emendamenti riferiti ai restanti articoli.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, anche a nome del collega Bernardo, dichiara che i relatori sono pronti ad esprimere il parere sulle proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 9, ma non sono al momento in grado di esprimere il parere sulle proposte emendative riferite ai restanti articoli.

Il sottosegretario Luigi CASERO condivide la dichiarazione dei relatori.

Renato CAMBURSANO (IdV) ritiene che le proposte emendative presentate dai relatori contengano interventi scarsamente incisivi nei tre settori fondamentali nel-

l'attuale situazione di crisi, indicati anche dal collega Baretta, dal momento che essi recano misure prive di significativi risultati nel sostegno al reddito delle famiglie, nel rafforzamento del sistema degli ammortizzatori sociali e nel sostegno alle imprese. In tale quadro, ritiene pertanto necessario acquisire sin d'ora la valutazione del rappresentante del Governo e dei relatori sul complesso delle proposte emendative all'esame, in quanto, qualora l'Esecutivo e la maggioranza intendessero muoversi nell'ambito delle risorse già stanziare, l'esame del decreto-legge rischierebbe di tradursi nell'ennesima messinscena di questa legislatura.

Gaspere GIUDICE (PdL) sottolinea la necessità che, prima di procedere all'esame delle proposte emendative, il Governo fornisca i chiarimenti e le indicazioni richieste dalla Presidenza al momento della dichiarazione di ammissibilità degli emendamenti dei relatori.

Alberto FLUVI (PD) nell'associarsi alle considerazioni del collega Baretta, evidenzia come sia necessario che i relatori ed il Governo esprimano il proprio parere sulle proposte emendative riferite a tutti gli articoli del decreto-legge, al fine di consentire una valutazione complessiva delle intenzioni della maggioranza e del Governo riguardo ad eventuali correzioni ed integrazioni del provvedimento in esame.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, prendendo atto delle richieste formulate, ritiene opportuno sospendere temporaneamente i lavori per riprenderli a partire dalle 22.30, al fine di consentire al Governo e ai relatori di elaborare una valutazione con riferimento al complesso delle proposte emendative in esame. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 20.15, è ripresa alle 22.45

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, informa che sono stati presentati taluni subemendamenti agli emendamenti pre-

sentati dai relatori, alcuni dei quali non risultano riferiti alle modifiche contenute negli stessi emendamenti. Tali subemendamenti sono pertanto inammissibili, in quanto volti a presentare surrettiziamente nuove proposte emendative. Si tratta in particolare dei subemendamenti: 0.1.57.1 Gioacchino Alfano, 0.2.54.3 Borghesi, 0.7.15.1 Bragantini, 0.19.91.1 Marinello, 0.19.91.2 Caparini, 0.19.91.3 Caparini, 0.19.91.4 Caparini, 0.19.91.5 Caparini, 0.19.91.6 Caparini, 0.19.91.7 Caparini, 0.19.91.8 Caparini.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO (PdL) dichiara di non condividere la dichiarazione di inammissibilità del proprio subemendamento 0.19.91.1, che reca un contenuto assolutamente speculare a quello dell'emendamento 19.91 dei relatori. Se quest'ultimo, infatti, dispone un finanziamento a favore della Fondazione «G.B. Bietti» per lo studio e la ricerca in oftalmologia, il proprio subemendamento dispone un analogo finanziamento a favore della Fondazione «Salvatore Maugeri». Se pertanto è ammissibile l'emendamento 19.91 dei relatori, analoga valutazione deve essere fatta sul proprio subemendamento 0.19.91.1.

Pier Paolo BARETTA (PD) dichiara di non condividere la dichiarazione di inammissibilità del subemendamento 0.1.57.1 Gioacchino Alfano, che prevede una mera correzione formale del testo volta a rendere funzionale l'applicazione dell'emendamento a cui si riferisce.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che i subemendamenti non possono recare nuove proposte emendative rispetto all'emendamento di riferimento. Per questa ragione i subemendamenti 0.19.91.1 Marinello e 0.1.57.1 Gioacchino Alfano sono stati dichiarati inammissibili. Per quanto concerne la considerazione svolta dal deputato Baretta, fa presente che è sempre nella disponibilità dei relatori presentare nuovi emendamenti. Pertanto, qualora il contenuto del subemendamento 0.1.57.1 Gioacchino Alfano fosse

condiviso dai relatori, essi potrebbero farlo proprio presentando un apposito emendamento.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, anche a nome del relatore per la VI Commissione, fa presente di essere in grado di esprimere i pareri sugli emendamenti riferiti ai primi quindici articoli del provvedimento in esame.

Antonio BORGHESI (IdV) prende atto del lavoro svolto dai relatori, ribadendo tuttavia la richiesta che dopo che questi avranno espresso il prescritto parere sugli emendamenti riferiti ai primi quindici articoli, la seduta venga rinviata alla giornata di domani, auspicando che per tale occasione i relatori siano in grado di esprimere il parere anche sui restanti emendamenti.

Pier Paolo BARETTA (PD) si associa alle considerazioni ed alla richiesta formulata dal deputato Borghesi.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Ciccuzzi 2.43, a condizione che sia riformulato nel senso di sopprimere il secondo e il terzo periodo del comma 5-*bis*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Dussin 3.59, Mariani 3.69, Abrignani 3.36 e Nannicini 3.76. Esprime parere favorevole sull'emendamento Gioacchino Alfano 3.104, a condizione che sia riformulato nel senso di introdurre alcune precisazioni di carattere formale. Esprime parere favorevole sull'emendamento Comaroli 4.34 e sull'emendamento Ravetto 4.7 a condizione che sia riformulato nel senso di ridurre l'onere a 13 milioni di euro per l'anno 2009. Esprime parere favorevole sull'emendamento Cazzola 4.2 e sull'articolo aggiuntivo Polledri 4.06, a condizione che sia riformulato nel senso di riferirlo all'articolo 31. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Benamati 6.16, a condizione che sia riformulato nel senso di sopprimere il riferimento alla priorità

per le istanze dei contribuenti con base imponibile IRAP fino a 600.00 euro. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Germanà 6.19, a condizione che sia riformulato apportando alcune correzioni di carattere formale; Giudice 6.22, a condizione che sia riformulato sopprimendo il comma 5 e modificando la norma recante l'autorizzazione di spesa e la relativa copertura; Franzoso 6.21, a condizione che sia riformulato nel senso di prevedere che « Per la definizione della posizione dei soggetti residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, numero 272 del 20 novembre 2002 e numero 16 del 21 gennaio 2003, di cui all'articolo 6-*ter*, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201. Al relativo onere, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo di 45 milioni di euro per l'anno 2009, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica. ». Chiede di accantonare l'articolo aggiuntivo Fugatti 7.09. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Bitonci 8.04, a condizione che sia riformulato nel senso di sostituire la parola: « straniero » con le seguenti: « non comunitario » e sull'emendamento Fontana 9.26, a condizione che sia riformulato nel senso di sopprimere, al comma 1 dell'articolo 9, le parole: « individuati dall'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 » e di correggere il riferimento all'articolo 190-*bis* con quello all'articolo 140-*bis* della medesima legge n. 244.

Si riserva di esprimere successivamente il parere sugli emendamenti Fluvi 12.7 e Fugatti 12.12. Esprime parere favorevole sull'emendamento Fluvi 12.16 e sull'emendamento Fluvi 12.20. Si riserva infine di esprimere il parere sull'emendamento Fugatti 15.9.

Esprime parere contrario sui restanti emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli da 1 a 15.

Il sottosegretario Luigi CASERO si riserva di esprimere successivamente il parere sulle proposte emendative Nannicini 3.76, Bitonci 8.04, Fluvi 12.7 e Fugatti 12.12. Esprime parere conforme a quello del relatore su tutti gli altri emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli da 1 a 15.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che le riformulazioni proposte dai relatori, se non vi sono obiezioni da parte dei presentatori dei relativi emendamenti ed articoli aggiuntivi, si intendono accettate (*vedi allegato 2*). Avverte altresì che l'articolo aggiuntivo Polledri 4.06, a seguito della riformulazione, ha assunto la rinumerazione 31.20.

Antonio BORGHESI (IdV) esprime il proprio rammarico per i pareri espressi dai relatori, che sono sostanzialmente contrari al complesso delle proposte formulate dall'opposizione.

Lino DUILIO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, esprime le proprie perplessità sui pareri espressi dai relatori, che sono parziali e, per questo motivo, insoddisfacenti. Ricorda, infatti, che prima della sospensione dell'esame del provvedimento nello scorso dicembre 2008, i relatori avevano assicurato che, alla ripresa dell'esame, avrebbero espresso i pareri su tutti gli emendamenti presentati: dopo venti giorni, invece, essi non sono stati in grado di esprimere che i pareri sugli emendamenti presentati ai primi quindici articoli e, oltre tutto, con molte riserve. Si tratta di una situazione paradossale che rende problematico il seguito dell'esame.

Si sofferma quindi sull'articolo aggiuntivo 8.04 Bitonci nel testo riformulato, su cui i relatori hanno espresso parere favorevole ed il rappresentante del Governo si è riservato di pronunciarsi. Si tratta di una proposta emendativa volta a prevedere che l'apertura della partita IVA di un cittadino non comunitario è soggetta al previo deposito di una garanzia fidejussoria a favore dell'Agenzia delle entrate per un importo non inferiore a diecimila euro. A proprio avviso questa disposizione presenta profili di evidente incostituzionalità oltreché aspetti paradossali in quanto si fonda sul principio che un soggetto, solo in quanto cittadino non comunitario, potrebbe pensare di evadere le imposte e, per questa ragione, è tenuto a versare un'apposita fidejussione: al riguardo sottolinea infatti come cittadini non comunitari siano anche persone provenienti da Paesi industrializzati come, ad esempio, gli Stati Uniti d'America.

Paola DE MICHELI (PD) chiede ai relatori di illustrare le motivazioni per le quali è stato espresso parere contrario sul proprio articolo aggiuntivo 2.041, in materia di estinzione anticipata dei mutui degli enti locali.

Marco CAUSI (PD) osserva che il Governo e la maggioranza sembrano ignorare la realtà della situazione di crisi in atto nel Paese, con particolare riferimento al settore dell'occupazione, che registra un andamento gravemente peggiorativo.

Il Governo, che pure aveva promesso di tenere in considerazione le proposte al riguardo formulate dall'opposizione, deve assumere una posizione precisa sulla questione, evitando di omettere le risposte che in questo momento è invece tenuto a fornire al Paese.

Giulio CALVISI (PD) si dichiara scandalizzato per il contenuto della proposta emendativa 8.04 e, ancor più, per il parere favorevole espresso sulla proposta stessa dai relatori. Ritiene, infatti, che l'articolo aggiuntivo rappresenti un'autentica aberrazione giuridica, che si pone in contrasto

sia con la Carta costituzionale sia con le norme di carattere sovranazionale volte a garantire il diritto di uguaglianza. Osserva, inoltre, come la proposta si connoti per una totale ignoranza delle dinamiche del mercato del lavoro nel nostro Paese, in quanto un gran numero dei soggetti che aprono una partita IVA non svolgono attività di carattere imprenditoriale ma sono lavoratori parasubordinati o, comunque, lavoratori in condizione di precariato. Ritiene, infine, che l'articolo aggiuntivo disconosca completamente la rilevanza del lavoro autonomo dei cittadini stranieri residenti in Italia, che spesso non si pongono in diretta concorrenza con i lavoratori italiani, osservando come appaia un clamoroso errore introdurre in un provvedimento volto a contrastare l'attuale situazione di crisi economica misure che potrebbero portare alla rinuncia ad un importante apporto di ricchezza da parte degli stranieri non comunitari.

Gaspere GIUDICE (Pdl) esprime profondo rammarico per il tempo che finora si è perso nell'esame delle proposte emendative. Infatti, sia le proposte avanzate dai relatori sia le proposte sulle quali è stato espresso un parere favorevole hanno una portata estremamente limitata e, in molti casi, poco o nulla hanno a che fare con le finalità del provvedimento in esame. Ritiene, pertanto, che sarebbe preferibile che il Ministro dell'Economia e delle finanze affermasse apertamente che il provvedimento adottato dal Governo, al di là delle indicazioni formulate a livello comunitario, è sostanzialmente immodificabile, evitando di proseguire nell'esame di proposte, pur condivisibili, che non sono tuttavia volte a fronteggiare la crisi economica in atto. In questa ottica, non accetta pertanto la riformulazione del proprio emendamento 6.22 proposta dai relatori.

Rolando NANNICINI (PD), dopo aver condiviso le considerazioni svolte dal deputato Giudice, invita il Governo ed i relatori a valutare favorevolmente il suo emendamento 3.76, che intende dare attuazione ad una sentenza della Corte

Costituzionale, volta ad escludere che l'utenza allacciata alla rete fognaria, ma sprovvista di impianti centralizzati di depurazione, possa essere tenuta al pagamento di imposte, evidenziando come al problema posto da tale sentenza debba essere tempestivamente fornita una risposta.

Claudio D'AMICO (LNP) rileva come numerosi esponenti dell'opposizione abbiano svolto considerazioni critiche in merito all'emendamento 8.04 presentato dal suo gruppo, che ritiene, al contrario, pienamente condivisibile. Osserva al riguardo come, mentre la sua forza politica si sforza di tutelare i cittadini italiani, le forze politiche dell'opposizione si mobilitano esclusivamente in difesa dei cittadini extracomunitari, rilevando come questo garantirà al suo partito la vittoria alle prossime elezioni europee e a quelle che seguiranno.

Massimo VANNUCCI (PD) esprime il proprio concerto sull'atteggiamento assunto non soltanto dal Governo, ma anche dai relatori. Osserva che lo svolgimento dei lavori sul provvedimento in esame riproduce una situazione, già manifestatasi all'inizio della legislatura, in cui il Parlamento modifica in senso peggiorativo provvedimenti assai discutibili adottati dal Governo. Ricorda le aspettative molto forti suscitate dalle dichiarazioni rese dai relatori agli organi di stampa. Segnala alcune proprie proposte emendative riferite agli articoli su cui i relatori hanno espresso parere contrario che affrontano questioni di grande rilevanza. In particolare, evidenzia l'opportunità, in conformità con quanto proposto dal proprio emendamento 1.32, di rimodulare l'aiuto destinato ai nuclei familiari in cui siano presenti portatori di handicap, in modo da assicurare che tale aiuto sia concesso anche nelle situazioni in cui il portatore di handicap non è un figlio, ma un altro familiare a carico. Richiama il proprio emendamento 9.14, che permette la cessione dei crediti vantati da fornitori di beni e servizi nei confronti delle ammini-

strazioni pubbliche, nel caso in cui si tratti di crediti di cui l'amministrazione abbia riconosciuto l'esistenza e la validità. Rileva al riguardo che il tema del recupero dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione ha ricevuto ampia risonanza negli organi di stampa; per quanto anche in questo caso le dichiarazioni rese dai relatori non abbiano trovato riscontro in proposte emendative efficaci. Segnala peraltro che è stato presentato un emendamento anche da parte della collega Ravetto che mira alle medesime finalità del proprio emendamento 9.14 e che pertanto potrebbe essere utilizzato per definire un intervento normativo adeguato. Richiama quindi i propri articoli aggiuntivi 10.06 e 10.07 che recano misure di sostegno ad un settore assai rilevante quale quello dell'industria del mobile italiano, osservando che si tratta di misure che non necessiterebbero di copertura finanziaria. Evidenzia infine il proprio articolo aggiuntivo 10.08, che propone una cedolare secca relativamente alla tassazione degli affitti su immobili non di lusso di nuova costruzione, ricordando che già nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria, di fronte ad una propria proposta emendativa analoga, il Governo e la maggioranza si erano impegnati a intervenire in tal senso.

Renato CAMBURSANO (IdV), riprendendo i giudizi espressi dal collega Giudice, ritiene che il provvedimento in esame non contenga alcun intervento di qualche significato per fronteggiare la grave situazione di crisi in cui si trova il Paese. Reputa che se il Governo intende non permettere modifiche rilevanti del decreto-legge, dovrebbe dichiararlo espressamente, in modo da evitare che la Commissione prosegua in lavori che si rivelano del tutto inutili. Osserva infatti che nella situazione che si è creata non sussistono le condizioni per proseguire l'esame del provvedimento. In ogni caso, ritiene opportuno che i relatori esprimano il proprio parere sulle proposte emendative riferite a tutti gli articoli del decreto-legge.

Antonio BORGHESI (IdV), nel segnalare che nessun emendamento proposto dal proprio gruppo è stato preso in considerazione dai relatori, ritiene che l'atteggiamento assunto dal Governo e dalla maggioranza sembra mirare a indurre l'opposizione ad abbandonare i lavori. Con riferimento all'articolo aggiuntivo D'Amico 8.04 ne rileva l'incostituzionalità e la contrarietà alle regole che disciplinano i rapporti commerciali internazionali, oltre che l'inevitabile effetto di sospingere nell'economia sommersa un complesso non irrilevante di attività economiche. Ribadisce infine l'esigenza di conoscere i pareri dei relatori e del Governo sulle proposte emendative riferite ai restanti articoli per valutare se vi siano le condizioni per proseguire i lavori.

Gian Luca GALLETTI (UdC) propone di procedere nella seduta odierna almeno alla votazione delle proposte emendative riferite all'articolo 1, passando quindi, in apertura della seduta di domani, ad acquisire i pareri dei relatori e del Governo sulle proposte emendative riferite ai restanti articoli del provvedimento: ritiene infatti opportuno evitare di proseguire una discussione che appare al momento del tutto sterile.

Francesco BOCCIA (PD) ritiene che l'andamento dei lavori smentisca la speranza che il decreto-legge in esame possa essere lo strumento per dare risposte concrete ai problemi del Paese nell'attuale fase di crisi dell'economia nazionale, evidenziando in tale contesto come i relatori ed il rappresentante del Governo non stiano offrendo a tal fine alcun contributo utile.

Passando ad alcune questioni specifiche, considera del tutto incomprensibile il parere negativo espresso su diversi emendamenti, anche presentati da esponenti della maggioranza, che intendevano migliorare il meccanismo del *bonus* in favore delle famiglie, evidenziando in particolare l'emendamento Montagnoli 1.26, il quale prevede una delega al patto di stabilità in favore dei comuni che riconoscendo un

ulteriore *bonus* in favore dei soggetti a basso reddito, nonché gli emendamenti Mussolini 1.4 e Toccafondi 1.1, i quali avanzano in tale contesto proposte interessanti.

Considera parimenti illogico il parere contrario espresso su proposte emendative, presentate anche da componenti della maggioranza, riferite all'articolo 2, richiamando in particolare gli emendamenti presentati dai deputati Commercio e Del Tenno, che si dichiara disponibile a sottoscrivere.

A tale proposito rileva come le previsioni relative alla rinegoziazione dei mutui, recate dal decreto-legge n. 93 del 2008, si siano finora rilevate del tutto insufficienti, considerando pertanto infondate le ragioni che hanno indotto i relatori ed il Governo ad esprimere parere contrario su quelle proposte emendative che intendono estendere le misure dell'articolo 2 anche ai mutui non variabili, utilizzando le risorse finanziarie che si renderanno certamente disponibili a seguito della caduta dei tassi d'interessi, che restringerà certamente l'ambito di applicazione dell'articolo 2.

Con riferimento all'articolo aggiuntivo Bitonci 8.04, oltre a considerare mal formulato il testo della proposta emendativa e della riformulazione proposta dai relatori, sottolinea il carattere illiberale di una previsione che obblighi alla prestazione di una fidejussione per l'apertura di una partita IVA da parte di soggetti extracomunitari, sottolineando, del resto, come tale misura non possa determinare alcun effetto positivo sul piano del contrasto all'evasione fiscale.

Stigmatizza quindi l'atteggiamento negativo dei relatori e del rappresentante del Governo su taluni emendamenti di opposizione i quali intendevano stabilire che, in caso di dissesto degli enti locali, i crediti relativi a rapporti contrattuali connessi a strumenti finanziari derivati fossero equiparati a tutti i crediti diversi da quelli vantati dai dipendenti degli enti stessi: in tal modo la maggioranza ed il Governo

dimostrano di disinteressarsi di tali tematiche e di fornire una sostanziale sponda agli interessi delle banche.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL) sottoscrive l'emendamento 3.76 Nannicini, invitando il rappresentante del Governo a valutarlo con attenzione in quanto volto a risolvere molti problemi degli enti locali. Sottoscrive inoltre l'emendamento 3.104 Gioacchino Alfano.

Massimo POLLEDRI (LNP) dichiara di condividere l'intervento svolto dal deputato Galletti e ringrazia i deputati Vanucci e Giudice, che hanno manifestato un senso di frustrazione per il ruolo compreso del Parlamento all'interno del procedimento legislativo. In proposito osserva che il ruolo del Parlamento si è ridotto progressivamente nel corso degli ultimi anni e che appare pertanto opportuno concentrare l'esame su singole e definite proposte emendative per cercare di favorire l'approvazione.

Matteo BRAGANTINI (LNP) invita i relatori e il rappresentante del Governo ad un'ulteriore valutazione dell'emendamento 7.6 da lui sottoscritto, evidenziando come la proposta si muova nella direzione, sostanzialmente condivisa, di ampliare il numero dei beneficiari del regime di pagamento dell'IVA per cassa previsto dall'articolo 7, prefigurando altresì l'applicazione del nuovo regime anche per gli anni successivi alla fase sperimentale del triennio 2009-2011.

Simonetta RUBINATO (PD) dichiara di condividere gli inviti rivolti dai colleghi ad esaminare finalmente nel merito il provvedimento e le relative proposte emendative, osservando che il Parlamento, essendo tuttora titolare del potere legislativo, abbia il diritto ed il dovere di esaminare e modificare i provvedimenti al proprio esame. In particolare, per quanto riguarda le proposte emendative relative alle disposizioni dell'articolo 8 del decreto in ma-

teria di revisione congiunturale degli studi di settore, rileva che i relatori hanno espresso parere favorevole solo con riferimento all'articolo aggiuntivo 8.04, che, al di là di ogni considerazione sul merito della proposta, sulla quale già si sono espressi i colleghi, nulla ha a che vedere con la disciplina degli studi di settore. Osserva, in particolare, che i relatori non hanno espresso parere favorevole sull'emendamento 8.2 del collega Zorzato, che sottoscrive, e sull'identico emendamento 8.20 e che, analogamente, non sono stati espressi pareri favorevoli sugli emendamenti volti ad attenuare la rilevanza probatoria degli studi di settore, deludendo le aspettative che erano state ingenerate dalla maggioranza nei settori produttivi. Sottolinea, inoltre, la rilevanza dell'emendamento 9.14 del collega Vannucci, che affronta, con grande buon senso, il tema ineludibile dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, segnalando altresì come sulla stessa materia intervenga anche il proprio emendamento 9.9, che rimette ad un regolamento di delegificazione il compito di individuare, in attuazione del Piano europeo di ripresa economica, le disposizioni necessarie ad accelerare il rimborso dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Pier Paolo BARETTA (PD) rileva che a rendere difficile l'esame non è solo a suo giudizio la delusione per l'atteggiamento dei relatori, ma anche il clima generale che sembra dare per scontata l'opposizione del voto di fiducia sul provvedimento. Invita invece a non dare per ineluttabile tale esito e ad affrontare costruttivamente l'esame. In tale ottica, rileva che sarebbe opportuno procedere già questa sera alla conclusione da parte dei relatori dell'espressione dei pareri su tutte le proposte emendative. In questo modo potrebbe essere definito il quadro politico complessivo nel quale si sarebbe pertanto in grado di avviare le votazioni. In tale contesto nel corso dell'esame si potrebbero realizzare convergenze in grado di soddi-

sfare l'esigenza di effettuare un esame del provvedimento all'altezza della gravità della situazione. Cita ad esempio l'emendamento 1.45 che risponde ad esigenze reali e chiede se in questo come in altri casi ci possa essere un confronto serio sul suo contenuto.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, rileva di non essere stupito dalle dichiarazioni di insoddisfazione di esponenti dell'opposizione. Osserva tuttavia che alcune questioni sono state affrontate. Cita la possibilità di ulteriori interventi per gli assegni familiari, di ulteriori agevolazioni per i mutui, le risorse per le forze dell'ordine e per la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Si dichiara invece stupito per l'imbarazzo e il pentimento rispetto all'adesione al contenuto del provvedimento, espressione della politica economica del Governo che i relatori hanno voluto confermare.

Gioacchino ALFANO (PdL), in considerazione dell'esigenza che i relatori possano valutare le proposte emendative riferite agli articoli successivi al 15, evidenzia l'opportunità di concludere la seduta e riprendere i lavori nella mattina di domani.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, evidenzia che le Commissioni si sono poste l'obiettivo ambizioso di rafforzare i contenuti del provvedimento in esame, che è chiamato a dare risposta ad una crisi molto pesante. Osserva peraltro che il governo intende confermare gli obiettivi relativi ai saldi di finanza pubblica e tale atteggiamento esclude la possibilità di introdurre ulteriori misure di carattere espansivo. Ritiene che in ogni caso si debba riconoscere l'impegno dedicato dai relatori ad un esame puntuale di tutte le proposte emendative e la loro volontà di dare risposta anche a questioni di grande rilevanza. Osserva peraltro che i relatori necessitano di ulteriori tempi per esami-

nare, con la medesima attenzione che è stata dedicata alle proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 15, anche le proposte emendative riferite ai restanti articoli. Rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta che sarà prevista per venerdì 9 gennaio, con inizio alle ore 9.30.

La seduta termina alle 0.50.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato* al Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 110 di mercoledì 17 dicembre 2008, a pagina 224, seconda colonna, ventunesima e ventiduesima riga, e a pagina 323, seconda colonna, sedicesima e diciassettesima riga, le parole « Bernardo, Conte » sono soppresse.

ALLEGATO 1

DL 185/08: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. C. 1972 Governo.**EMENDAMENTI DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
1.57 DEI RELATORI

Al primo capoverso, lettera a), alle parole al comma 9 premettere le seguenti: al comma 6, le parole: 31 gennaio 2009 sono sostituite dalle seguenti: 28 febbraio 2009.

0. 1. 57. 1. Gioacchino Alfano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: « 29 settembre 1984, n. 720 » con le seguenti: « 29 ottobre 1984, n. 720, »;

b) al comma 18, sostituire le parole: « decreto ministeriale 29 dicembre 2000 » con le seguenti: « decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 29 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 »;

Conseguentemente:

a) all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla rubrica, sostituire le parole: « si calcola » con le seguenti: « si calcolano »;

2) al comma 1, sostituire le parole: « con riferimento al maggiore » con le seguenti: « applicando il tasso maggiore »;

3) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « in legge » con le seguenti: « , con modificazioni, »;

4) al comma 5, al quinto periodo, sostituire le parole: « del D. lgs. » con le seguenti: « , del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo » e al sesto periodo, sostituire le parole: « del D. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 » con le seguenti: « , del citato Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia »;

b) all'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 6, all' alinea, dopo le parole: « legge 24 novembre 2006 » aggiungere le seguenti: « , n. 286, » e sostituire il capoverso « lettera c) » con il seguente comma: « 6-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni: »;

2) al comma 9, secondo periodo, sostituire la parola: « isee » con le seguenti: « indicatore della situazione economica equivalente » e al quinto periodo, sostituire le parole: « n. 448 del 2001 » con le seguenti: « 28 dicembre 2001, n. 448 »;

3) al comma 10, sostituire le parole: « Ministero per lo sviluppo economico » con le seguenti: « Ministero dello sviluppo economico »;

4) al comma 13, dopo le parole: « del Presidente » aggiungere la seguente: « del ».

c) all'articolo 4, al comma 3, sostituire le parole: « Ministro della pubblica

amministrazione e dell'innovazione» con le seguenti: »Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione».

d) all'articolo 6, al comma 1, sostituire le parole: «12 dicembre 1997, n. 446» con le seguenti: «15 dicembre 1997, n. 446» e sostituire le parole: «dall'articolo 11, comma» con le seguenti: «dall'articolo 11, commi» e aggiungere, in fine, le parole: «legislativo n. 446 del 1997»;

e) all'articolo 7, al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: «nonché» con la seguente: «né».

f) all'articolo 8, al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 23 ottobre 2007».

g) all'articolo 11, al comma 3, sostituire le parole: «30 per cento per cento» con le seguenti: «30 per cento» e dopo le parole: «convertito», aggiungere le seguenti: «, con modificazioni,»;

h) all'articolo 12, al comma 11, primo periodo, dopo le parole: «decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155,» aggiungere le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 190,» e al secondo periodo, dopo le parole: «e del» aggiungere le seguenti: «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al»;

i) all'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, all'alinea, dopo le parole: «del» aggiungere le seguenti: «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al» e al capoverso 1, premettere le seguenti parole: «ART. 104. — (Difese). — «;

2) al comma 2, alinea, dopo le parole: «del» aggiungere le seguenti: «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al»;

3) al comma 3, alinea, dopo le parole: «del» aggiungere le seguenti: «Te-

sto unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al»;

l) all'articolo 14, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla rubrica, sostituire le parole: «Direttiva europea» con le seguenti: »direttiva 2007/44/CE»;

2) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «del» aggiungere le seguenti: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al»;

3) al comma 3, sostituire le parole: » o nell'articolo 56» con le seguenti: »o l'articolo 56»;

4) al comma 5, all'alinea, sostituire le parole: «terzo comma» con le seguenti: «comma 3»; e al capoverso, sostituire il numero «4.» con il seguente: «3-bis.», sostituire le parole: «comma secondo» con le seguenti: «comma 2,» nonché sostituire le parole: «c.c.» con le seguenti: «del codice civile».

m) all'articolo 15, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: «del citato Testo unico» con le seguenti: «del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;

2) al comma 14, primo periodo, dopo le parole: «comma 2 del» aggiungere le seguenti: «Codice delle assicurazioni private di cui al»;

3) al comma 15, sostituire le parole: «di cui ai comma 13 e 14» con le seguenti: «di cui ai commi 13 e 14»;

4) al comma 18, sostituire le parole: «con riferimento alla presente legge» con le seguenti: «con riferimento al presente decreto».

n) all'articolo 16, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 5, lettera c), sostituire le parole: « le parole « un ottavo » » con le seguenti: « le parole: « un ottavo », ovunque ricorrano, »;

2) al comma 6, secondo periodo, e al comma 7, primo periodo: sostituire le parole: « presente legge » con le seguenti: « presente decreto »;

3) al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: « al sensi » con le seguenti: « ai sensi »;

o) all'articolo 17, al comma 2, sostituire le parole da: « emanato » fino alla fine del comma con le seguenti: « pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996 »;

p) all'articolo 18, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) all'alinea, sostituire le parole: « convertito con » con le seguenti: « convertito, con modificazioni, dalla » e sostituire le parole: « per le infrastrutture ed i trasporti » con le seguenti: « delle infrastrutture e dei trasporti »;

2) alla lettera b), sostituire le parole: « convertito con » con le seguenti: « convertito, con modificazioni, dalla »;

q) all'articolo 19, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, numerare il capoverso successivo alla lettera c): « 1-bis » e, al medesimo capoverso, sostituire le parole: « presente comma », ovunque ricorrano, con le seguenti: « comma 1 »;

2) al comma 6, lettera b), sopprimere le parole: « primo periodo, »;

3) al comma 7, sostituire le parole: « n. 388/2000 » con le seguenti: « 23 dicembre 2000, n. 388, » e sostituire le parole: « Regolamento CE 2204/2002 » con le seguenti: « regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008 »;

r) all'articolo 20, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, sostituire le parole: « Ministro per lo sviluppo economico » con le seguenti: « Ministro dello sviluppo economico »;

2) al comma 3, sostituire le parole: « Presidente della regione », ovunque ricorrano, con le seguenti: « Presidente della Giunta regionale »;

3) al comma 8, sostituire le parole: « all'articolo 26, comma 4 » con le seguenti: « all'articolo 26, quarto comma »;

4) al comma 10, sostituire le parole: « interesse nazionali » con le seguenti: « interesse nazionale » e sostituire le parole: « dal Titolo III » con le seguenti: « dalla Parte II, Titolo III ».

s) all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: « contributi quindicennale » con le seguenti: « contributi quindicennali »;

t) all'articolo 22, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, sostituire le parole: « all'articolo 5 comma 7 lettera a) del DL 30 settembre 2003, n. 269, come convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, della » con le seguenti: « all'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla »;

2) al comma 2, sostituire le parole: « all'articolo 5 comma 11 del DL 30 settembre 2003, n. 269, come convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, della » con le seguenti: « all'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla »;

3) al comma 3, sostituire le parole: « Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2008 » con le seguenti: « decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 26 novembre 2008 » e sostituire le parole: « 24 giugno 2008 » con le seguenti: « 25 giugno 2008 ».

u) all'articolo 23, al comma 2, sostituire le parole: « del testo unico » fino alla fine del comma con le seguenti: « del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 »;

v) all'articolo 24, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla rubrica, sostituire le parole: « di decisione europea » con le seguenti: « della decisione 2003/193/CE ».

2) al comma 1, sostituire le parole: « dell'articolo 1 » con le seguenti: « dell'articolo 1 »;

3) al comma 3 sostituire la parola: « contenente » con la seguente: « contenenti ».

4) al comma 5, sostituire le parole: « convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della » con le seguenti: « convertito, con modificazioni, dalla »;

z) all'articolo 25, comma 3, sostituire le parole: « convertito in legge » con le seguenti: « convertito, con modificazioni, dalla »;

aa) all'articolo 26, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, sostituire le parole: « convertito con legge » con le seguenti: « convertito, con modificazioni, dalla »;

2) al comma 3, all'alinea, sostituire le parole: « convertito con legge » con le seguenti: « convertito, con modificazioni, dalla »;

ab) all'articolo 27, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, dopo le parole: « 25 giugno 2008, » aggiungere le seguenti: « n. 112, »;

2) al comma 12, sostituire le parole: « decreto ministeriale 13 giugno 1997, » con le seguenti: « decreto del Ministro delle finanze 13 giugno 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 2 luglio 1997 »;

3) al comma 17, sostituire le parole: « della presente legge » con le seguenti: « del presente decreto »;

4) al comma 20, sostituire le parole: « del comma 16 » con le seguenti « al comma 16 »;

ac) all'articolo 29, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: « del decreto legge n. 138 del 2002 » con le seguenti: « del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, »;

2) al comma 6, sostituire le parole: « 28 dicembre 2007 » con le seguenti: « 24 dicembre 2007 », sopprimere le parole: « di concerto con il Ministro dello sviluppo economico » e dopo le parole « 19 febbraio 2007 » inserire le seguenti: « pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2007 »;

3) al comma 8, sostituire le parole: « verifica dello stanziamento » con le seguenti: « verifica del rispetto dei limiti di spesa »;

4) al comma 11, sostituire le parole: « di cui al comma 6 » con le seguenti: « di cui al comma 7 »;

ad) all'articolo 30, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, sostituire le parole: « alla data di entrata in vigore della presente legge » con le seguenti: « alla data di entrata in vigore del presente decreto »;

2) al comma 4, sostituire la parola: « soppresso » con la seguente « abrogato »;

3) al comma 5, sostituire le parole: « decreto interministeriale 25 maggio 1995 » con le seguenti: « decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 1995 ».

ae) all'articolo 31, al comma 3, sostituire le parole: « alla data di entrata in

vigore del presente decreto » con le seguenti: « alla data di entrata in vigore della presente disposizione »;

af) all'articolo 32, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera *e)*, dopo le parole: «4 agosto 2000 » aggiungere le seguenti: », pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 29 agosto 2000 »;

2) al comma 3, alla lettera *a)*, sostituire le parole: « sono eliminate » con le seguenti: « sono soppresse »; e alla lettera *b)*, capoverso *c)*, sostituire le parole: « data in vigore del presente decreto » con le seguenti: « data di entrata in vigore della presente disposizione »;

3) al comma 5, lettera *a)*, sostituire le parole: « offerti dai creditori » con le seguenti: « offerti ai creditori »

4) al comma 7, sostituire le parole: « è inserito il seguente: « 16-bis » con le seguenti: « è inserito il seguente: « ART. 16-bis » e, al medesimo capoverso 16-bis, sostituire le parole: « debitori iscritti al ruolo » con le seguenti « debiti iscritti al ruolo ».

1. 57. I Relatori.

All'emendamento 2.52, capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: del 50 per cento con le seguenti: al 30 per cento.

0. 2. 52. 1. Marinello, Toccafondi.

ART. 2.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per l'esecuzione delle formalità connesse alle operazioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni gli onorari notarili sono ridotti del

50 per cento e per esse le banche e gli intermediari finanziari non applicano costi di alcun genere, anche in forma indiretta, nei riguardi dei clienti. »;

b) al comma 2, primo periodo, dopo la parola: mutui aggiungere le seguenti: garantiti da ipoteca; e dopo la parola: sottoscritti aggiungere le seguenti: o accollati anche a seguito di frazionamento;

c) sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. La differenza tra gli importi, a carico del mutuatario, delle rate determinati secondo il comma 1 e quelli derivanti dall'applicazione delle condizioni contrattuali dei mutui è assunta a carico dello Stato. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità per la comunicazione alle banche e agli intermediari finanziari dei contribuenti per i quali, sulla base delle informazioni disponibili presso l'Anagrafe tributaria, possono ricorrere le condizioni per l'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma e le modalità tecniche per garantire ai medesimi operatori l'attribuzione di un credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, pari alla parte di rata a carico dello Stato ai sensi del comma 2 e per il monitoraggio dei relativi flussi finanziari, anche ai fini dell'eventuale adozione di provvedimenti di cui all'articolo 12, comma 9, del presente decreto. »;

d) al comma 5, primo, terzo e quarto periodo, sostituire le parole: le banche con le seguenti: le banche e gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e eredità di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. 52. I Relatori.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: all'articolo 16, comma 9 con le seguenti: all'articolo 12, comma 9.

2. 56. I Relatori.

Al comma 4, dopo le parole: dal comma 3, aggiungere le seguenti: , pari a 350 milioni di euro per l'anno 2009,.

2. 57. I Relatori.

Al comma 5-bis, sopprimere le parole: per il pagamento di debiti pregressi per forniture di beni e servizi ovvero.

0. 2. 53. 1. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. In considerazione della diminuzione dei tassi di interesse e della possibilità di ricorso alle facoltà di variazione, in diminuzione, degli oneri finanziari derivanti dai contratti originariamente stipulati ai sensi del presente articolo, anche attraverso le modalità di cui all'articolo 1, comma 155, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli eventuali risparmi che gli enti locali realizzano nel corso dell'anno 2009, aggiuntivi rispetto a quanto computato nel bilancio di previsione nonché nel saldo programmatico dello stesso anno, possono essere utilizzati, nel medesimo esercizio finanziario, per il pagamento di debiti pregressi per forniture di beni e servizi ovvero per interventi infrastrutturali di competenza nonché per il pagamento di oneri connessi alla rinegoziazione dei mutui o alla estinzione degli stessi.

2. 53. I Relatori.

Al comma 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: 350 milioni con le seguenti: 380 milioni.

Conseguentemente all'articolo 32, comma 4, le parole: 50 milioni sono sostituite dalle seguenti: 20 milioni.

0. 2. 54. 2. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 5-bis, primo periodo, sostituire la parola: possono con la parola: devono e al secondo periodo sostituire la parola: possono con la parola: devono e sopprimere la parola: tendenziale.

0. 2. 54. 1. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo le parole: all'ulteriore finanziamento degli assegni familiari aggiungere le seguenti: per i cittadini italiani e comunitari e le parole: per i nuclei familiari aggiungere le seguenti: italiani e comunitari.

0. 2. 54. 4. Bragantini.

Al comma 5-bis, aggiungere in fine le seguenti parole: L'importo degli assegni familiari ai cittadini di Stati extracomunitari, con i quali l'Italia ha stipulato apposite convenzioni internazionali in virtù delle quali devono essere computati tra i componenti del nucleo familiare i congiunti residenti all'estero, deve essere commisurato al potere d'acquisto della nostra moneta nel Paese in questione, e l'assegno può essere attribuito per un numero massimo di membri della famiglia residenti all'estero pari a due. Le minori spese derivanti dalle disposizioni di cui al periodo precedente concorrono con le medesime modalità all'ulteriore finanziamento degli assegni familiari di cui al presente comma.

0. 2. 54. 3. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Le eventuali minori spese a carico dello Stato per l'anno 2009, rispetto all'importo di 350 milioni di euro di cui al

comma 3, registrate all'esito del monitoraggio di cui al medesimo comma, possono essere destinate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, all'ulteriore finanziamento degli assegni familiari. Con lo stesso decreto possono essere ridefiniti i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei familiari in maniera da valorizzare le esigenze delle famiglie più numerose o con componenti portatori di *handicap*, nonché al fine di una tendenziale assimilazione tra le posizioni dei titolari di reddito di lavoro dipendente o assimilati e i titolari di reddito di lavoro autonomo che si siano adeguati agli studi di settore.

2. 54. I Relatori.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 2.55
DEL RELATORE

Al comma 5-bis, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 50 milioni.

Conseguentemente all'articolo 32 sopprimere il comma 4.

0. 2. 55. 1. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 5-bis sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 30 milioni.

Conseguentemente all'articolo 32, comma 4, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 20 milioni.

0. 2. 55. 2. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di incrementare la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 9 dicembre 1998 n. 431 è autorizzata per l'anno 2009 la spesa di 20 milioni di euro.

Conseguentemente all'articolo 32, comma 4, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 30 milioni.

2. 55. I Relatori.

ART. 3.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: , al settore dell'energia elettrica e del gas;*

b) *sostituire il secondo periodo con il seguente: Per il settore autostradale e per i settori dell'energia elettrica e del gas si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti.*

3. 106. I Relatori.

Al comma 9, quinto periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: , fatta eccezione per 47 milioni di euro per l'anno 2009 che continuano ad essere destinati alle finalità di cui all'articolo 2, comma 3, del citato decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26.

3. 107. I Relatori.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
3. 108 DEI RELATORI

Al comma 10, sostituire le parole: entro 90 giorni con le seguenti: entro 60 giorni.

0. 3. 108. 2. Barbato, Borghesi, Cambursano, Messina.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 10 lettera a) sostituire le parole da: il prezzo a: seguenti con le seguenti: Al termine del processo di implementazione delle norme di cui alle lettere seguenti del presente comma, verrà*

valutata l'efficacia e l'opportunità della determinazione del prezzo dell'energia;

b) al comma 11, lettera a) sostituire le parole: sono tenuti con le seguenti: saranno tenuti;

c) al comma 11, sopprimere la lettera b).

0. 3. 108. 6. Moroni.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 10 lettera a), dopo le parole: disciplinato dalle lettere seguenti aggiungere le seguenti: e previa pubblica consultazione svolta dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;

b) al comma 11, lettera a) sostituire le parole: sono tenuti a presentare offerte con le seguenti: offrono;

c) al comma 11, lettera a) dopo le parole: congestioni di rete sostituire la parola: o con la seguente: e;

d) al comma 12 alle parole: Entro 24 mesi dell'entrata in vigore premettere le seguenti: Fermo restando il Prezzo Unitario Nazionale per gli acquirenti;

e) al comma 12, alle parole: può suddividere premettere le seguenti: previa pubblica consultazione svolta dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas.

0. 3. 108. 4. Franzoso.

Al comma 10, lettera a), sopprimere le parole: al termine del processo di adeguamento disciplinato dalle lettere seguenti.

0. 3. 108. 1. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 10, lettera a) dopo la parola: seguenti aggiungere le seguenti: e previa verifica di efficacia in relazione agli obiettivi della presente norma.

0. 3. 108. 5. Moroni.

Al paragrafo a-ter) sostituire le parole fatti salvi i casi in cui l'obbligo di comunicazione derivi da leggi, regolamenti o altri provvedimenti delle autorità, il Gestore del mercato elettrico mantiene il riserbo sulle informazioni relative alle offerte di vendita e di acquisto per un periodo massimo di 7 giorni con le parole Il Gestore del mercato elettrico rende pubbliche immediatamente tutte le informazioni relative alle offerte di vendita e di acquisto.

0. 3. 108. 8. Polledri.

Sostituire il comma 10-bis con il seguente:

10-bis. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas può effettuare interventi di regolazione asimmetrici, di carattere temporaneo, nelle zone dove si verificano anomalie nell'offerta o non ci sia un sufficiente livello di concorrenza.

0. 3. 108. 3. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

All'emendamento 3.108, sostituire il comma 10-quinquies dal seguente:

10-quinquies. Entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, il Ministro dello Sviluppo economico, sentiti l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il concessionario dei servizi di trasmissione e dispacciamento, suddivide la rete rilevante in non più di tre macro-zone.

0. 3. 108. 7. D'Amico, Fugatti, Bitonci, Comaroli, Polledri, Simonetti, Bragantini.

All'emendamento 3.108, sostituire il comma 10-quinquies con il seguente:

10-quinquies. Entro 24 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il concessionario dei servizi di trasmissione e di-

spacciamento suddivide la rete di trasporto dell'energia elettrica in non più di tre macro-zone al fine di favorire un potenziamento della rete stessa tale da produrre la riduzione del prezzo dell'energia elettrica per le famiglie e le imprese su tutto il territorio nazionale di cui al comma 10 del presente articolo.

0. 3. 108. 9. Vico, Testa, Lulli.

All'emendamento 3.108, al comma 10-quinquies aggiungere, in fine, le seguenti parole: fermo restando il mantenimento di un prezzo unico dell'energia per i clienti finali.

0. 3. 108. 10. Giudice.

Apportare le seguenti modificazioni:

sostituire i commi da 10 a 13 con i seguenti:

10. In considerazione dell'eccezionale crisi economica internazionale e dei suoi effetti anche sul mercato dei prezzi delle materie prime, al fine di garantire minori oneri per le famiglie e le imprese e di ridurre il prezzo dell'energia elettrica, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, conforma la disciplina relativa al mercato elettrico e i connessi tempi di attuazione, ivi compreso il termine finale di cui alla lettera a), ai seguenti principi:

a) il prezzo dell'energia è determinato, al termine del processo di adeguamento disciplinato dalle lettere seguenti, in base ai diversi prezzi di vendita offerti sul mercato, in modo vincolante, da ciascuna azienda e accettati dal Gestore del mercato elettrico, con precedenza per le forniture offerte ai prezzi più bassi fino al completo soddisfacimento della domanda;

b) viene istituito, in sede di prima applicazione del presente articolo un mercato infragiornaliero dell'energia, in sosti-

tuzione dell'attuale mercato di aggiustamento, che si svolge tra la chiusura del mercato del giorno prima e l'apertura del mercato dei servizi di dispacciamento di cui alla lettera d) con la partecipazione di tutti gli utenti abilitati. Nel mercato infragiornaliero il prezzo dell'energia sarà determinato in base ad un meccanismo di negoziazione continua nel quale gli utenti abilitati potranno presentare delle offerte di vendita e di acquisto vincolanti con riferimento a prezzi e quantità;

c) fatti salvi i casi in cui l'obbligo di comunicazione derivi da leggi, regolamenti o altri provvedimenti delle autorità, il Gestore del mercato elettrico mantiene il riserbo sulle informazioni relative alle offerte di vendita e di acquisto per un periodo massimo di 7 giorni. Le informazioni sugli impianti abilitati e le reti, sulle loro manutenzioni e indisponibilità sono pubblicate con cadenza mensile;

d) viene attuata la riforma del mercato dei servizi di dispacciamento, la cui gestione è affidata al concessionario del servizio di trasmissione e dispacciamento, per consentire di selezionare il fabbisogno delle risorse necessarie a garantire la sicurezza del sistema elettrico in base alle diverse prestazioni che ciascuna risorsa rende al sistema, attraverso una valorizzazione trasparente ed economicamente efficiente. I servizi di dispacciamento sono assicurati attraverso l'acquisto delle risorse necessarie dagli operatori abilitati. Nel mercato dei servizi di dispacciamento il prezzo dell'energia sarà determinato in base ai diversi prezzi offerti in modo vincolante da ciascun utente abilitato e accettati dal concessionario dei servizi di dispacciamento, con precedenza per le offerte ai prezzi più bassi fino al completo soddisfacimento del fabbisogno;

e) viene attuata l'integrazione sul piano funzionale del mercato infragiornaliero di cui alla lettera b) con il mercato dei servizi di dispacciamento di cui alla lettera d), favorendo una maggiore flessibilità operativa ed efficienza economica attraverso un meccanismo di negoziazione continua delle risorse necessarie.

10-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in considerazione di proposte di intervento da essa segnalate al Governo, adotta misure, di carattere temporaneo e con meccanismi di mercato, per promuovere la concorrenza nelle zone dove si verificano anomalie dei mercati.

10-ter. A partire dal 2009, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas invia al Ministro dello sviluppo economico, entro il 30 settembre di ogni anno, una segnalazione, sul funzionamento dei mercati dell'energia, che viene resa pubblica. La segnalazione può contenere altresì, proposte finalizzate all'adozione di misure per migliorare l'organizzazione dei mercati, attraverso interventi sui meccanismi di formazione del prezzo, per promuovere la concorrenza e rimuovere eventuali anomalie del mercato. Il Ministro dello sviluppo economico, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, può adottare uno o più decreti sulla base delle predette proposte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. A tale riguardo, potranno essere in particolare adottate misure con riferimento ai seguenti aspetti:

a) promozione dell'integrazione dei mercati regionali europei dell'energia elettrica, anche attraverso l'implementazione di piattaforme comuni per la negoziazione dell'energia elettrica e l'allocatione della capacità di trasporto transfrontaliera con i Paesi limitrofi;

b) sviluppo dei mercati a termine fisici e finanziari dell'energia con lo sviluppo di nuovi prodotti, anche di lungo termine, al fine di garantire un'ampia partecipazione degli operatori, un'adeguata liquidità e un corretto grado di integrazione con i mercati sottostanti.

10-quater. Agli stessi fini ed entro lo stesso termine di cui al comma 10, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sentito il Ministero dello sviluppo economico, adegua le proprie deliberazioni, anche in materia di dispacciamento di energia elettrica, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) i soggetti che dispongono di impianti o di raggruppamenti di impianti

essenziali per il fabbisogno dei servizi di dispacciamento, come individuati sulla base dei criteri fissati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in conformità ai principi di cui alla presente lettera, sono tenuti a presentare offerte nei mercati alle condizioni fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas che implementa meccanismi puntuali ad assicurare la minimizzazione degli oneri per il sistema ed un'equa remunerazione dei produttori: in particolare, sono essenziali per il fabbisogno dei servizi di dispacciamento, limitatamente ai periodi di tempo in cui si verificano le condizioni di seguito descritte, gli impianti che risultano tecnicamente e strutturalmente indispensabili alla risoluzione di congestioni di rete o al mantenimento di adeguati livelli di sicurezza del sistema elettrico nazionale per significativi periodi di tempo;

b) sono adottate misure per il miglioramento dell'efficienza del mercato dei servizi per il dispacciamento, l'incentivazione della riduzione del costo di approvvigionamento dei predetti servizi, la contrattualizzazione a termine delle risorse e la stabilizzazione del relativo corrispettivo per i clienti finali.

10-quinquies. Entro 24 mesi dalla data entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dello Sviluppo economico, su proposta del concessionario dei servizi di trasmissione e dispacciamento, può suddividere la rete rilevante in non più di tre macro-zone.

10-sexies. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 10, 10-bis e 10-ter la relativa disciplina è adottata, in via transitoria, con decreto del Presidente Consiglio dei Ministri.

3. 108. I Relatori.

ART. 4.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: mediante corrispondente utilizzo delle con le seguenti: valere sulle.

4. 40. I Relatori.

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: dei fondi della produttività.

4. 39. I Relatori.

Abrogare al comma 3-bis le parole relativamente al biennio 2006/2007.

***0. 4. 38. 1.** Fugatti.

Sopprimere le parole relativamente al biennio 2006/2007.

***0. 4. 38. 2.** Giudice.

ART. 4.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

3-bis. Le risorse del fondo istituito dall'articolo 1, comma 1328 secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alimentato dalle società aeroportuali in proporzione al traffico generato, destinate al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e a difesa civile del ministro dell'interno, relativamente al biennio 2006/2007 sono utilizzate a decorrere dal 1° gennaio 2009, per il 40 per cento al fine dell'attuazione di patti per il soccorso pubblico da stipulare, di anno in anno, tra il Governo e le organizzazioni sindacali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per assicurare il miglioramento della qualità del servizio di soccorso prestato dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per il 60 per cento al fine di assicurare a valorizzazione di una più efficace attività di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevedendo particolari emolumenti da destinare all'istituzione di una speciale indennità operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente espletato all'esterno.

3-ter. Le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 3-bis sono stabilite

nell'ambito dei procedimenti negoziali di cui agli articoli 37 e 83 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. 38. I Relatori.

Sostituire la rubrica con la seguente: Deduzione dall'IRES e dall'IRPEF della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi.

6. 25. I Relatori.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 7. 15

Aggiungere in fine le seguenti parole:

Al comma 2 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilito, sulla base della predetta autorizzazione e delle risorse derivanti dal presente decreto, il volume d'affari dei contribuenti, crescente nel triennio, nei cui confronti è applicabile la disposizione del comma 1 nonché ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo. Le disposizioni di cui al comma 1 entreranno a regime a partire dal 2012.

0. 7. 15. 1. Bragantini, Fugatti.

ART. 7.

Al comma 1, sopprimere le parole: Per gli anni solari 2009, 2010 e 2011, in via sperimentate,

7. 15. I Relatori.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 9. 27

Sostituire le parole: con priorità per le ipotesi nelle quali venga contestualmente offerta riduzione dell'ammontare del cre-

dito originario, con le seguenti: , con priorità per i crediti più longevi.

0. 9. 27. 1. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

ART. 9.

Al comma 3, dopo le parole: amministrazioni pubbliche aggiungere le seguenti: con priorità per le ipotesi nelle quali sia contestualmente offerta una riduzione dell'ammontare del credito originario.

9. 27. I Relatori.

ART. 10.

Sopprimere il comma 3.

10. 10. I Relatori.

ART. 11.

Al comma 4, sostituire le parole da: comunque nei limiti fino alla fine del comma con le seguenti: La garanzia dello Stato è inserita nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1.7. dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

11. 33. I Relatori.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per gli impegni assunti dalle federazioni sportive nazionali per l'organizzazione di grandi eventi sportivi in coincidenza degli eventi correlati all'Expo

Milano 2015, è autorizzato il rilascio di garanzie nei limiti di 20 milioni di euro per l'anno 2009.

Conseguentemente all'articolo 32, comma 4, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 30 milioni.

11. 34. I Relatori.

ART. 12.

Al comma 5, lettera a), dopo la parola: famiglie aggiungere le seguenti: alle modalità con le quali garantire quanti livelli di liquidità per i creditore delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, anche attraverso lo sconto di crediti certi, senza gravare la finanza pubblica di nuovi o maggiori oneri.

12. 43. I Relatori.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 9, corredati da relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

12. 44. I Relatori.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al comma 8-bis del

medesimo articolo 19 del decreto legislativo n. 385 del 1993, le parole: « e il divieto previsto dal comma 6 » sono soppresse.

14. 25. I Relatori.

ART. 15.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) alla lettera a) dopo le parole: « Sono esclusi i disallineamenti emersi in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali » aggiungere le seguenti: « dalla valutazione dei beni fungibili e dall'eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di accantonamento »;

2) sostituire la lettera b) con la seguente: « b) dalla valutazione dei beni fungibili e dall'eliminazione di ammortamenti, di rettifiche valore e di fondi di accantonamento, per effetto dei commi 2, 5 e 6 dell'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 »;

b) al comma 7, sostituire le parole: « commi 23 e 24 » con le seguenti: « commi 21, 23 e 24 »;

c) dopo il comma 7 aggiungere il seguente: « 7-bis. Per l'applicazione delle disposizioni dei commi da 1 a 7 si assumono i disallineamenti rilevanti ai fini dell'IRES »;

d) dopo il comma 8, aggiungere il seguente: « 8-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma 8 »;

e) al comma 10:

1) dopo le parole: « i contribuenti possono assoggettare » aggiungere le seguenti: « in tutto o in parte »;

2) sostituire le parole: « all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre

2007 » con le seguenti: « all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione »;

3) sopprimere le parole: « e, comunque, in misura non superiore ad un nono del valore stesso »;

f) al comma 11:

1) al primo periodo, sostituire le parole: « nel medesimo comma 10 » con le seguenti: « nell'articolo 176, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 »;

2) al secondo periodo dopo la parola: « rispettivamente » aggiungere le seguenti: « dell'IRPEF, »;

3) dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: « Se i maggiori valori sono relativi ai crediti si applica l'imposta sostitutiva di cui al comma 10 del presente articolo nella misura del 20 per cento »;

g) dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

« 12-bis. L'opzione di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si considera validamente esercitata anche per riallineare i valori fiscali ai maggiori valori contabili emersi per effetto dell'articolo 13, commi 2, 5 e 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, se identificati nel quadro EC della dichiarazione dei redditi »;

h) al comma 22, sostituire le parole: « di cui ai commi 20 e 21 » con le seguenti: « di cui ai commi 19 e 20 ».

15. 21. I Relatori.

Al comma 20 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola: « terzo » con la seguente: « quinto »;

b) sostituire la cifra: 0 » con la seguente: « 7 »;

c) sostituire la cifra: « 7 » con la seguente: « 4 »;

Conseguentemente, al comma 21 sostituire la parola: quarto con la seguente: sesto.

15. 22. I Relatori.

ART. 16.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, sostituire le parole: « di cui al comma » con le seguenti: « di cui ai commi 6, 7 e »;

b) sostituire il comma 11 con il seguente:

« 11. Il comma 4 dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, è abrogato ».

16. 44. I Relatori.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

12-bis. Dopo l'articolo 2215 del codice civile è inserito il seguente:

ART. 2215-bis.

(Documentazione informatica).

I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici.

Le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenentario e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di rego-

lamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture, ivi compreso quello di regolare tenuta dei medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data dalla messa in opera, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato inerenti al documento contenente le registrazioni relative ai tre mesi precedenti.

Qualora per tre mesi non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione, e da tale apposizione decorre il periodo trimestrale di cui al terzo comma.

I libri, repertori e scritture tenuti con strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente articolo, hanno l'efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 del codice civile ».

12-ter. L'obbligo di bollatura dei documenti di cui all'articolo 2215-bis del codice civile, introdotto dal comma 12-ter del presente articolo, in caso di tenuta con strumenti informatici, è assolto in base a quanto previsto all'articolo 7 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 2004.

12-quater. All'articolo 2470 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « dell'iscrizione nel libro dei soci secondo quanto previsto nel » sono sostituite dalle seguenti: « del deposito di cui al »;

b) al secondo comma, il secondo periodo è soppresso e, al terzo periodo, le parole: « e l'iscrizione sono effettuati » sono sostituite dalle seguenti: « è effettuato »;

c) il settimo comma è sostituito dal seguente: « Le dichiarazioni degli amministratori previste dai commi quarto e quinto devono essere depositate entro trenta giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale ».

12-*quinquies*. Al primo comma dell'articolo 2471 del codice civile, le parole: « Gli amministratori procedono senza indugio all'annotazione nel libro dei soci » sono soppresse.

12-*sexies*. Al primo comma dell'articolo 2472 del codice civile, le parole: « libro dei soci » sono sostituite dalle seguenti: « registro delle imprese ».

12-*septies*. All'articolo 2478 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 1) del primo comma è abrogato;

b) al secondo comma, le parole: « I primi tre libri » sono sostituite dalle seguenti: « I libri indicati nei numeri 2) e 3) del primo comma » e le parole: « e il quarto » sono sostituite dalle seguenti: « ; il libro indicato nel numero 4) del primo comma deve essere tenuto ».

12-*octies*. Al secondo comma dell'articolo 2478-*bis* del codice civile, le parole: « devono essere depositati » sono sostituite dalle seguenti: « deve essere depositata » e le parole: « e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali » sono soppresse.

12-*novies*. All'articolo 2479-*bis*, primo comma, secondo periodo, del codice civile, le parole: « libro dei soci » sono sostituite dalle seguenti: « registro delle imprese ».

12-*decies*. Al comma 1-*bis* dell'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il secondo periodo è soppresso.

12-*undecies*. Le disposizioni di cui ai commi da 12-*quater* a 12-*undecies* entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro tale termine, gli amministratori delle società a responsabilità limitata depositano, con esenzione da ogni imposta e tassa, apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese con quelle del libro dei soci.

16. 011. I Relatori.

All'emendamento 16. 02 dei Relatori, nel comma 1, dopo le parole: i cittadini aggiungere le seguenti: e i soggetti legalmente residenti nel territorio nazionale.

0. 16. 012. 1. Marinello.

All'emendamento 16.012, al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

« L'acquisizione del DURC è esclusa per le cooperative sociali, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 e le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, che abbiano in essere contratti o convenzioni con la pubblica amministrazione per i quali vi sia un ritardo di pagamento superiore a tre mesi, a condizione che gli oneri contributivi siano regolati al momento della effettiva riscossione del corrispettivo ».

0. 16. 012. 2. Marinello, Toccafondi.

Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

« ART. 16-*bis*.

(Misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 e secondo le modalità ivi previste, i cittadini comunicano il trasferimento della propria residenza e gli altri eventi anagrafici e di stato civile all'ufficio competente. Entro ventiquattro ore dalla conclusione del procedimento amministrativo anagrafico, l'ufficio di anagrafe trasmette le variazioni all'indice nazionale delle anagrafi, di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni, che provvede a renderle accessibili alle altre amministrazioni pubbliche.

2. La richiesta al cittadino di produrre dichiarazioni o documenti al di fuori di quelli indispensabili per la formazione e le annotazioni degli atti di stato civile e di

anagrafe costituisce violazione dei doveri d'ufficio, ai fini della responsabilità disciplinare.

3. Con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabilite le modalità per l'attuazione del comma 1.

4. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Per favorire la realizzazione degli obiettivi di massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni, previsti dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai cittadini che ne fanno richiesta è attribuita una casella di posta elettronica certificata. L'utilizzo della posta elettronica certificata avviene ai sensi degli articoli 6 e 48 del citato codice e cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta. Le comunicazioni che transitano per la predetta casella di posta elettronica certificata sono senza oneri.

6. Per i medesimi fini di cui al comma 5, ogni amministrazione pubblica utilizza unicamente la posta elettronica certificata, ai sensi dei citati articoli 6 e 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta, per le comunicazioni e le notificazioni aventi come destinatari dipendenti della stessa o di altra amministrazione pubblica.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definite le modalità di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini ai

sensi del comma 5 del presente articolo, con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione ai sensi dell'articolo 8 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, nonché le modalità di attivazione del servizio mediante procedure di evidenza pubblica, anche utilizzando strumenti di finanza di progetto. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di attuazione di quanto previsto nel comma 6, cui le amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, al progetto « Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese con decreto dei Ministri dell'attività produttive per l'innovazione e le tecnologie del 15 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2004, non impegnate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

9. All'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea sono aggiunte in fine, le seguenti parole: in « , conformità a quanto previsto dagli *standard* del Sistema pubblico di connettività (SPC) »;

b) dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: « *g-bis*) le regole tecniche idonee a garantire l'attestazione della data, l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura elettronica, di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per ogni fine di legge.

10. In attuazione dei principi stabiliti dall'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dall'articolo 43, comma 5, del testo unico nelle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, an-

che attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.

11. In deroga alla normativa vigente, per i datori di lavoro domestico gli obblighi di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, si intendono assolti con la presentazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), attraverso modalità semplificate, della comunicazione di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga del rapporto di lavoro.

12. L'INPS trasmette, in via informatica, le comunicazioni semplificate di cui al comma 11 ai Servizi competenti, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché alla prefettura-ufficio territoriale del Governo, nell'ambito del Sistema pubblico di connettività e nel rispetto delle regole tecniche di sicurezza, di cui all'articolo 71, comma 1-bis, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 4-bis, comma 6, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni. ».

16. 012. I Relatori.

ART. 17.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Per l'anno 2009 la dotazione finanziaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1997, n. 701, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, è integrata di 1 milione di euro. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999,

n. 287, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203 ».

17. 3. I Relatori.

ART. 18.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Fermo restando il rispetto dei diritti quesiti, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definite le modalità di utilizzo delle risorse di cui al presente comma per le diverse tipologie di rapporti di lavoro, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea.

18. 42. I Relatori.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 18.43
DEI RELATORI

Sostituire le parole: nella misura dello 0,5 per cento *con le seguenti:* nella misura dello 1,8 per cento *e le parole:* nella misura dell'1,5 per cento *con le seguenti:* nella misura dello 0,2 per cento.

0. 18. 43. 1. Bitonci.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è destinata nella misura dello 0,5 per cento

alle finalità di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, è versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinata al fondo di cui al comma 17 del presente articolo.

18. 43. I Relatori.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: « dei servizi pubblici locali » sono inserite le seguenti: « e dei servizi di committenza o delle centrali di committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ».

4-ter. All'articolo 3, comma 27 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al secondo periodo, dopo le parole: « producono servizi di interesse generale » inserire le seguenti: « e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ».

18. 44. I Relatori.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 19.91.

All'emendamento 19.91 apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 18-*bis* è aggiunto il seguente:

18-ter. In considerazione del rilievo nazionale ed internazionale nel campo delle terapie riabilitative post trapianto per l'anno 2009 è autorizzata la concessione di un contributo di 1 milione di euro in favore della Fondazione « Salvatore Maugeri » con sede a Pavia.

2) nella parte consequenziale sostituire le parole: « 13 milioni » con le seguenti: « 12 milioni ».

0. 19. 91. 1. Marinello, Toccafondi.

All'articolo 19, comma 1, prima parte, le parole: 289 milioni sono sostituite da: 89 milioni.

Conseguentemente al comma 36 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2009, n. 203, sostituire le parole: 600 milioni con: 100 milioni.

0. 19. 91. 2. Caparini, Stucchi, Fedriga, Pirovano, Vanalli, Consiglio.

All'articolo 19, comma 3, dopo le parole: modalità di applicazione del presente articolo, inserire le seguenti: e previo accordo con le Province.

0. 19. 91. 3. Caparini, Stucchi, Fedriga, Pirovano, Vanalli, Consiglio.

All'articolo 19, comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: , utilizzando la medesima ripartizione del 2008 delle risorse iscritte sui Fondi sugli ammortizzatori sociali, come integrate ai sensi del presente articolo.

0. 19. 91. 4. Caparini, Stucchi, Fedriga, Pirovano, Vanalli, Consiglio.

All'articolo 19, comma 9, aggiungere in fine il seguente periodo: Gli avanzi finanziari degli interventi disposti ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 in favore del personale dipendente dalle società di gestione aeroportuale e dalle società da queste derivate possono essere utilizzati dalle Regioni destinate per azioni di politica attiva del lavoro.

0. 19. 91. 5. Caparini, Stucchi, Fedriga, Pirovano, Vanalli, Consiglio.

All'articolo 19, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

9-bis. In sede di prima assegnazione delle risorse destinate per l'anno 2009, di cui al comma 9 del presente articolo, una quota pari al 50 per cento dei fondi disponibili per la concessione dei trattamenti di cassa integrazione in deroga, è assegnata entro il 28 febbraio 2009 dal Ministero del Lavoro alle Regioni che ne facciano richiesta, garantendone un incremento con risorse proprie pari almeno al 30 per cento di quanto ottenuto; a tal fine, le Regioni potranno utilizzare le risorse del Fondo Sociale Europeo (FSE) e potranno trasferire alle Province del proprio territorio che ne faranno richiesta un importo pari all'80 per cento del fondo ricevuto per quel territorio provinciale. Le risorse non trasferite alle Province verranno utilizzate dalla Regione interessata per gestire accordi relativi a tutto il territorio regionale.

0. 19. 91. 6. Caparini, Stucchi, Fedriga, Pirovano, Vanalli, Consiglio.

All'articolo 19, dopo il comma 18 è inserito il seguente:

18-bis. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 eventuali interventi straordinari statali di ripiano dei disavanzi regionali pregressi sono posti a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e comunque è fatto divieto di utilizzare le risorse iscritte sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 61, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

0. 19. 91. 7. Caparini, Stucchi, Fedriga, Pirovano, Vanalli, Consiglio.

All'articolo 19, dopo il comma 18, è inserito il seguente:

18-bis. I titolari del trattamento dei dati personali presenti nelle banche dati costi-

tuite prima del 1° agosto 2005 sulla base di elenchi telefonici pubblici possono continuare ad utilizzare detti dati per fini promozionali sino al 31 dicembre 2009, anche in deroga agli articoli 13 e 23 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

0. 19. 91. 8. Caparini, Stucchi, Fedriga, Pirovano, Vanalli, Consiglio.

ART. 19.

Al comma 16, sostituire le parole: 14 milioni con le seguenti: 13 milioni.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

18-bis. In considerazione del rilievo nazionale e internazionale nella sperimentazione sanitaria di elevata specializzazione e nella cura delle patologie nel campo dell'oftalmologia, per l'anno 2009 è autorizzata la concessione di un contributo di 1 milione di euro in favore della Fondazione « G.B. Bietti » per lo studio e la ricerca in oftalmologia, con sede in Roma. All'onere derivante dal presente comma si provvede a carico del Fondo per l'occupazione.

19. 91. I Relatori.

ART. 20.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale programmazione nazionale con le seguenti: nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni.

20. 35. I Relatori.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: a carico del bilancio dello Stato;

b) al comma 9, terzo periodo, sostituire le parole: secondo e terzo, *con le seguenti*: quarto e quinto.

20. 37. I Relatori.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Nella progettazione esecutiva relativa ai progetti definitivi di infrastrutture, e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale di cui alla parte II, titolo III, capo IV, del codice di contratto pubblicato relativo, lavori servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, approvati precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142, si applicano i limiti acustici previsti nell'allegato 1 al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 2004; non si applica l'articolo 11, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142.

b) dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. Il comma 4 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, è sostituito dal seguente:

« 4. L'approvazione dei progetti, nei casi in cui la decisione sia adottata dalla conferenza di servizi, sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le concessioni, anche edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta, previsti da leggi statali e regionali. Se una o più amministrazioni hanno espresso il proprio dissenso nell'ambito della conferenza di servizi, l'amministrazione statale procedente, d'intesa con la regione interessata, valutate le specifiche risultanze della conferenza di servizi e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse in detta sede, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento di localiz-

zazione dell'opera. Nel caso in cui la determinazione di conclusione del procedimento di localizzazione dell'opera non si realizzi a causa del dissenso espresso da un'amministrazione dello Stato preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità ovvero dalla regione interessata, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 81, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni ».

10-ter. Al fine della sollecitata progettazione e approvazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi di cui al comma 10, per l'attività della struttura tecnica di missione prevista dall'articolo 163, comma 3, lettera a), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è autorizzata l'ulteriore spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

10-quater. Al fine di accedere al finanziamento delle opere di cui al presente comma, da parte della Banca europea per gli investimenti (BEI), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone forme appropriate di collaborazione con la BEI stessa. L'area di collaborazione con la BEI riguarda prioritariamente gli interventi relativi alle opere infrastrutturali identificate nel piano decennale delle infrastrutture strategiche, approvato dal Comitato Interministeriale per la programmazione economica con delibera n. 121 del 21 dicembre 2001 pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 21 marzo 2002, e finanziato dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ovvero identificate nella direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della

rete stradale TEN e nella parte II, titolo III, capo IV, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nel rispetto dei requisiti e delle specifiche necessari per l'ammissibilità al finanziamento da parte della BEI stessa e del principio di sussidiarietà al quale questa è tenuta statutariamente ad attenersi.

10-quinquies. Ai sensi del comma *10-quater*, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica ogni anno alla BEI una lista di progetti, tra quelli individuati dal documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, suscettibili di poter beneficiare di un finanziamento da parte della BEI.

10-sexies. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 185, comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

c-bis) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato;

b) all'articolo 186, comma 1, sono premesse le seguenti parole: Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, .

20. 36. I Relatori.

ART. 23.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: i contributi versati *con le seguenti:* Le spese. *Sostituire la parola:* ammessi *con la seguente:* ammesse *e sostituire le parole:* che li hanno erogati *con le seguenti:* che le hanno sostenute.

23. 17. I Relatori.

ART. 24.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: della legge 8 giugno 1990, n. 142, *con le seguenti:* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,.

24. 4. I Relatori.

ART. 27.

Al comma 5, sostituire le parole: in relazione ai tributi e relativi interessi vantati dagli uffici e dagli enti *con le seguenti:* alle somme dovute per il pagamento di tributi e dei relativi interessi, agli uffici e agli enti.

27. 13. I Relatori.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« *21-bis.* All'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3-bis.* In caso di omessa intestazione ovvero di mancata trasmissione delle relative informazioni ai sensi del comma 3, il Ministero dell'economia e delle finanze applica nei riguardi della società Poste Italiane S.p.A., delle banche e degli altri operatori finanziari autori dell'illecito una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, con riferimento all'ammontare delle risorse di cui al comma 3 per le quali risulta omessa l'intestazione ovvero la trasmissione delle relative informazioni. Il Ministero dell'economia e delle finanze verifica il corretto adempimento degli obblighi di cui al comma 3 da parte della società Poste

Italiane S.p.A, delle banche e degli altri operatori finanziari, anche avvalendosi del Corpo della Guardia di finanza, che opera a tal fine con i poteri previsti dalle leggi in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto.»;

b) al comma 7, alinea, le parole da: « dei presupposti » a « quote delle risorse » sono sostituite dalle seguenti: « della compatibilità e ammissibilità finanziaria delle relative utilizzazioni, fino ad una percentuale non superiore al 20 per cento relativamente alle sole risorse oggetto di sequestro penale o amministrativo, le quote delle risorse, rese disponibili per massa e in base a criteri statistici, »;

c) dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente:

« 7-quater. Con decreto del Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate, la percentuale di cui al comma 7, alinea, può essere elevata fino al 40 per cento in funzione del progressivo consolidamento dei dati statistici. ».

27. 12. I Relatori.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 30. 03.

All'emendamento 30.03 sopprimere i commi 4 e 5.

0. 30. 03. 1. Marinello.

Al comma 4, dopo le parole: destinata al CONI aggiungere le parole: in misura non inferiore allo 0,7 per cento delle medesime entrate, dopo le parole: all'UNIRE aggiungere le parole: in misura non inferiore allo 0,7 per cento delle medesime entrate, dopo le parole: 450 milioni di euro aggiungere le parole: e comunque in misura non inferiore allo 0,7 per cento delle entrate di cui al precedente comma e dopo le parole: 130 milioni di euro aggiungere le parole: e comunque in misura non inferiore allo 0,7

per cento delle entrate di cui al precedente comma.

Conseguentemente sopprimere il comma 5.

0. 30. 03. 2. Bitonci.

Al comma 4, capoverso 282 sostituire le parole: 450 milioni di euro in favore del Coni con le parole: 470 milioni di euro in favore del Coni.

0. 30. 03. 3. Ravetto, Barbaro, Marsilio.

ART. 30.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:

a) 12,6 per cento fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;

b) 11,6 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;

c) 10,6 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;

d) 9 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;

e) 8 per cento sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008.

2. Fermo quanto disposto dall'articolo 39, comma 13-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dai relativi decreti direttoriali di applicazione, gli importi dei versamenti periodici del prelievo erariale unico dovuti dai soggetti passivi di imposta in relazione ai singoli periodi contabili sono calcolati assumendo un'aliquota pari al 98 per cento di quella massima prevista dal comma 1, lettera a).

3. Le disposizioni di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, si applicano alle somme dovute a norma dell'articolo 39-*ter*, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché dell'articolo 14-*quater*, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. Le garanzie previste dal predetto articolo 3-*bis* del decreto legislativo n. 462 del 1997 non sono dovute nel caso in cui l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato verifichi che la fideiussione già presentata dal soggetto passivo di imposta, a garanzia degli adempimenti del prelievo erariale unico, sia di importo superiore rispetto alla somma da rateizzare. La lettera f) del comma 13-*bis* dell'articolo 39 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 2003, e successive modificazioni, è abrogata.

4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i commi 281 e 282 sono sostituiti dai seguenti:

«281. A decorrere dal 1° gennaio 2011, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per quanto di sua competenza, è determinata la quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai gio-

chi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato destinata al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), per il finanziamento dello sport, e all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), limitatamente al finanziamento del montepremi delle corse. Le modalità operative di determinazione della base di calcolo delle predette entrate erariali ed extraerariali, nonché le mobilità di trasferimento periodico al CONI e all'UNIRE, sono determinate entro il 31 marzo di ogni anno con provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e, limitatamente all'UNIRE, con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

282. Per gli anni 2009 e 2010 la quota di cui al comma 281 è stabilita in 450 milioni di euro in favore del CONI e in 130 milioni di euro in favore dell'UNIRE.

5. Dal 1° gennaio 2009, nei confronti del CONI e dell'UNIRE, cessano gli effetti di cui all'articolo 1-*bis*, comma 7, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dal quarto periodo del predetto comma 7.

6. Al fine di potenziare l'efficienza e l'efficacia dell'azione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a tutela del gioco legale, nelle more della sua trasformazione in agenzia fiscale, possono essere conferiti nell'ambito della medesima Amministrazione autonoma, con esclusione dal computo dell'incarico di direttore generale, fino a due incarichi di livello dirigenziale, nonché fino a due incarichi di livello dirigenziale generale, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; i predetti incarichi, da conferire per posti individuati con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono da considerare aggiuntivi

rispetto a quelli risultanti dalla dotazione organica dell'Amministrazione. Allo stesso fine l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è altresì autorizzata ad avvalersi i personale dei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze, già in servizio nei soppressi dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ragionerie provinciali dello Stato e direzioni provinciali dei servizi vari.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta la destinazione delle eventuali maggiori entrate, che risultino comunque eccedenti rispetto ai predetti oneri, anche in parte, al fondo di cui all'articolo 81, comma 30, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al fondo di cui all'articolo 61, comma 17 del medesimo decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero all'entrata del bilancio dello Stato.

30. 03. I Relatori.

ART. 31.

Al comma 3, sopprimere le parole: all'ammontare dei ricavi e dei compensi.

31. 19. I Relatori.

ART. 32.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

32. 65. I Relatori.

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere le seguenti:

e-bis) al comma 6, all'alinea le parole: « Al concessionario » sono sostituite dalle seguenti: « All'agente della riscossione » ed alla lettera a) le parole: « il concessionario » sono sostituite dalle seguenti: « l'agente della riscossione »;

e-ter) al comma 7-bis le parole: « al concessionario » sono sostituite dalle seguenti: « all'agente della riscossione »;

32. 66. I Relatori.

ALLEGATO 2

DL 185/08: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. C. 1972 Governo.

NUOVE FORMULAZIONI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-*bis*. A partire dal primo gennaio 2009 per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7, nonché del comma 450 dell'articolo 2 della legge 244 del 2007, si applicano le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 144 comma 4 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385.

5-*ter*. Le sanzioni previste dal precedente comma vanno a incrementare il Fondo di solidarietà per la sospensione delle rate delle famiglie in difficoltà di cui all'articolo 1, comma 475 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

5-*quater*. Entro 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge il ministro dell'economia e delle Finanze, con proprio decreto, sottoposto al parere della Commissioni parlamentari competenti, emana il regolamento attuativo del Fondo di Solidarietà per la sospensione delle rate delle famiglie in difficoltà di cui all'articolo 1, comma 475 della legge 24 dicembre 2007 n. 244. »

2. 43. *(nuova formulazione)* Ceccuzzi, Fluvi, Carella, Causi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

13-*bis*. Nei contratti previsti dall'articolo 1842 del Codice civile, sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la

commissione di massimo scoperto e le clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelievo della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente.

13-*ter*. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono, a favore della banca una remunerazione dipendente dalla effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

13-*quater*. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni di cui ai commi 13-*bis* e 13-*ter* entro sessanta giorni dalla medesima data.

3. 104. *(nuova formulazione)* Alfano Gioacchino.

Dopo il comma 1, inserire il seguenti:

1-*bis*. « Il fondo per il credito per i nuovi nati » di cui al comma 1 è altresì integrato di ulteriori 13 milioni di euro per l'anno 2009 per la corresponsione di contributi in conto interessi in favore delle

famiglie di nuovi nati o bambini adottati nei medesimi anni che siano portatori di malattie rare, appositamente individuate dall'elenco di cui all'articolo 5 comma 1 lettera *b*) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124. In ogni caso, l'ammontare complessivo dei contributi non può eccedere il predetto limite di 13 milioni di euro per l'anno 2009. Al relativo onere, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante utilizzo del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Conseguentemente, all'articolo 19, comma 16, sostituire le parole: 14 milioni con le seguenti: 1 milione.

4. 7. (nuova formulazione) Ravetto.

Al comma 4, sostituire le parole: secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze di cui ai commi 2 e 3 con le seguenti: soddisfacendo le istanze delle piccole e medie imprese ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 18 aprile 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, e successivamente le istanze dei contribuenti che non posseggono tali requisiti.

6. 16. (nuova formulazione) Benamati.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. In favore delle regioni che hanno sottoscritto accordi in applicazione dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, può essere autorizzata, limitatamente all'anno 2008, con deliberazione del Consiglio dei ministri, su richiesta della Giunta regionale, l'erogazione, in proporzione all'effettiva manovra strutturale realizzata sul versante della spesa, sulla base dei dati del quarto trimestre 2008, da verificarsi da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti e del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei

livelli essenziali di assistenza, di cui rispettivamente agli articoli 9 e 12 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 marzo 2005, del maggior finanziamento condizionato alla verifica positiva degli adempimenti, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 8 della citata intesa del 23 marzo 2005, e dallo specifico accordo sottoscritto fra lo Stato e le singole regioni. L'autorizzazione di cui al presente comma può essere deliberata a condizione che la regione interessata abbia provveduto alla copertura del disavanzo sanitario residuo con risorse di bilancio idonee e congrue entro il termine del 31 dicembre 2008.

4-ter. Le somme erogate alla regione ai sensi del comma 4-bis si intendono erogate a titolo di anticipazione e sono oggetto di recupero, a valere su somme spettanti a qualsiasi titolo, qualora la regione interessata non attui il piano di rientro nella dimensione finanziaria stabilita nello stesso. Con deliberazione del Consiglio dei ministri sono stabiliti l'entità, i termini e le modalità del predetto recupero, in relazione al mancato raggiungimento degli obiettivi regionali.

4-quater. Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di programmazione sanitaria connessi anche all'attuazione dei piani di rientro dei disavanzi sanitari, con riferimento all'anno 2008, nelle regioni per le quali si è verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio economico-finanziario contenuti nello specifico piano di rientro dai disavanzi sanitari, di cui all'accordo sottoscritto, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, non si applicano le misure di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b), sesto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente all'importo corrispondente a quello per il quale la regione ha adottato, entro il 31 dicembre 2008, misure di copertura di bilancio idonee e congrue a conseguire l'equilibrio economico nel settore sanitario per il

medesimo anno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni.

6. 19. (nuova formulazione) Germanà.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per la definizione della posizione dei soggetti residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, numero 272 del 20 novembre 2002 e numero 16 del 21 gennaio 2003, di cui all'articolo 6-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto - legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201. Al relativo onere, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo di 45 milioni di euro per l'anno 2009, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

6. 21. (nuova formulazione) Franzoso.

Dopo l'articolo 8, inserire i seguenti:

Articolo 8-bis. 1. Dopo il comma 15-ter dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:

« 15-quater. All'atto dell'apertura della partita Iva da parte di una società o cittadino non comunitario, al fine di ga-

rantire gli eventuali versamenti di imposte e contributi dovuti nell'esercizio dell'attività, deve essere depositata una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Agenzia delle Entrate, per un importo non inferiore a diecimila euro. Tale garanzia fidejussoria sarà restituita all'atto della cessazione dell'attività e una volta eseguiti tutti i versamenti fiscali e contributivi dovuti dalla società o dalla persona fisica straniera ».

8. 04. (nuova formulazione) Bitonci, Fuggati, Bragantini, Forcolin, D'Amico, Simonetti, Polledri.

All'articolo 9 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: « individuati dall'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 »;

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Per effetto della previsione di cui al comma 1, i commi 139, 140 e 140-bis dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono abrogati ».

9. 26. (nuova formulazione) Fontana Vincenzo Antonio.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Per i soggetti promotori di trasmissioni televisive che si rivolgono al pubblico attraverso numeri telefonici a pagamento l'aliquota di cui al comma 1 è elevata al 35 per cento. ».

31. 20 (ex 4.06.) Polledri, Bitonci, Fuggati, Brigantini, Comaroli, Simonetti, D'Amico, Forcolin.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	45
SEDE REFERENTE:	
Norme in materia di cittadinanza. C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli e C. 1592 Cota (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	45
ALLEGATO 1 (<i>Documentazione consegnata dal Governo</i>)	47
Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione degli elettori disabili al voto domiciliare. C. 907 Bernardini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	46
ALLEGATO 2 (<i>Documentazione consegnata dal Governo</i>)	49
Istituzione del «Giorno della memoria delle vittime di Nassiriya e di tutti i militari e civili italiani caduti in missioni internazionali». Testo unificato C. 139 Ascierio e C. 549 Bertolini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	46

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 8 gennaio 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Giovedì 8 gennaio 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Nitto Francesco Palma e Michelino Davico.

La seduta comincia alle 14.35.

Norme in materia di cittadinanza.

C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli e C. 1592 Cota.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 dicembre 2008.

Il sottosegretario Nitto Francesco PALMA consegna agli atti della Commissione una nota (*vedi allegato 1*) recante i dati informativi richiesti nella precedente seduta dal deputato Zaccaria. Al riguardo, rileva che, in sintesi, per il riconoscimento della cittadinanza a seguito di matrimonio il termine legislativo di due anni, considerato perentorio dalla giurisprudenza

consolidata, è sostanzialmente rispettato, salvo nei casi di sospensione *ope legis* del procedimento; per il riconoscimento della cittadinanza per residenza, invece, il termine legislativo di due anni è considerato dalla giurisprudenza non perentorio e occorrono mediamente tre anni per l'espletamento delle pratiche.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione degli elettori disabili al voto domiciliare.
C. 907 Bernardini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 dicembre 2008.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che, come convenuto nella seduta del 4 dicembre 2008, con lettera del 9 dicembre 2008, indirizzata al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ha provveduto a richiedere al Governo, ai sensi del comma 5 dell'articolo 79 del regolamento, di trasmettere alla Commissione dati ed informazioni, eventualmente mediante la predisposizione di un'apposita relazione, sui punti più significativi del provvedimento in esame, con particolare riferimento alla individuazione dei possibili beneficiari delle disposizioni da esso recate, ai conseguenti oneri finanziari, nonché agli adempimenti regolamentari e amministrativi che il Governo ritiene necessari ai fini dell'applicazione della norma stessa. Come stabilito dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 9 dicembre 2008, ha inoltre richiesto al Governo che i predetti dati e informazioni fossero trasmessi alla Commissione entro la giornata di ieri, mercoledì 7 gennaio 2009. In tale data il

Ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso una nota del Ministero dell'interno, che è in distribuzione (*vedi allegato 2*).

Maurizio TURCO (PD), *relatore*, dichiara che è sua intenzione valutare, alla luce dei dati forniti dal Governo e in collaborazione con gli uffici, eventuali correttivi da apportare alla proposta di legge in esame in vista del suo miglioramento. Ricorda, poi, che lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri si è detto favorevole a che la misura a favore degli elettori disabili possa essere operativa fin dalle prossime elezioni.

Mario TASSONE (UdC), premesso di essere personalmente favorevole all'ampliamento della platea dei beneficiari dell'ammissione al voto domiciliare, ritiene che la questione di fondo sia comunque quella di individuare chiaramente tale platea.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione del «Giorno della memoria delle vittime di Nassiriya e di tutti i militari e civili italiani caduti in missioni internazionali».

Testo unificato C. 139 Ascierio e C. 549 Bertolini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 dicembre 2008.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che sul provvedimento in titolo non è ancora pervenuto il parere della VII Commissione, che ne ha comunque iniziato l'esame il 17 dicembre 2008. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO 1

Norme in materia di cittadinanza (C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli e C. 1592 Cota)

DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA DAL GOVERNO

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti avanzata dall'onorevole Zaccaria, si fa presente quanto segue.

Istanze di cittadinanza per matrimonio.

La legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'articolo 8 stabilisce che il procedimento di concessione della cittadinanza per matrimonio deve concludersi entro e non oltre il termine di due anni dalla data di presentazione della domanda. Tale termine è considerato perentorio per costante e consolidata giurisprudenza. L'articolo 6 della citata legge consente, infatti, solo nell'ipotesi di pendenza di un procedimento penale in cui il richiedente è imputato, di sospendere *ope legis* di detto termine fino alla conclusione del procedimento stesso, con l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza.

Pertanto, le istanze tese ad ottenere il nostro *status civitatis* vengono seguite con particolare attenzione, proprio in considerazione del fatto che il superamento del cennato termine perentorio – anche in presenza di elementi di pericolosità per la sicurezza dello Stato – non rende possibile il rigetto dell'istanza stessa.

Una migliore organizzazione del lavoro e una più efficace sinergia con i rappresentanti degli organismi di sicurezza hanno, tuttavia, consentito di concludere i procedimenti di attribuzione della cittadinanza *iure matrimonii* nei due anni prescritti dalla legge.

Istanze di cittadinanza per residenza.

Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362 il termine previsto per la conclusione del procedimento di concessione della cittadinanza per residenza è anch'esso fissato in due anni ma, per consolidato orientamento della giurisprudenza, tale termine non riveste, invece, carattere di perentorietà.

Il procedimento di concessione presenta un carattere di maggiore complessità rispetto al precedente, in quanto l'istruttoria è finalizzata a verificare sulla base di vari indici (reddito, stabilità dell'attività lavorativa, raggiungimento di un sufficiente grado di integrazione, assenza di motivi ostativi attinenti alla sicurezza e di precedenti penali) la coincidenza tra l'interesse del richiedente la cittadinanza e l'interesse pubblico.

A tal riguardo, particolarmente rilevante è il parere espresso dalla Prefettura di competenza sull'effettivo grado di integrazione e di conoscenza della lingua italiana, nonché della posizione socio-economica dell'interessato; requisiti, questi, che vengono verificati anche attraverso un colloquio cui viene invitato il richiedente la cittadinanza, ai sensi delle disposizioni contenute nelle disposizioni ministeriali del 23 dicembre 1994 e del 7 novembre 1996.

Peraltro, per quanto riguarda la situazione reddituale del richiedente, ove il

reddito, nei tre anni precedenti la presentazione dell'istanza, non risultasse sufficiente, ne viene richiesta all'interessato l'attualizzazione, secondo le norme recate dalla circolare del 5 gennaio 2007.

I tempi medi di conclusione del procedimento di cui trattasi si aggirano intorno ai tre anni, considerata anche la

sospensione dei termini derivante dall'applicazione dell'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, che, come noto, impone all'amministrazione di comunicare all'interessato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, dando, così, allo stesso la possibilità di formulare eventuali osservazioni.

ALLEGATO 2

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione degli elettori disabili al voto domiciliare (C. 907 Bernardini)

DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA DAL GOVERNO

La proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bernardini ed altri, recante « Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione degli elettori disabili al voto domiciliare » (A.C. n. 907) intende estendere il diritto al voto a domicilio agli elettori impossibilitati a spostarsi autonomamente dalla propria dimora.

Il decreto-legge n. 1/2006 attualmente prevede che il voto a domicilio sia raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione, con l'assistenza del segretario e di uno scrutatore. Tale disposizione, tuttavia, limita tale diritto esclusivamente agli elettori in « dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali » e ciò ha comportato, in occasione di ogni consultazione, l'ammissione al voto a domicilio di una categoria ben definita di cittadini.

Elezioni politiche 2006	465 elettori
Elezioni amministrative 2006	92 elettori
Referendum 2006	111 elettori
Elezioni politiche 2008	375 elettori

In sostanza, il requisito della stretta dipendenza da apparecchiature elettromedicali non ha consentito di ricomprendere negli aventi diritto al voto a domicilio i malati « terminali » o comunque assolutamente intrasportabili per le loro gravissime condizioni di salute. In ciò sembrerebbe

consistere la *ratio* dell'iniziativa parlamentare in argomento.

Si rileva che il generico riferimento, contenuto nell'atto parlamentare, agli elettori in una situazione di minorazione (prevista dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104) ed impossibilitati a spostarsi autonomamente dalla propria dimora per qualsiasi motivo finisce per ampliare eccessivamente la platea dei possibili destinatari della disposizione.

In base ai dati Istat del 2007 (riferiti all'anno 2005), i cittadini invalidi aventi diritto all'indennità di accompagnamento nell'intero territorio nazionale sono 2,2 milioni, mentre gli aventi diritto all'assistenza sanitaria domiciliare risultano essere oltre 400 mila.

Sempre in base ai dati Istat (indagine sulle *Condizioni di salute e il ricorso ai servizi sanitari del 2004-2005*) emerge che in Italia le persone con disabilità sono circa 2,8 milioni. Da tale indagine è, inoltre, possibile identificare 4 tipologie di disabilità:

1. confinamento individuale (costrizione a letto, su una sedia non a rotelle o in casa);
2. disabilità nelle funzioni (difficoltà nel vestirsi, nel lavarsi, nel mangiare);
3. disabilità nel movimento (difficoltà nel camminare, nel salire le scale, nel chinarsi, nel coricarsi, nel sedersi);
4. disabilità sensoriali (difficoltà a sentire, vedere o parlare).

Eventuali platee così vaste di possibili destinatari della norma comporterebbero oggettivi problemi nello svolgimento delle operazioni degli uffici elettorali di sezione; questi ultimi, infatti, sarebbero con ogni probabilità tenuti alla raccolta del voto a domicilio di un numero elevatissimo di elettori, in tal modo sguarnendo per molte ore l'organico dei componenti del seggio presenti nella sede dell'ufficio elettorale di sezione durante la votazione; il seggio cosiddetto « volante » per la raccolta del voto a domicilio, tra l'altro, dovrebbe spostarsi per molte ore da una casa all'altra, portando con sé numerose schede non votate, con connessi possibili problemi di ordine pubblico e di corretto esercizio di voto.

Per tali motivi, appare necessario contenere, così come avviene in altre nazioni, la platea dei destinatari della norma ad entità numeriche ridotte e chiaramente definite, così da garantire comunque il diritto al voto costituzionalmente tutelato per gli elettori effettivamente intrasportabili, ma, al contempo, continuare ad assicurare il regolare espletamento delle operazioni elettorali.

Inoltre, il riferimento a platee molto ampie (sul presupposto, ad esempio, dell'avvenuto accertamento dell'invalidità o dell'accompagnamento) comporterebbe, da un lato, l'ammissione al voto a domicilio di persone comunque in grado di recarsi presso il seggio e, dall'altro, la probabile esclusione da tale forma di voto degli elettori con patologie gravissime intervenute negli ultimi mesi e quindi in tempo non utile per il perfezionamento delle pratiche di accertamento della disabilità.

Si ricorda, in ogni caso, che l'ordinamento già appresta una serie di strumenti che agevolano il voto dei disabili, quali, ad esempio:

a) i servizi di trasporto pubblico organizzati dai comuni per il raggiungimento del seggio elettorale, ai sensi della legge n. 104 del 1992 e della legge n. 515 del 1993;

b) la possibilità per gli elettori degenti in ospedali e in luoghi di cura di essere

ammessi a esprimere il voto nel luogo di ricovero. Vengono, infatti, costituite sezioni elettorali ospedaliere in caso di strutture con almeno 200 posti-letto, seggi speciali per la raccolta del voto degli elettori degenti in strutture con almeno 100 e fino a 199 posti-letto, uffici distaccati di sezione « volanti » per la raccolta del voto degli elettori ricoverati in ospedali e case di cura minori (cioè con meno di 100 posti-letto);

c) la possibilità di votare nel luogo di ricovero sia dei degenti nelle case di riposo per anziani e nei cronici, sia dei tossicodipendenti ospitati presso comunità terapeutiche, purché abbiano al loro interno una struttura sanitaria anche di modesta portata, come un'infermeria;

d) la possibilità, per gli elettori non deambulanti, di votare tramite apposita attestazione sanitaria in sezione elettorale priva di barriere architettoniche;

e) l'utilizzazione del voto assistito per elettori fisicamente impediti nell'impressione autonoma del voto, i quali possono farsi aiutare nel voto da una persona di fiducia che entra con loro in cabina.

Tutti questi strumenti apprestati dall'ordinamento consentono già di garantire l'esercizio del diritto di voto a centinaia di migliaia di cittadini disabili in occasione delle consultazioni elettorali.

Pertanto, potrebbe ipotizzarsi una modifica normativa che assicuri — unitamente alle suddette misure agevolative e alla possibilità già offerta dalla legislazione vigente agli elettori aventi attualmente diritto al voto a domicilio — la possibilità di votare nella propria abitazione alle persone che si trovino nella condizione di effettiva intrasportabilità durante le votazioni.

Si propone, quindi, di provare a contenere la platea dei destinatari, al contempo assicurandosi, con apposito giudizio medico, dell'attuazione della grave situazione sanitaria che comporta l'intrasportabilità.

Potrebbe, pertanto, considerarsi opportuno, ad esempio, che la novella legislativa in esame coinvolga esclusivamente le persone affette da grave infermità – attestata da un certificato rilasciato da un funzionario medico della azienda sanitaria locale tra il 40° e il 20° giorno antecedente alla data della consultazione e con prognosi ulteriore (a far data da rilascio dello stesso certificato) di almeno di 60 giorni – che le rende assolutamente intrasportabili il giorno della votazione o trasportabili con consistente rischio di sensibile aggravamento dell'infermità stessa.

Per quanto concerne la valutazione dell'onere finanziario, si rappresenta che l'eventuale maggior spesa da porsi a carico dello Stato, con l'unica eccezione del referendum, è principalmente quello imputabile al rimborso degli oneri di eventuale trasporto dei componenti degli uffici di sezione al domicilio degli elettori ed il conseguente rientro al seggio elettorale.

Al riguardo, si può prendere a base di calcolo l'ipotetico numero di 15.000-30.000 unità di elettori interessati, che deve ritenersi dato assolutamente approssimativo, fluttuante e di difficile quantificazione, considerando:

1) l'estrema varietà delle situazioni sanitarie;

2) l'alto tasso di variabilità del numero delle domande che potrebbero essere effettivamente presentate, dipendendo tale dato anche della stessa volontà degli interessati, i quali, purtroppo, anche a causa delle loro condizioni fisiche e psichiche, potrebbero in parte non avere alcuna intenzione di partecipare al voto, neanche utilizzando la procedura domiciliare.

Ora – tenuto conto che il mezzo di trasporto sarebbe utilizzato solo per raggiungere gli elettori domiciliari più lontani e quindi non in tutte le sezioni interessate – può ipotizzarsi che siano coinvolte il 10 per cento delle sezioni elettorali totali; pertanto, si può quantificare in circa euro 100.000 il maggior onere da porre a carico dello Stato per ogni consultazione eletto-

rale nazionale (cifra così approssimativamente stimata sulla base di una media ipotetica di chilometri percorsi dagli automezzi comunali, per le sezioni interessate, moltiplicati per il prezzo attuale della benzina).

Viceversa, per quanto concerne lo svolgimento delle consultazioni referendarie, la quantificazione degli oneri di spesa comporta notevoli differenze.

A tale riguardo, si fa presente che l'ufficio elettorale di sezione per il referendum (diversamente da quanto previsto in tutte le altre consultazioni, dove i componenti del seggio sono 6) è composto da 5 membri (un presidente, tre scrutatori e un segretario).

Ora, tenuto conto che la legge (articolo 66, comma 2, del Testo Unico n. 361 del 1957) richiede durante lo svolgimento delle operazioni elettorali la costante presenza nel seggio di almeno 3 componenti sarebbe necessario prevedere l'aumento di uno scrutatore per le sezioni interessate a tale raccolta.

Analoga previsione è stabilita per i seggi nelle cui circoscrizioni esistano ospedali e case di cura con meno di 100 posti-letto per consentire la raccolta del voto dei ricoverati presso tali strutture (articolo 2 della legge n. 199 del 1978).

Ciò detto, nel caso in cui il numero degli aventi diritto al voto a domicilio si attesti a circa 15.000 unità, il maggior onere scaturante dalla nomina di un altro scrutatore può quantificarsi in circa euro 1.040.000 (cifra così stimata ipotizzando che sarebbero circa 10.000 le sezioni elettorali interessate dalla fattispecie e moltiplicando tale numero per l'importo di euro 104 dovuto agli scrutatori); ovviamente tale importo andrebbe raddoppiato, se venisse ipotizzato un numero di elettori domiciliari pari a 30.000 unità con un corrispondente aumento delle sezioni elettorali interessate a circa 20.000 (30 per cento del totale), con un onere, quindi, di euro 2.080.000. I suddetti oneri sono stimati per l'effettuazione di una consultazione referendaria a carattere nazionale.

Va, comunque, soggiunto che qualche risparmio di spesa potrebbe essere otteni-

bile attraverso la previsione, con apposita norma, della possibilità di fare votare alcuni degli elettori aventi diritto al voto a domicilio presso il seggio speciale più vicino; ciò potrebbe essere normativamente previsto in base a provvedimento della Commissione elettorale circondariale, su proposta dell'Ufficio elettorale. Quanto sopra, tra l'altro, potrebbe essere misura più che opportuna nei casi in cui vi siano uffici elettorali di sezione che debbano raccogliere il voto a domicilio di numerosi elettori.

Va evidenziato che lo spostamento dei componenti del seggio « volante » per la raccolta del voto a domicilio comporta per il personale interessato l'esposizione a rischio di infortuni, dipendenti dall'uso dei mezzi di trasporto, con conseguente necessità di valutare i costi di una eventuale copertura assicurativa.

In sintesi, l'onere, in via di larga massima, della proposta di ampliamento della

platea di elettori aventi diritto al voto a domicilio potrebbe oscillare tra euro 1.200.000 ed euro 2.000.000, in occasione di referendum, e euro 100.000 in occasione di ogni consultazione elettorale a carattere nazionale.

Restano poi da valutare le spese necessarie per il personale medico delle aziende sanitarie locali impegnato nelle visite a domicilio.

Infine, da un punto di vista tecnico-giuridico, si osserva che il comma 2 dell'articolo 1 della novella normativa in esame, sostituendo il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, introduce alcune disposizioni (in particolare, quelle contenute nella lettera *a*), II e III periodo) che appaiono non necessarie, in quanto riproducono norme già riportate nell'articolo 1, comma 6, dello stesso testo legislativo.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. C. 406 Contento, C. 1415 Governo, C. 1510 Tenaglia e C. 1555 Vietti (*Seguito esame e rinvio – Adozione di un testo base*) 53

SEDE CONSULTIVA:

DL 185/2008: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. C. 1972 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 54

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di violenza sessuale. C. 611 Caparini, C. 666 Lussana, C. 817 Angela Napoli, C. 924 Pollastrini, C. 688 Prestigiaco, C. 574 De Corato, C. 952 Pelino e C. 1424 Governo (*Seguito esame e rinvio*) 59

Disposizioni in materia di reati commessi per finalità di discriminazione o di odio fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. C. 1658 Concia e C. 1882 Di Pietro (*Seguito esame e rinvio*) 59

Disposizioni in materia di azione risarcitoria collettiva. C. 410 Contento, C. 1845 Di Pietro e C. 1824 Mantini (*Seguito esame e rinvio*) 59

AVVERTENZA 61

SEDE REFERENTE

Giovedì 8 gennaio 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.

C. 406 Contento, C. 1415 Governo, C. 1510 Tenaglia e C. 1555 Vietti.

(Seguito esame e rinvio – Adozione di un testo base).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 17 dicembre 2008.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, ricorda che nella giornata precedente si è concluso il ciclo di audizioni previsto per approfondire le diverse tematiche connesse alla riforma della disciplina delle intercettazioni. In particolare, sono stati sentiti il Procuratore nazionale antimafia, il Garante per la protezione dei dati personali, il Direttore centrale della polizia criminale nonché i rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati, dell'Organismo unitario dell'Avvocatura, dell'Associazione italiana giovani avvocati, dell'Unione delle camere penali italiane, della Federazione nazionale della stampa, del-

l'Ordine dei giornalisti e dell'Associazione italiana editori giornali.

Ritiene, quale relattrice dei provvedimenti in esame, che possa essere adottato come testo base il disegno di legge del Governo n. 1415. Si tratta di un testo che affronta in maniera sistematica, anche se naturalmente con scelte che possono non essere condivise da parte di alcuni gruppi, tutta la materia delle intercettazioni. Sulle parti eventualmente non condivise si potranno presentare emendamenti. Non sussistono, a suo parere, le condizioni per costituire un comitato ristretto volto alla predisposizione di un testo unificato, in quanto già vi è un testo in grado di essere la base per il lavoro successivo della Commissione.

Dichiara pertanto concluso l'esame preliminare e propone di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il disegno di legge C. 1415.

Donatella FERRANTI (PD) osserva che, in seguito alla lunga ed approfondita istruttoria svoltasi, sarebbe stato lecito ritenere che la Commissione, coerentemente, nominasse un Comitato ristretto per addivenire alla redazione di un testo unificato che fosse ampiamente condiviso. Sottolinea come il disegno di legge governativo, che si vorrebbe adottare quale testo base, non sia assolutamente condivisibile, soprattutto laddove prevede delle inaccettabili limitazioni al novero dei reati per i quali possono essere disposte le intercettazioni. Preannuncia quindi il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di adozione di testo base del relatore.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, rileva che il disegno di legge governativo, qualora adottato come testo base, potrà essere senz'altro migliorato nel corso dell'esame degli emendamenti.

Enrico COSTA (PdL) preannuncia, a nome del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta del relatore di adottare quale testo base il disegno di legge C. 1415 Governo. Nel replicare all'onorevole Ferranti, rileva che l'istruttoria legislativa è stata particolarmente complessa e che la

stessa ha avuto ad oggetto proprio il disegno di legge governativo, per cui appare del tutto coerente che sia quest'ultimo ad essere adottato quale testo base, ferma restando la possibilità di apportare miglioramenti in fase emendativa. Sottolinea quindi come il disegno di legge C. 1415 sia condivisibile, realizzando un equilibrato bilanciamento di tutti gli interessi coinvolti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di adottare quale testo base il disegno di legge C. 1415 Governo.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, in considerazione della particolare delicatezza e complessità del provvedimento, ritiene opportuno fissare un termine per la presentazione degli emendamenti che consenta ai commissari di analizzare in modo approfondito le problematiche emerse nel corso dell'istruttoria e di proporre le soluzioni più adeguate. Fissa quindi il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 16 di mercoledì 21 gennaio prossimo. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 8 gennaio 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 185/2008: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

C. 1972 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maurizio SCELLI (Pdl), *relatore*, in merito al provvedimento in esame, osserva quanto segue.

L'articolo 2 reca norme in materia di determinazione dei tassi di interesse sui contratti di mutuo bancario per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell'abitazione principale.

Il comma 5 stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2009, le banche che offrono alla clientela mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale devono assicurare la possibilità di stipulare tali contratti a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea. Il tasso complessivo applicato in tali contratti è in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte. Le banche sono tenute a osservare le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per assicurare adeguata pubblicità e trasparenza all'offerta di tali contratti e alle relative condizioni. Le banche trasmettono alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da questa indicate, segnalazioni statistiche periodiche sulle condizioni offerte e su numero e ammontare dei mutui stipulati.

Per quanto di competenza della Commissione Giustizia, il medesimo comma 5 punisce l'inosservanza delle disposizioni ivi recate e delle relative istruzioni applicative emanate dalla Banca d'Italia con la sanzione amministrativa pecuniaria, da lire cinque milioni a lire duecentocinquanta milioni, prevista all'articolo 144, comma 3 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (testo unico bancario). Si applica altresì la procedura sanzionatoria di cui all'articolo 145 dello stesso TUB.

I commi da 2 a 4 dell'articolo 14, modificano la disciplina che affida all'Agenzia del demanio la custodia, l'amministrazione e la gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento (articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi

che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE)

Secondo la relazione illustrativa, il sistema così creato si è rivelato rigido, in quanto impone il ricorso all'Agenzia del demanio anche nei casi in cui l'esiguo valore economico ovvero la natura della risorsa economica congelata consentirebbe il ricorso a modalità alternative di custodia e di gestione dei beni.

La nuova disciplina consente quindi di individuare modalità operative alternative per attuare il congelamento delle risorse economiche in applicazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, nonché, in determinati casi, di applicare gli articoli 70 e seguenti, 98 e 100 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, o l'articolo 56 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. Le richiamate norme riguardano, rispettivamente, le ipotesi e la disciplina dell'amministrazione straordinaria delle banche; l'amministrazione straordinaria della capogruppo; l'amministrazione straordinaria delle società del gruppo; l'amministrazione straordinaria e lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle SIM, delle società di gestione del risparmio e delle SICAV.

Il comma 5 dell'articolo 14, intervenendo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, dispone una integrazione dell'articolo 56 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (*legge Prodi-bis*).

Si prevede, in particolare, che le operazioni – previste dal commissario straordinario nel programma di salvataggio dell'impresa in stato di insolvenza – di cessione dei complessi aziendali o, per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, dei complessi di beni e contratti, in vista della liquidazione dei beni del cedente, non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti dell'articolo 2112 del codice civile.

Ricorda che l'articolo 2112 del codice civile prevede che in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario, stabilendo che il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Il cessionario è altresì tenuto in via di principio ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento.

L'articolo 16 prevede, tra l'altro, la soppressione di taluni adempimenti tributari.

Il comma 2, in particolare, abroga i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge n. 223 del 2006 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006), concernenti la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei corrispettivi giornalieri da parte delle imprese esercenti il commercio.

Il comma 33 dell'articolo 37 del citato decreto-legge stabiliva, per gli esercenti commercio al minuto e attività assimilate, l'obbligo di trasmettere per via telematica all'Agenzia delle entrate l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri ricavati dalla cessione di beni o dalla prestazione di servizi. Il comma 34, invece, rinviava ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione delle modalità tecniche e dei termini in base ai quali provvedere alla trasmissione telematica delle informazioni, stabilendo che l'esercente fosse comunque tenuto agli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi, nonché ad emettere la fattura in presenza di richiesta del cliente. Il comma 36 comminava una sanzione amministrativa pecuniaria, compresa tra i mille e i quattromila euro, per il mancato adempimento degli obblighi di cui ai precedenti commi 33 e 34.

Segnala altresì il comma 5 dell'articolo 16 del provvedimento in esame, che novella l'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, in tema di ravvedimento da parte del contribuente relativamente alle sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie. Il nuovo testo

stabilisce, in determinati casi e a determinate condizioni, che la sanzione amministrativa possa essere ridotta in misura maggiore rispetto a quanto previsto dalla disciplina previgente.

L'articolo 20 prevede l'individuazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di investimenti pubblici, ivi inclusi quelli di pubblica utilità, con particolare riferimento agli interventi programmati nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale, da assoggettare a procedure derogatorie. Si introducono disposizioni volte a velocizzare le procedure per la realizzazione dell'investimento ricorrendo, con il citato decreto, da un lato all'individuazione delle risorse finanziarie e alla fissazione di termini da rispettare per realizzazione dell'investimento stesso e, dall'altro, istituendo anche un commissario straordinario con il compito di vigilare su tutte le fasi dei procedimenti, con poteri di impulso e sostitutivi.

Il comma 8 delinea, per i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo in commento, una disciplina speciale per l'eventuale ricorso contro tali atti di fronte al giudice amministrativo. Si tratta, segnatamente, di un processo amministrativo speciale, caratterizzato da tempi più stretti e dal preminente interesse pubblico alla celere realizzazione dell'opera.

L'articolo 27 reca disposizioni varie in materia di accertamento dei tributi.

Segnala i commi da 5 a 7, che ampliano l'ambito applicativo di alcune misure cautelari previste dal decreto legislativo n. 472 del 1997, recante Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie.

In particolare, si estende l'applicazione delle misure cautelari dell'iscrizione di ipoteca e del sequestro conservativo previste dall'articolo 22 citato decreto legislativo n. 472 del 1997, anche ai tributi e ai relativi interessi vantati dagli uffici e dagli enti in base ai processi verbali di constatazione, oltre che ai soli crediti derivanti dalle sanzioni amministrative tributarie. Inoltre, ove sussista pericolo per la riscossione, dopo la notifica degli atti con i quali

vengono accertati maggiori tributi, le suddette disposizioni cautelari si applicano a tutti gli importi dovuti.

Segnala altresì il comma 18, che inasprisce le sanzioni amministrative per l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti: l'ammontare della sanzione va da un minimo del cento per cento ad un massimo del duecento per cento della misura dei crediti stessi.

L'articolo 28 interviene in materia di escussione delle garanzie prestate a favore della Pubblica amministrazione.

Il comma 1 prevede che tutte le pubbliche amministrazioni — quando creditrici di somme superiori a 250 milioni di euro garantite da fidejussioni e polizze fidejussorie a prima richiesta — trascorsi 30 giorni dal verificarsi di un evento determinante l'escussione, diano avvio alla procedura di riscossione della garanzia stessa. Le pubbliche amministrazioni inviteranno, quindi, il garante a versare l'importo garantito entro i successivi 30 giorni, precisando le motivazioni alla base della pretesa creditoria. Se il garante non adempie, seguirà l'ordinaria procedura esecutiva con l'iscrizione dei crediti al ruolo (in solido nei riguardi sia del garante che del debitore garantito) entro i successivi 30 giorni dallo spirare del termine di pagamento contenuto nell'invito.

E inoltre stabilito che in caso di inadempimento delle procedure di escussione da parte dei pubblici dipendenti, questi sono soggetti al giudizio di responsabilità davanti alla Corte dei conti (comma 2).

L'articolo 32 interviene in materia di riscossione.

Segnala, in particolare, i commi 5 e 6, che recano disposizioni in materia di transazione fiscale in sede di concordato preventivo, di cui all'articolo 182-ter della legge fallimentare.

Ricorda che per transazione fiscale, ai sensi dell'attuale formulazione della norma (articolo 182-ter, comma 1), si intende la possibilità di accompagnare al piano di concordato preventivo una proposta di pagamento, anche parziale, dei

tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria, anche se non iscritti a ruolo, con l'eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea.

Il comma 5, lettera a) modifica il comma 1 dell'articolo 182-ter, disponendo che nel piano di concordato preventivo possa essere formulata una proposta di pagamento dei tributi non solo in forma parziale, ma anche in forma dilazionata. Tale proposta di pagamento può, alla luce delle norme introdotte, concernere non solo i tributi, ma anche i contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori. Le disposizioni in tema di definizione delle posizioni debitorie in sede di concordato preventivo sono dunque estese anche ai debiti previdenziali.

Precisa, peraltro, che le norme introdotte dispongono, con riguardo all'imposta sul valore aggiunto, che la proposta possa prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento e non contemplare un pagamento parziale.

Dalla relazione illustrativa al decreto in esame si desume che la disposizione in esame sia stata redatta al fine di non contravvenire alle disposizioni comunitarie in materia di imposta sul valore aggiunto. Si specifica infatti che « la normativa Comunitaria vieta allo Stato membro di disporre una rinuncia generale, indiscriminata e preventiva al diritto di procedere ad accertamento e verifica. »

Infine, ai sensi del nuovo comma 1 dell'articolo 182-ter anche per il credito contributivo (oltre che per quello tributario), ove assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti dai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore, o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie ed altresì, alla luce delle novità introdotte con le norme in commento, degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

La lettera *b)* del comma 5 reca modifiche al secondo comma dell'articolo 182-ter, specificando che le procedure necessarie al perfezionamento della transazione sono compiute ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale.

Il comma 6 dispone che alla definizione delle modalità di applicazione, nonché dei criteri e delle condizioni di accettazione da parte degli enti previdenziali degli accordi sui crediti contributivi si provvede con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Manlio CONTENTO (Pdl) rileva come l'integrazione disposta dall'articolo 14, comma 5, volta ad escludere le conseguenze giuridiche previste dal codice civile alla cessione dei complessi aziendali o di beni e contratti, potrebbe più utilmente essere inserita all'articolo 63 del decreto legislativo n. 270 del 1999, disposizione specificamente destinata alla vendita di aziende in esercizio o subito dopo con l'introduzione di una ulteriore disposizione speciale. Ciò anche al fine di un miglior coordinamento sistematico.

In merito all'articolo 32, con riferimento alle modifiche relative all'istituto della transazione fiscale, evidenzia come la possibilità di dilazionare il pagamento dei tributi sia un'ipotesi opportuna soprattutto in reazione a quelle imposte, di rilievo comunitario, per le quali non pare possibile, da parte dello Stato, addivenire ad ipotesi conciliative.

Rileva, peraltro, la possibilità di correggere l'ultima parte della disposizione di cui al primo comma dell'articolo 183-ter, della legge fallimentare, cioè quella che impone un trattamento non differenziato dagli altri creditori nel caso in cui il credito tributario o contributivo abbia natura chirografaria. L'attuale formulazione,

infatti, non tiene conto della possibilità di suddivisione in classi dei creditori secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei. In tal caso, infatti, il credito tributario o contributivo potrebbe utilmente essere assoggettato alle regole stabilite per una classe omogenea. L'attuale disposizione non chiarisce se, in tali casi, il trattamento di tali crediti possa essere differenziato come suggerirebbe il buon senso e il favore per l'esito della procedura concordataria. Se, poi, il timore fosse quello di attribuire ai crediti chirografari dello Stato un trattamento peggiore, basterebbe correggere la disposizione in esame aggiungendo, alla fine del periodo, la previsione che, in caso di suddivisione in classi, a tali crediti deve essere sempre assicurato il trattamento di maggior favore.

Rileva, infine, l'opportunità di rivedere, anche alla luce del dibattito sul federalismo fiscale, le disposizioni che disciplinano l'istituto del privilegio per i tributi locali, molti dei quali risultano esclusi da esso con conseguenti situazioni di svantaggio per molti enti locali coinvolti nel fallimento di imprese che hanno sede nel territorio o nel contesto nel quale si verifica il presupposto di imposta.

Nessun altro di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Giovedì 8 gennaio 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni in materia di violenza sessuale.

C. 611 Caparini, C. 666 Lussana, C. 817 Angela Napoli, C. 924 Pollastrini, C. 688 Prestigiacomio, C. 574 De Corato, C. 952 Pelino e C. 1424 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 novembre 2008.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che il 25 novembre scorso il relatore ha presentato una proposta di testo unificato con il quale si è predisposta una nuova disciplina dei reati di violenza sessuale che possa costituire un punto di partenza per arrivare alla formulazione di un testo che sia il più possibile condiviso.

Angela NAPOLI (Pdl) rileva che il testo unificato proposto dal relatore ha il pregio di aver tenuto conto di molti dei rilevanti emersi nel corso della discussione. Tuttavia, nonostante gli intenti del relatore siano pregevoli e condivisibili, ritiene che quel testo porterebbe ad un appesantimento del codice penale al quale non farebbe riscontro un sostanziale miglioramento del livello di tutela. Poiché la disciplina vigente appare nel complesso condivisibile e ben strutturata, ritiene che sarebbe preferibile intervenire con un semplice aumento delle pene minime, senza aggiungere ulteriori disposizioni al codice penale.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di reati commessi per finalità di discriminazione o di odio fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere.

C. 1658 Concia e C. 1882 Di Pietro.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 16 dicembre 2008.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta il relatore ha presentato una proposta di testo unificato al fine di sottoporre alla Commissione una soluzione diversa rispetto a quella prevista nelle proposte di legge abbinata, volta a colpire le condotte omofobiche senza tuttavia modificare la legge Mancino. Tale scelta è stata motivata dal relatore alla luce delle obiezioni mosse da rappresentanti di gruppi di maggioranza in merito all'opportunità di introdurre nell'ordinamento un reato diretto a punire direttamente gli atti di discriminazione per l'orientamento sessuale o l'identità di genere, così come avverrebbe qualora si modificasse la legge Mancino.

Avverte che la prossima settimana, secondo quanto concordato nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, saranno sentiti il professor Mauro Ronco, ordinario di diritto penale presso l'Università di Padova, e la professoressa Diletta Tega, coautrice per il 2008 del *report* sull'omofobia in Italia, in qualità di *Junior expert* per l'Agenzia europea per i diritti fondamentali di Vienna.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di azione risarcitoria collettiva.

C. 410 Contento, C. 1845 Di Pietro e C. 1824 Mantini.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 dicembre 2008.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che l'articolo 19 del decreto-legge n. 207 del 30 dicembre 2008 (cosiddetto decreto milleproroghe) ha prorogato di ulteriori 6 mesi il termine, fissato al 1° gennaio 2009, entro il quale sarebbe dovuta entrare in vigore la nuova disciplina dell'azione collettiva risarcitoria. Ricorda che proprio su

tale questione la Commissione Giustizia il 18 dicembre scorso ha approvato una risoluzione dell'onorevole Lo Presti, relatore delle proposte di legge in esame. Tale risoluzione in premessa contiene anche un auspicio circa l'intenzione del Governo di adottare le proprie iniziative legislative in materia presso la Camera dei deputati, anziché presso il Senato come invece in precedenza annunciato. Ricorda altresì che nella seduta del 4 dicembre scorso il relatore ha presentato una proposta di testo unificato.

Il Sottosegretario Giacomo CALIENDO fa presente che il 23 dicembre scorso il Governo ha presentato al Senato emendamento in tema di *class action* al provvedimento n. 1195. Tale intervento rappresenta un adeguato punto di equilibrio tra l'esigenza di efficace tutela dei consumatori e quella di garanzia per le imprese. Più nel dettaglio, le linee fondamentali del provvedimento prevedono: l'estensione della legittimazione ad agire a tutti i cittadini-consumatori, sia direttamente sia mediante un'associazione a cui si dà mandato; la possibilità di utilizzare l'azione anche per la tutela delle situazioni di danno seriale, causato da pratiche commerciali scorrette o comportamenti non concorrenziali; la razionalizzazione e la semplificazione del relativo procedimento giudiziario, anche in riferimento alla fase di liquidazione del danno; il rafforzamento delle forme di pubblicità dell'azione proposta; l'azione può essere esercitata solo con riguardo agli illeciti compiuti successivamente al 30 giugno 2008, data di entrata in vigore della prima versione della normativa predisposta nella precedente legislatura. Tale termine, inoltre, è finalizzato a consentire agli uffici giudiziari di attuare le misure organizzative necessarie per la gestione del contenzioso. Ricorda quindi che l'emendamento in questione era stato già annunciato in sede di proroga al 30 giugno 2009, contenuta nel decreto legge n. 112 del 2008, del termine di entrata in vigore della disciplina della *class action*

di cui all'articolo 140-*bis* del codice del consumo.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, pur prendendo atto di quanto dichiarato dal rappresentante del Governo, ritiene che la Commissione comunque debba proseguire l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno.

Antonino LO PRESTI (PdL), *relatore*, condivide l'opportunità che la Commissione prosegua l'esame dei provvedimenti. Anche in considerazione del fatto che la disciplina contenuta nell'emendamento presentato dal Governo appare per molti aspetti analoga a quella del provvedimento in esame, auspica che il Governo non insista nel voler esaminare la disciplina dell'azione collettiva presso l'altro ramo del Parlamento e che pertanto ritiri l'emendamento in questione. Ciò consentirebbe a questa Commissione di proseguire l'esame del provvedimento, in linea di continuità rispetto ai lavori svoltisi nella precedente legislatura e, più in generale, di svolgere un ampio dibattito parlamentare su un istituto delicatissimo che, se male calibrato, potrebbe produrre effetti devastanti su un'economia peraltro già in crisi. Ritiene conclusivamente che sia necessario addivenire in tempi brevi all'adozione di un testo base.

Lanfranco TENAGLIA (PD) rileva che l'istituto dell'azione collettiva è fondamentale per l'attuazione di alcuni diritti primari dei cittadini e che non si debba procrastinare l'entrata in vigore della disciplina di cui all'articolo 140-*bis* del codice del consumo, che appare complessivamente equilibrata e condivisibile, per quanto migliorabile sotto taluni profili. In particolare, suscita più di una perplessità la non retroattività della predetta disciplina.

Sottolinea che la disciplina dell'articolo 140-*bis* è stata prorogata due volte. La prima proroga è stata motivata da esigenze di organizzazione degli uffici giudi-

ziari, data la necessità di far fronte allo specifico carico giudiziario che deriverebbe dall'introduzione nell'ordinamento di questo nuovo istituto. La seconda proroga, al contrario, non appare altrettanto comprensibile.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute.

C. 1090 Vietti.

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	62
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 8 gennaio 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito
dalle 9 alle 9.10.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	63
SEDE CONSULTIVA:	
Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. C. 1972 Governo. (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>) .	63
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	70
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale di rappresentanti dell'Istituto «Luigi Sturzo» su questioni inerenti l'attività e la gestione dell'Istituto	69

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 8 gennaio 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 8 gennaio 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 14.15.

Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

C. 1972 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, ricorda che il decreto-legge n. 185 del 2008 contiene disposizioni varie che prevedono misure per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. Sottolinea, in particolare che, riguardano la competenza della VII Commissione gli articoli 17, 22 comma 3 e 34. Sottolinea, in particolare, che il comma 1 dell'articolo 17 introduce una misura agevolativa diretta a favorire il rientro in Italia di docenti e ricercatori che operano all'estero. In particolare, si stabilisce che i redditi di lavoro dipendente o autonomo dei medesimi ricercatori sono imponibili per il 10 per cento del loro ammontare, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta, ai fini dell'IRAP. Rileva che una analoga disposizione – limitata ai soli ricercatori – era

prevista dall'articolo 3 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003. Con la circolare n. 22/E dell'Agenzia delle entrate dell'8 giugno 2004 sono stati forniti chiarimenti per l'applicazione di tale disposizione. Aggiunge che in base al primo periodo dell'articolo in esame, l'agevolazione può essere fruita dai docenti e ricercatori che dal 29 novembre 2008 (data di entrata in vigore del decreto-legge) o in uno dei cinque anni solari successivi (sino al 31 dicembre 2013) iniziano a svolgere la loro attività in Italia, e conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Per quanto riguarda il requisito della residenza fiscale nel territorio dello Stato, ricorda che si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, per cui, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. In sostanza, le agevolazioni in questione non spettano qualora l'attività sia resa in Italia per un periodo inferiore a 183 giorni nell'anno. Segnala che per accedere all'agevolazione, i ricercatori in questione devono: essere in possesso di titolo di studio universitario o equiparato; essere residenti all'estero non occasionalmente; aver svolto documentata attività di ricerca o docenza presso università o centri di ricerca pubblici o privati all'estero per non meno di 2 anni. La disposizione in esame non precisa, peraltro, i criteri e le modalità per la determinazione e la documentazione dell'attività di ricerca. L'agevolazione, in mancanza di ulteriori specificazioni, sembra quindi applicabile non solo al cittadino italiano, ma anche al soggetto estero che decida di prestare la sua attività nel Paese, divenendo fiscalmente residente in Italia. Precisa che l'agevolazione consiste nella imponibilità dei redditi di lavoro dipendente o autonomo dei docenti e ricercatori

in possesso dei richiamati requisiti soltanto nella misura del 10 per cento del loro ammontare, ai fini delle imposte dirette, e nella esclusione dei medesimi redditi dalla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). L'incentivo si applica nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi di imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.

Evidenzia che il comma 2 dell'articolo 17 reca una norma di interpretazione autentica delle disposizioni previste all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006), come modificati dall'articolo 1, comma 66 della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007) in tema di incentivi fiscali alla ricerca. Ricorda che i commi da 280 a 283 della legge finanziaria per il 2007 hanno disposto la concessione di un credito d'imposta per gli investimenti ed i costi sostenuti dalle imprese per la ricerca e l'innovazione. In particolare, il comma 280, come modificato, ha previsto che tale credito d'imposta sia concesso per tre anni, a decorrere dal periodo d'imposta 2007 e fino al periodo d'imposta 2009, nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo. Tale misura è incrementata al 40 per cento (15 per cento nel testo originario) nel caso che tali costi siano sostenuti dalle imprese a seguito di contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca. Il comma 281 ha fissato un limite massimo di importo su cui applicare il credito d'imposta, prevedendo che i costi su cui calcolare il credito non possano, in ogni caso, superare l'importo di 50 milioni di euro (15 milioni nel testo originario) per ciascun periodo d'imposta. Nel comma 282 sono indicate le modalità applicative per fruire del credito. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi ma esso: non concorre alla formazione del reddito; non concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Ri-

corda che in attuazione del comma 283 è stato emanato il decreto interministeriale 28 marzo 2008, n. 76 (Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze), recante il Regolamento concernente disposizioni per l'adempimento degli obblighi di comunicazione a carico delle imprese, per le modalità di accertamento e verifica delle spese per il credito d'imposta inerente le attività di ricerca e di sviluppo. La disposizione in esame stabilisce quindi che le richiamate norme si interpretano nel senso che il credito d'imposta ivi previsto spetta anche alle ricerche effettuate in Italia su incarico di un committente estero, purché quest'ultimo sia residente o localizzato in Stati o territori che sono inclusi nella lista degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana, contenuta nel decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996.

Precisa che il comma 3 dell'articolo 22, altra disposizione di competenza della Commissione, autorizza invece il Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini della costituzione della Società di gestione prevista per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dell'Expo Milano 2015, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2008, a compiere qualsiasi atto necessario per la costituzione della società, ivi compresa la sottoscrizione della quota di propria competenza del capitale sociale iniziale della Società, pari a 48 mila euro. Segnala che il testo del comma 3 reca erroneamente la data del 23 ottobre anziché del 22 ottobre come pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 novembre 2008, n. 277. È quindi previsto che all'onere di 48 mila euro per il 2008 si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'eco-

nomia e delle finanze per l'anno 2008, utilizzando parzialmente allo scopo l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Ricorda che la società Fin-tecna S.p.a. è delegata al conferimento delle somme della quota di capitale della costituenda Società, che saranno successivamente rimborsate dal Ministero dell'economia e delle finanze, a valere sulle suddette risorse del Fondo speciale di parte corrente. Aggiunge che, come è noto, il 31 marzo 2008 a Parigi, i Paesi membri del BIE hanno scelto Milano come sede dell'edizione 2015 dell'Expo, preferendola all'unica concorrente, la città turca di Smirne. L'Esposizione, che è intitolata Nutrire il pianeta:energia per la vita, si svolgerà a Milano dal 1° maggio al 31 ottobre 2015. Tra gli obiettivi quello di dare visibilità alla tradizione, alla creatività e all'innovazione nel settore dell'alimentazione, raccogliendo tematiche già sviluppate da precedenti edizioni e riproponendole alla luce dei nuovi scenari globali, al centro dei quali c'è il tema del diritto ad un'alimentazione sana, sicura e sufficiente per tutto il Pianeta. L'Expo 2015 di Milano è stata dichiarata «grande evento» con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 agosto 2007, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge n. 343/2001. Nelle premesse di tale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la citata dichiarazione viene motivata, tra l'altro, alla luce della «particolare complessità organizzativa dell'evento sotto il profilo della sicurezza, dell'ordine pubblico, della mobilità, della ricezione alberghiera, per la quale dovranno essere attuati interventi infrastrutturali e predisposte strutture ricettive adeguate o riconvertite le strutture esistenti, anche ai fini dell'accoglienza e dell'assistenza sanitaria». Successivamente è stata emanata l'OPCM 18 ottobre 2007, n. 3623, con la quale, tra l'altro, si è provveduto alla nomina del sindaco del comune di Milano a Commissario delegato per la predisposizione degli interventi necessari alla migliore presentazione della candidatura

della Città di Milano quale sede del grande evento « Expo 2015 » e ne sono stati definiti i compiti.

Quanto all'articolo 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge n. 343/2001, ricorda che esso ha esteso il campo di applicazione previsto per la dichiarazione dello stato di emergenza, includendovi anche la dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile, diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza (articolo 2, comma 1, lettera *c*) della legge n. 225). Da ultimo, ricorda che il comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 112 del 2008 ha previsto le seguenti autorizzazioni di spesa per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015 in attuazione dell'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal governo italiano nei confronti del *Bureau International des Expositions* (BIE): 2009: 30 milioni di euro; 2010: 45 milioni di euro; 2011: 59 milioni di euro; 2012: 223 milioni di euro; 2013: 564 milioni di euro; 2014: 445 milioni di euro; 2015: 120 milioni di euro; Totale: 1.486 milioni di euro. Ai sensi del comma 2, del medesimo articolo 14 per i fini di cui al comma 1, il Sindaco di Milano pro-tempore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è nominato Commissario straordinario del Governo per l'attività preparatoria urgente. Viene altresì prevista l'emanazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Presidente della Regione Lombardia e i rappresentanti degli enti locali interessati, volto alla: istituzione degli organismi per la gestione delle attività, compresa la previsione di un tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovra regionali presieduto dal Presidente della Regione Lombardia pro-tempore; fissazione dei criteri di ripartizione e delle modalità di erogazione dei finanziamenti. Ricorda quindi che il decreto del Presidente del Consiglio di ministri del 22 ottobre 2008 recante Interventi necessari

per la realizzazione dell'Expo Milano 2015 ha quindi istituito gli organi di seguito indicati che provvedono a porre in essere, secondo le rispettive competenze, tutti gli interventi necessari per la realizzazione dell'Expo, vale a dire le opere essenziali e le attività di organizzazione e di gestione dell'evento (tali opere sono quindi indicate analiticamente nell'allegato 1 al decreto), nonché le opere connesse (descritte nell'allegato 2), secondo quanto previsto nel dossier di candidatura approvato dal BIE. Sono quindi istituiti: il Commissario straordinario delegato (COSDE), con compiti di vigilanza e impulso sull'organizzazione di Expo Milano 2015 e sulla tempestiva realizzazione delle opere essenziali, infrastrutturali e dei servizi, indicate nel dossier di candidatura, nonché funzioni di vigilanza sulle opere connesse (articolo 2); la Commissione di coordinamento (COEM), presieduta dal COSDE e composta dai livelli istituzionali sociali, culturali e produttivi interessati dall'evento ed individuati con atto del COSDE, d'intesa con gli stessi interessati; la Commissione costituisce sede di coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti, al fine di assicurare il raccordo e la coerenza ottimali tra le diverse attività di organizzazione e gestione dell'evento nonché di garantire la rispondenza delle fasi attuative al progetto di cui al dossier di candidatura approvato dal BIE (articolo 3); la Società di gestione Expo Milano 2015 S.p.A. (SOGE) che svolge tutte le attività utili od opportune ai fini della realizzazione dell'evento. Soci della SOGE sono il Ministero dell'economia e delle finanze, il comune di Milano, la regione Lombardia, la provincia di Milano e la Camera di commercio di Milano. Possono inoltre aderire altri enti locali o enti pubblici, previa definizione della rispettiva quota di partecipazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. La SOGE, disciplinata secondo le norme del diritto privato, redige, tra l'altro, il piano finanziario dettagliato delle opere essenziali, nel rispetto di quanto riportato nel dossier di candidatura; è direttamente assegnataria dei finanziamenti pubblici; redige, alla

chiusura dell'evento, un rendiconto finanziario, sottoposto all'approvazione del Ministero dell'economia; stipula i contratti di gestione operativa dell'evento e ne acquisisce i proventi (articolo 4); il Tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovra regionali, presieduto dal Presidente della Regione Lombardia, con compiti di programmazione e realizzazione degli interventi ed attività regionali e sovra regionali relativi alle opere connesse, riguardanti aree diverse da quelle concernenti il sito Expo 2015 come indicato nel dossier di candidatura approvato dal BIE (articolo 5). Aggiunge infine che Fintecna (Finanziaria per i Settori Industriale e dei Servizi S.p.A) S.p.a è società interamente partecipata del Ministero dell'economia e delle finanze. L'oggetto sociale della società consiste, tra l'altro, nell'assunzione, gestione e dismissione di partecipazioni in Società o Enti in genere, compresi quelli in liquidazione, operanti in Italia ed all'Estero nei settori industriale, immobiliare e dei servizi, nonché il compimento di attività di servizio connessa alla gestione di società, enti e aziende in genere, anche afferente a processi di liquidazione. A tal fine, la Società può curare il coordinamento tecnico e finanziario delle Società ed Enti sui partecipa, attraverso l'assistenza finanziaria degli stessi, prestando fidejussioni e ogni altra forma di garanzia a Società ed Enti partecipati e non.

Sottolinea quindi che l'articolo 34 prevede invece un'ulteriore proroga, per il 2009, del finanziamento delle attività volte a favorire la stabilizzazione occupazionale dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici, di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001), autorizzando all'uopo la spesa di 110 milioni di euro. Ricorda che l'articolo 78, comma 31, della legge n. 388/2000 ha dettato disposizioni per favorire la stabilizzazione occupazionale dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici. La stabilizzazione è stata attuata mediante la terziarizzazione (ovvero l'affidamento al-

l'esterno) di alcune attività, attraverso procedure definite mediante decreto del Ministro della pubblica istruzione (attualmente dell'istruzione, dell'università e della ricerca), di concerto con i Ministri del lavoro (attualmente del lavoro, della salute e delle politiche sociali) e del tesoro (attualmente dell'economia e delle finanze), assicurando la trasparenza e la competitività degli affidamenti. Inoltre, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2000, espressamente richiamato, appositi decreti interministeriali possono prevedere misure finalizzate alla stabilizzazione occupazionale esterna dei soggetti che hanno svolto attività di lavori socialmente utili sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero del lavoro e le amministrazioni pubbliche aventi competenze interregionali. Per la realizzazione delle misure in esame è stata stanziata una somma di euro 148.223.130,04 (lire 287 miliardi) per l'anno 2001 e di euro 296.962.716,98 (lire 575 miliardi) per l'anno 2002, finanziamento successivamente prorogato più volte. Ricorda in particolare, per il 2003 dall'articolo 50, comma 7, della legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289 del 2002), con uno stanziamento pari a 295 milioni di euro; per il 2004 dall'articolo 3, comma 93, della legge finanziaria per il 2004 (legge n. 350 del 2003), con uno stanziamento pari a 375 milioni di euro; per il 2005 dall'articolo 1, comma 126, della legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311 del 2004), con uno stanziamento di 375 milioni di euro; per il triennio 2006-2008 dall'articolo 1, comma 245, della legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266 del 2005), con uno stanziamento annuo di 370 milioni di euro.

Presenta quindi una proposta di parere con condizioni, che illustra (*vedi allegato*).

Alessandra SIRAGUSA (PD) rileva che l'articolo 34 del provvedimento in esame stanZIA una somma insufficiente ai fini della stabilizzazione dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici per il 2009. Sarebbe necessario prevedere invece un finanziamento molto

più elevato, al fine di garantire il mantenimento del posto di lavoro per tutti i dipendenti in questione; con le risorse a disposizione sarà infatti possibile risolvere la situazione solo di una parte dei lavoratori in questione, creando pertanto una disparità di trattamento tra quanti beneficeranno della misura prevista dall'articolo in questione e quanti invece non potranno beneficiarne. Ricorda, inoltre, che il provvedimento in esame non contiene misure veramente efficaci per risolvere i problemi delle famiglie italiane, sottolineando in particolare che a fronte della grave crisi dei consumi e della situazione di molte imprese, sarebbe stato necessario prevedere interventi proprio in favore delle famiglie e delle imprese, mentre il provvedimento tralascia completamente di intervenire su questi aspetti. Segnala, infine, che presso le Commissioni competenti in materia sono già stati presentati da parte del gruppo del Partito Democratico emendamenti volti ad aumentare le risorse a favore degli LSU scuola, oltre che a favore delle emergenze economiche che il Paese deve affrontare.

Manuela GHIZZONI (PD) preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere presentata dal relatore. Il provvedimento non contiene nessuna misura veramente efficace al fine di risolvere la crisi economica del Paese, riuscendo addirittura « fare cassa ». Ricorda che il Partito Democratico ha presentato presso le Commissioni di merito emendamenti migliorativi del provvedimento e auspica pertanto che tali emendamenti possano venire approvati. Sottolinea, inoltre, che nella relazione sul provvedimento in esame non si fa cenno minimamente alla questione del credito d'imposta per la ricerca che invece riveste profili di competenza anche della VII Commissione, rilevando in particolare che il nuovo meccanismo introdotto per il credito d'imposta per la ricerca è assolutamente peggiorativo rispetto a quello attualmente esistente.

Emerenzio BARBIERI (Pdl), *relatore*, ricorda che nelle due legislature precedenti si era battuto affinché le Commissioni in sede consultiva non fossero solo competenti a valutare le parti di competenza. Ricorda inoltre che il decreto in esame contiene provvedimenti importanti e che si sarebbe aspettato che l'opposizione avesse dato un giudizio positivo almeno sulla prima condizione della proposta di parere, che è importante perché va nella direzione che è stata sempre tenuta presente dalla minoranza nelle scorse legislature. Sottolinea, inoltre, che la questione posta dalla collega Siragusa riguarda le Commissioni bilancio e lavoro e che quindi tale questione pur essendo rilevante non può essere affrontata direttamente in Commissione.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere presentata, giudicando negativamente il metodo adottato ancora una volta per l'esame dei provvedimenti da parte della Commissione, metodo che comprime eccessivamente gli spazi di esame. Nel merito, specifica che il provvedimento non dà risposte concrete sulla crisi economica, rilevando altresì che il rientro dei ricercatori dall'estero non è una misura sufficiente, in quanto occorre più in generale dare risposte più complessive ai problemi della ricerca in Italia, prevedendo finanziamenti appositi.

Paola GOISIS (LNP) preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere presentata, rilevando in particolare che la prima delle due condizioni della proposta di parere è particolarmente importante.

Antonio PALMIERI (Pdl) preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Valentina APREA, *presidente*, sottolinea che le misure previste dal provvedimento, pur non risolvendo tutti i problemi del settore contengono senz'altro soluzioni importanti.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizioni del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 8 gennaio 2009.

Audizione informale di rappresentanti dell'Istituto «Luigi Sturzo» su questioni inerenti l'attività e la gestione dell'Istituto.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.30.

ALLEGATO

Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale – C. 1972 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione cultura, scienza e istruzione,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 185 del 2008 recante misure per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;

rilevato che il comma 1 dell'articolo 17, che introduce una misura agevolativa diretta a favorire il rientro in Italia di docenti e ricercatori che operano all'estero, prevede che uno dei requisiti per accedere a tale misura sia l'aver svolto documentata attività di ricerca o docenza presso università o centri di ricerca pubblici o privati all'estero per non meno di 2 anni, senza precisare i criteri e le modalità per la determinazione e la documentazione di tale attività di ricerca;

sottolineato che nel comma 3 dell'articolo 22, che autorizza invece il Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini della costituzione della Società di gestione prevista per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dell'Expo Milano 2015, di cui al decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2008, a compiere qualsiasi atto necessario per la costituzione della società, ivi compresa la sottoscrizione della quota di propria competenza del capitale sociale iniziale della Società, pari a 48 mila euro, si fa riferimento erroneamente al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2008 invece che a quello del 22 ottobre 2008;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) con riferimento al comma 1 dell'articolo 17, appare necessario precisare i criteri e le modalità per la determinazione e la documentazione dell'attività di ricerca prevista come requisito per la concessione della misura agevolativa di cui medesimo comma 1 dell'articolo 17;

2) all'articolo 22, comma 3, appare necessario sostituire il riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2008 con quello al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2008.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Guido Bertolaso, sulle questioni connesse agli eventi sismici registrati il 23 dicembre 2008 che hanno interessato la zona dell'Appennino settentrionale (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	71
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:	
Predisposizione del programma dei lavori per il periodo gennaio-febbraio 2009	71

AUDIZIONI

Giovedì 8 gennaio 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Guido Bertolaso.

La seduta comincia alle 8.40.

Audizione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Guido Bertolaso, sulle questioni connesse agli eventi sismici registrati il 23 dicembre 2008 che hanno interessato la zona dell'Appennino settentrionale.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Il sottosegretario Guido BERTOLASO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Mauro

LIBÈ (UdC), Carmen MOTTA (PD), Maino MARCHI (PD), Ermete REALACCI (PD), Fabio RAINERI (LNP) e Tommaso FOTI (PdL).

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, svolge, infine, alcune considerazioni conclusive sui temi oggetto dell'audizione.

Il sottosegretario Guido BERTOLASO fornisce ulteriori precisazioni in ordine alle questioni poste dai deputati intervenuti.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ringrazia il sottosegretario e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.50.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 8 gennaio 2009.

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo gennaio-febbraio 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.50 alle 10.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. C. 1972 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	72
ALLEGATO 1 (<i>Nuova proposta di parere</i>)	76
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	78
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	75

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 8 gennaio 2009. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Ugo Martinat.

La seduta comincia alle 14.10.

Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

C. 1972 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 dicembre 2008.

Andrea GIBELLI, *presidente*, ricorda che a conclusione dell'esame preliminare, nella seduta dello scorso 18 dicembre la Commissione aveva convenuto sull'opportunità di rinviare la votazione del parere

per acquisire ulteriori elementi in particolare sull'articolo 3, anche in considerazione delle dichiarazioni del Governo relative alla possibilità di modificare le disposizioni relative alla riforma del mercato elettrico. Il collega relatore ha predisposto un'ulteriore proposta di parere che tenta di recepire gli elementi critici emersi nel corso del dibattito, pur nell'oggettiva difficoltà di conoscere le proposte di modifica del Governo sulla materia, dato che nessun emendamento è stato ancora formalizzato nelle Commissioni di merito V e VI. Peraltro, rileva che la X Commissione è in qualche modo vincolata ad esprimersi nella giornata odierna poiché l'inizio della discussione generale in Aula del decreto n. 185 è previsto per lunedì 12 gennaio. Dà quindi la parola al relatore, collega Fava.

Giovanni FAVA (LNP), *relatore*, illustra la nuova proposta di parere (*vedi allegato 1*) ritenendo che essa cerca validamente di venire incontro alle varie esigenze formulate nel corso del dibattito e che urgente sia la sua approvazione al fine di formulare alle Commissioni competenti in sede refe-

rente gli indirizzi della nostra Commissione su parti rilevati del decreto in esame. Si augura che il dibattito odierno non aggravi ulteriori richieste che possano eccessivamente modificare il lavoro fin qui svolto.

Il sottosegretario per lo sviluppo Ugo MARTINAT esprime la posizione favorevole del Governo sulla proposta di parere del relatore, per quanto, in relazione alla lettera *b*), ritiene che la competenza relativa all'integrazione delle risorse ivi prevista riguardi sostanzialmente il Ministero dell'economia.

Gianluca BENAMATI (PD), rassicura il collega Fava sulla sua intenzione di contenere il dibattito nei limiti già delineati nelle sedute precedenti. Esprime innanzitutto la convinzione, che permane, che il decreto sia in complesso inadeguato a fronteggiare la crisi in atto, non muovendo allo scopo le necessarie risorse economiche.

Esprime apprezzamento per lo sforzo effettuato dal collega Fava nella formulazione della nuova proposta di parere; in particolare, nella stesura della lettera *a*) rileva lo sforzo di contenere le incognite derivanti dal brusco passaggio dall'uno all'altro sistema, per quanto mantiene le proprie riserve sulla effettiva opportunità di procedere a tale passaggio dal sistema del prezzo marginale al sistema cosiddetto *pay as bid*. Rileva inoltre che, nel comma 9 dell'articolo 3, sono previsti interventi per l'agevolazione delle tariffe elettriche e del gas naturale in favore delle famiglie svantaggiate e numerose e che tale agevolazione sono finanziate con uno stanziamento pari a 96 milioni di euro nel 2009 e a 88 milioni di euro nel 2010 e 2011. È altresì prevista, ove tali stanziamenti non si rivelassero sufficienti, l'istituzione di un'ulteriore componente tariffaria a carico dei titolari di utenze non domestiche: è chiaro che tale disposizione va ad aggravare, in maniera non accettabile, i costi relativi all'energia a carico delle aziende.

Rileva, in relazione all'articolo 6 (concernente la deduzione di una quota dell'IRAP dall'IRES) che in merito all'inde-

ducibilità dell'IRAP dalle imposte sui redditi è attualmente pendente un giudizio presso la Corte Costituzionale; inoltre il tetto di spesa fissato dal Governo, ammontante a circa un miliardo di euro nel triennio, appare ampiamente insufficiente di fronte ad una stima dei rimborsi attestata intorno ai 4 miliardi di euro.

Sull'articolo 9, concernente i rimborsi fiscali e la velocizzazione dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione, fa rilevare che, ferma restando la condivisione della norma, occorrerebbe prevedere la sua applicazione anche agli enti territoriali, estendendo in questo senso la disposizione.

In merito alla previsione dell'articolo 12 sulla sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie, ritiene che tale sostegno debba avvenire nel rispetto delle condizioni di remuneratività minima dell'intervento pubblico, così che l'operazione possa risultare economica nel suo complesso.

Infine, in relazione all'articolo 29, ritiene inaccettabili le disposizioni che limitano le detrazioni sugli interventi di ristrutturazione edilizia finalizzata al risparmio energetico, e non solo per l'aspetto relativo alla retroattività: infatti la limitazione delle risorse erogate, e delle percentuali del credito di imposta, nonché l'appesantimento burocratico sono operazioni in aperto contrasto con una qualsiasi seria politica di risparmio energetico. Esprime riserve anche in relazione alla definizione di un tetto di spesa per l'erogazione del credito di imposta relativo alle spese per la ricerca, nonché il criterio di assegnazione delle risorse, che è quello dell'ordine temporale di presentazione delle domande, senza alcuna valutazione in merito alla qualità dei progetti.

Per tutti i rilievi sopra esposti dichiara quindi il proprio voto contrario alla proposta di parere illustrata dal relatore.

Federico TESTA (PD), nell'esprimere apprezzamento per lo sforzo compiuto dal relatore nel recepire le osservazioni emerse nel corso del dibattito, ritiene che permangono alcune criticità che impediscono di fatto l'espressione di un giudizio

favorevole da parte del gruppo del Partito Democratico. Ribadisce infatti la perplessità circa la scelta del Governo di modificare le regole in un settore economico cruciale come quello del mercato dell'energia mediante il ricorso alla decretazione d'urgenza determinando una situazione di incertezza fra gli operatori del settore che certamente penalizza gli investimenti. In particolare desidera ribadire che non risulta dimostrato che il passaggio ad un sistema di formazione del prezzo cosiddetto *pay as bid* sia più conveniente per il mercato dell'energia elettrica; tale nuovo sistema a suo parere è anzi certamente destinato a penalizzare gli operatori più deboli e quindi a non favorire maggiore competitività e a danneggiare gli impianti più rigidi e cioè quelli nucleari e ciò in contraddizione con la dichiarata volontà del Governo di sviluppare la produzione di energia nucleare. Sul ruolo delle Autorità di regolazione di settore ci si trova poi di fronte a situazioni contraddittorie: se da un lato sembra debbano assumere un ruolo centrale per la corretta gestione dei mercati, dall'altro si assiste alla proliferazione di atti normativi che tendono invece a depotenziarle; sulla suddivisione della rete rilevante in macrozone, apprezza l'auspicio contenuto nella formulazione della proposta di parere, ma ritiene che sia impossibile logicamente pensare di superare le congestioni di sistema riducendo le aree, anziché, eventualmente, aumentandole.

Dal punto di vista procedurale, infine, stigmatizza il fatto che la Commissione si trova ad esprimere un parere su un testo che certamente verrà modificato nel corso dell'esame presso le commissioni di merito, come risulta anche da alcuni emendamenti che sono già in circolazione nonché da alcune parti della proposta di parere del relatore.

Per questi motivi il giudizio del suo gruppo sul provvedimento in esame non può che essere negativo.

Ludovico VICO (PD) intervenendo sulla proposta formulata dal relatore per la parte relativa alle macro zone, sottolinea

la necessità di correttivi più efficaci che siano finalizzati ad eliminare in prospettiva le differenze tariffarie che riguardano il mezzogiorno ed il resto del territorio nazionale evidenziando che i problemi fondamentali sono la congestione della rete e le carenze infrastrutturali. Ritiene altresì che l'obiettivo da perseguire sia la complessiva « tenuta » dell'intero sistema elettrico nazionale.

Più in generale ritiene che sarebbe stato preferibile lo stralcio delle disposizioni contenute nell'articolo 3 al fine di individuare interventi più idonei e si associa alle valutazioni del collega Testa circa l'inutilità di esprimere un parere su un testo che certamente sarà modificato. Preannuncia pertanto il suo voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Andrea LULLI (PD) pur apprezzando lo sforzo di sintesi compiuto del relatore nel predisporre la proposta di parere, ritiene che il decreto in esame contenga misure assolutamente insufficienti a fronteggiare la crisi economica in atto. Sottolinea altresì che, da un punto di vista squisitamente politico, si sta perdendo un'occasione che maggioranza ed opposizione avrebbero potuto sfruttare al fine di concordare un intervento forte a sostegno dell'economia; ritenendo pertanto che il governo e la maggioranza si assumano, in questa circostanza, una responsabilità politica grave, auspica che si possa pervenire a modifiche condivise nel corso dell'esame del provvedimento in Aula.

In particolare considera insufficiente l'impegno previsto dal decreto in esame circa il credito alle imprese, così come in materia di potenziamento finanziario dei Confidi ritiene sarebbe stato preferibile prevedere l'istituzione di un Fondo interbancario con garanzia dello Stato. Sul piano degli interventi a sostegno della domanda interna e a tutela del reddito sottolinea come il rilancio del sistema produttiva sia strettamente connesso ad interventi a sostegno dei salari il cui livello è fra i più bassi registrati in Europa.

Tutto ciò premesso preannuncia il suo voto contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Luigi LAZZARI (PdL), pur apprezzando il percorso seguito dal relatore e le mediazioni che emergono nella proposta di parere in esame, considera necessario un ulteriore sforzo di riflessione con riferimento alla suddivisione della rete rilevante in non più di tre macro zone. A tale riguardo ritiene opportuno, al fine di non penalizzare ulteriormente le zone del territorio nazionale che risultano di fatto già svantaggiate, che si intervenga al fine di garantire in prospettiva una tendenziale uniformità dei prezzi in tutto il territorio nazionale.

Sottolinea quindi l'opportunità di modificare la proposta di parere al fine di garantire questa esigenza.

Ignazio ABRIGNANI (PdL), nel condividere le preoccupazioni formulate dal collega Lazzari ritiene necessario che il parere chiarisca la necessità di favorire preventivamente il superamento della disparità oggettive esistenti nelle diverse zone della rete nazionale e che solo successivamente si possa procedere all'istituzione delle macro zone con tariffe differenziate.

Savino PERROTTA (UdC), nell'esprimere forti riserve circa il fatto che la Commissione si trova ad esprimere un parere su un testo che sarà oggetto di importanti modifiche, ritiene di dover formulare un giudizio complessivamente negativo sulle misure previste dal decreto in esame; a suo giudizio infatti la congiuntura economica attuale avrebbe dovuto suggerire al Governo maggiore coraggio, analogamente a quanto deciso dagli altri paesi europei che si stanno muovendo in una logica del tutto diversa.

Sul piano del metodo seguito inoltre, nonostante le dichiarazioni fatte, ritiene

che non si è realmente cercato un dialogo con l'opposizione per favorire uno slancio unitario dell'economia.

Passando alle questioni di merito ritiene in particolare che sull'articolo 3 sarebbe stata necessaria una analisi più approfondita anche al fine di valutare l'impatto della crisi economica sulle misure previste in materia di mercato dell'energia elettrica. Considera altresì insufficienti le misure previste di potenziamento dei Confidi e le detrazioni fiscali sui contratti di produttività che si limitano al lavoro del settore privato. Date queste considerazioni ritiene pertanto inevitabile esprimere un giudizio negativo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Carlo MONAI (IdV) preannuncia il voto contrario del suo gruppo anche con riferimento al metodo seguito dalla commissione che si trova ad esprimere un parere su un testo che, come risulta da indiscrezioni, verrà modificato dalle commissioni di merito. Dal punto di vista del contenuto ritiene del tutto insufficienti le risorse destinate ad affrontare la crisi economica in atto che avrebbero potuto essere incrementate anche attraverso misure di contenimento dei costi della politica.

Giovanni FAVA (LNP) alla luce della proposta di modifica avanzata dal collega Abrignani, che condivide, illustra la correzione alla proposta di parere formulata alla luce del dibattito che si è svolto nella seduta odierna (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore come da ultimo riformulata.

La seduta termina alle 15.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.15.

ALLEGATO 1

Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale (C. 1972 Governo).

NUOVA PROPOSTA DI PARERE

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,

esaminato il testo del disegno di legge recante: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale (C. 1972, Governo) per le parti di propria competenza;

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) in relazione alle disposizioni dell'articolo 3, concernenti il blocco e la riduzione delle tariffe dell'energia elettrica e del gas, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre misure che consentano un passaggio graduale e controllato dall'attuale sistema (cosiddetto del prezzo marginale) al nuovo sistema (cosiddetto *pay as bid*) prevedendo esplicitamente un congruo periodo di tempo per consentire il processo di adeguamento, implementando i meccanismi di trasparenza e pubblicità delle contrattazioni in funzione antispeculativa, potenziando i mercati fisici e finanziari dell'energia e incrementando l'integrazione con gli altri mercati elettrici europei, al fine di promuovere la concorrenza nelle zone dove si verificano anomalie dei mercati, di migliorare l'organizzazione complessiva del mercato elettrico, di rimuovere eventuali anomalie nei meccanismi di formazione del

prezzo; considerino altresì le Commissioni di merito la possibilità di introdurre una misura di salvaguardia che disponga che il nuovo sistema si applichi solo qualora i benefici derivanti agli utenti finali possano essere effettivamente superiori a quelli che deriverebbero dal mantenimento del sistema attuale; per quanto concerne la suddivisione della rete rilevante in tre macro-zone, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che le disposizioni emanate dall'ente preposto previo atto di indirizzo del Ministro dello sviluppo economico garantiscano di non penalizzare le aree più « deboli » del Paese, in particolare prevedendo correttivi che favoriscano il raggiungimento di una tendenziale uniformità dei costi sul territorio nazionale promuovendo allo scopo investimenti per una maggiore integrazione della rete;

b) in relazione all'articolo 11, valutino le Commissioni di merito la possibilità di aumentare, nei limiti delle disponibilità di bilancio esistenti, la dotazione di risorse finanziarie in favore dei Confidi, incrementando l'attuale stanziamento di 450 milioni di euro fino a 750 milioni di euro;

c) in relazione all'articolo 13, valutino le Commissioni di merito la possibilità di intervenire sulle disposizioni previste in materia di OPA che, come attualmente formulate, non sembrano tutelare sufficientemente alcuni settori strategici del

Paese dall'ingresso di capitali stranieri introducendo lo strumento dell'autorizzazione preventiva rilasciata dal Ministro dell'economia e delle finanze;

d) in relazione all'articolo 29, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare l'attuale sistema di

erogazione di crediti di imposta, sia per le attività di ricerca che per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, che ha finora funzionato in maniera efficiente, considerando che tale modifica potrebbe penalizzare i contribuenti non dando certezza economica ad investimenti già programmati.

ALLEGATO 2

Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale (C. 1972 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,

esaminato il testo del disegno di legge recante: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale (C. 1972, Governo) per le parti di propria competenza;

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) in relazione alle disposizioni dell'articolo 3, concernenti il blocco e la riduzione delle tariffe dell'energia elettrica e del gas, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre misure che consentano un passaggio graduale e controllato dall'attuale sistema (cosiddetto del prezzo marginale) al nuovo sistema (cosiddetto *pay as bid*) prevedendo esplicitamente un congruo periodo di tempo per consentire il processo di adeguamento, implementando i meccanismi di trasparenza e pubblicità delle contrattazioni in funzione antispeculativa, potenziando i mercati fisici e finanziari dell'energia e incrementando l'integrazione con gli altri mercati elettrici europei, al fine di promuovere la concorrenza nelle zone dove si verificano anomalie dei mercati, di migliorare l'organizzazione complessiva del mercato elettrico, di rimuovere eventuali anomalie nei meccanismi di formazione del

prezzo; considerino altresì le Commissioni di merito la possibilità di introdurre una misura di salvaguardia che disponga che il nuovo sistema si applichi solo qualora i benefici derivanti agli utenti finali possano essere effettivamente superiori a quelli che deriverebbero dal mantenimento del sistema attuale; per quanto concerne la suddivisione della rete rilevante in tre macro-zone, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che le disposizioni emanate dall'ente preposto previo atto di indirizzo del Ministro dello sviluppo economico garantiscano di non penalizzare le aree più « deboli » del Paese, in particolare prevedendo preventivamente dei correttivi che favoriscano il raggiungimento di una tendenziale uniformità dei costi sul territorio nazionale promuovendo allo scopo investimenti per una maggiore integrazione della rete;

b) in relazione all'articolo 11, valutino le Commissioni di merito la possibilità di aumentare, nei limiti delle disponibilità di bilancio esistenti, la dotazione di risorse finanziarie in favore dei Confidi, incrementando l'attuale stanziamento di 450 milioni di euro fino a 750 milioni di euro;

c) in relazione all'articolo 13, valutino le Commissioni di merito la possibilità di intervenire sulle disposizioni previste in materia di OPA che, come attualmente formulate, non sembrano tutelare sufficientemente alcuni settori strategici del

Paese dall'ingresso di capitali stranieri introducendo lo strumento dell'autorizzazione preventiva rilasciata dal Ministro dell'economia e delle finanze;

d) in relazione all'articolo 29, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare l'attuale sistema di

erogazione di crediti di imposta, sia per le attività di ricerca che per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, che ha finora funzionato in maniera efficiente, considerando che tale modifica potrebbe penalizzare i contribuenti non dando certezza economica ad investimenti già programmati.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:	
Predisposizione del programma dei lavori per il periodo gennaio-febbraio 2009	80
SEDE CONSULTIVA:	
DL 185/08 Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. C. 1972 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	80
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	86
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dai deputati Damiano ed altri</i>)	89
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	91
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sull'assetto delle relazioni industriali e sulle prospettive di riforma della contrattazione collettiva (<i>Esame del documento conclusivo e rinvio</i>)	85
ALLEGATO 4 (<i>Proposta di documento conclusivo</i>)	94

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 8 gennaio 2009.

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo gennaio-febbraio 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.05 alle 9.30.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 8 gennaio 2009. — Presidenza del presidente Stefano SAGLIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 9.30.

DL 185/08 Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridise-

gnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

C. 1972 Governo.

(Parere alle Commissioni V e VI).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 dicembre 2008.

Stefano SAGLIA, *presidente*, comunica preliminarmente che la Conferenza dei presidenti di gruppo ha stabilito che la discussione in Assemblea del provvedimento in titolo abbia inizio lunedì 12 gennaio. Fa presente, quindi, che le Commissioni di merito hanno convenuto che l'esame in sede referente proseguirà sino alle ore 14 di sabato 10 gennaio; le stesse

Commissioni riunite V e VI non sono, peraltro, nelle condizioni di trasmettere alle Commissioni in sede consultiva un testo risultante dagli emendamenti eventualmente approvati, non essendo state ancora avviate le votazioni degli stessi emendamenti.

Per tale ragione, avverte che la XI Commissione esprimerà il parere di competenza sul testo originario del provvedimento, in relazione al quale ricorda che il relatore ha già presentato, nella precedente seduta, una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 1*). In proposito, peraltro, comunica che i deputati Damiano ed altri hanno depositato una proposta di parere alternativa a quella del relatore (*vedi allegato 2*).

Cesare DAMIANO (PD), soffermandosi sul metodo di esame proposto dalla presidenza, ritiene lesivo delle prerogative del Parlamento che la XI Commissione venga chiamata ad esprimere un parere in ordine al testo di una proposta normativa sulla quale è ancora in corso l'esame in sede referente, atteso che in quell'ambito è stato presentato un rilevante numero di proposte emendative, non ancora esaminate. Considerato, peraltro, che è imminente la ripresa dei lavori dell'Assemblea, ritiene pertanto opportuno sospendere l'esame del provvedimento, in attesa di conoscere il testo come risultante dall'eventuale approvazione di emendamenti presso le Commissioni di merito, al fine di porre la XI Commissione nelle condizioni di svolgere in modo corretto la propria funzione consultiva.

Nedo Lorenzo POLI (UDC), nel condividere le considerazioni espresse dal deputato Damiano, ritiene che non sussistano le condizioni per l'espressione del parere da parte della Commissione, non essendo ancora iniziato l'esame dei numerosi emendamenti presentati nelle Commissioni di merito da tutti i gruppi parlamentari, che potrebbero modificare punti essenziali del provvedimento.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, fa notare che, prima della pausa prevista per il periodo natalizio, era emerso un orientamento dei gruppi favorevole ad un pronunciamento della XI Commissione, che si riteneva potesse utilmente indirizzare i lavori delle Commissioni di merito. Pur rilevando la necessità di sollecitare in altra sede una riflessione più generale sulla questione riguardante l'organizzazione dei lavori della Camera dei deputati, ritiene opportuno esprimere il parere sul provvedimento nella giornata odierna, anche alla luce della programmazione dei lavori in Assemblea, che non sembrerebbe consentire un ulteriore rinvio. Fa notare, infatti, che in caso contrario si rischierebbe di sottrarre alla Commissione in sede consultiva la facoltà di intervenire su argomenti molto delicati ed importanti.

Luigi BOBBA (PD) rileva che prima della sospensione dei lavori parlamentari per il periodo natalizio si era concordato di attendere l'esito dell'esame degli emendamenti presentati nella Commissioni di merito, al fine di consentire alla Commissione di valutare le eventuali modifiche apportate in quella sede sul testo e di esprimere una posizione definitiva al riguardo. Ritiene che il presidente della Commissione debba, dunque, farsi interprete presso il Presidente della Camera del disagio prodotto ai parlamentari da una organizzazione dei lavori che non consente un adeguato approfondimento dei provvedimenti portati all'attenzione delle sedi parlamentari competenti.

Teresio DELFINO (UdC) sottolinea la necessità che la presidenza della Commissione compia un atto virtuoso di discontinuità rispetto alle modalità di organizzazione dei lavori, a tutela delle procedure parlamentari e delle prerogative della Commissione stessa, che non possono essere stravolte. Considera pertanto necessario tenere conto del vero e proprio « ingorgo istituzionale » determinato dalla presentazione da parte del Governo di una lunga serie di provvedimenti, di carattere per lo più emergenziale, rispetto ai quali

risultano ancora incerti i tempi di esame nei due rami del Parlamento; sollecita, al riguardo, un'attenta riflessione tesa a garantire ai deputati i giusti spazi di discussione ed approfondimento delle diverse tematiche affrontate.

Ivano MIGLIOLI (PD), nel condividere le considerazioni espresse dai deputati dei gruppi dell'opposizione, ricorda che prima della pausa per il periodo natalizio lo stesso relatore si era riservato di valutare con attenzione le eventuali modificazioni al provvedimento che fossero derivate dall'esame dei numerosi emendamenti presentati, anche da parte della maggioranza, presso le Commissioni di merito, considerando anche la possibilità di un doppio pronunciamento della XI Commissione. Ritiene pertanto che l'espressione di un parere nella giornata odierna farebbe venir meno un preciso impegno assunto precedentemente dai gruppi parlamentari di maggioranza, impedendo l'assunzione di una posizione definitiva su materie che rientrano a pieno titolo nella competenza della Commissione.

Stefano SAGLIA, *presidente*, nel precisare che la presidenza della Commissione ha in altre occasioni manifestato alla Presidenza della Camera i disagi conseguenti ai ristretti tempi di esame dei provvedimenti assegnati in sede consultiva, dichiara di non poter accogliere la richiesta di rinvio dell'espressione del parere, atteso che il provvedimento è iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea a partire dalla prossima settimana e le Commissioni riunite V e VI, competenti in sede referente, devono ancora iniziare l'esame delle proposte emendative, che si concluderà presumibilmente nella giornata di sabato 10 gennaio.

Atteso che anche altre Commissioni si sono già espresse sul testo originario, ribadisce pertanto la necessità di concludere nella seduta odierna l'esame del provvedimento in titolo, considerato peraltro che la stessa proposta di parere formulata dal relatore contiene comunque l'invito alle Commissioni di merito a rispettare precise

indicazioni su punti delicati del testo, sui quali si è ritenuto opportuno sollecitare delle modifiche.

Teresa BELLANOVA (PD), nel dichiarare di non condividere le valutazioni della presidenza, fa notare che, a differenza di quanto avvenuto – ad esempio – con riferimento alle osservazioni formulate sul medesimo provvedimento dalla X Commissione, il Governo non sembra aver assunto impegni concreti rispetto agli orientamenti emersi dal dibattito svolto nella XI Commissione. Richiama pertanto l'attenzione della Commissione sulle gravi conseguenze che deriverebbero da un'affrettata espressione del parere su un provvedimento di grande importanza economica, atteso che nell'ambito delle Commissioni di merito sono stati presentati numerosi emendamenti, anche da parte di esponenti della maggioranza, che non sono stati ancora esaminati e sui quali la Commissione potrebbe anche esprimersi favorevolmente. Ritiene, dunque, opportuno attendere l'esito dell'esame in sede referente del provvedimento, dichiarando sin d'ora la disponibilità del suo gruppo a collaborare alla predisposizione di un nuovo calendario dei lavori relativo all'esame in sede consultiva del provvedimento stesso.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) fa notare che in più occasioni la presidenza si è fatta interprete delle esigenze della XI Commissione in relazione ai tempi di esame dei provvedimenti in sede consultiva, tanto da decidere di rinunciare all'espressione del parere in mancanza delle necessarie condizioni per il compimento di una organica e compiuta valutazione degli interessi in gioco. Ritiene tuttavia che, nel caso di specie, al fine di incidere concretamente sul lavoro delle Commissioni di merito, sia comunque opportuno un pronunciamento della Commissione, che invece, alla luce della programmazione dei lavori dell'Assemblea, non sarebbe più possibile nel caso in cui si attendesse l'esito dell'esame in sede referente: tale circostanza, infatti, si trasformerebbe nella

sostanziale rinuncia all'espressione del parere di competenza.

Cesare DAMIANO (PD), pur ritenendo di buon senso le considerazioni espresse dal deputato Fedriga, dichiara di attendersi dalla presidenza un atto di discontinuità rispetto al metodo con cui sono stati sinora organizzati i lavori delle Commissioni parlamentari. Ritiene opportuno che il presidente della Commissione, come avvenuto in altre occasioni, operi a tutela delle esigenze della Commissione stessa presso il Presidente della Camera, al fine di porre i parlamentari nelle condizioni di svolgere pienamente il loro ruolo.

In particolare, ritiene che sul provvedimento in esame le competenze della Commissione siano tali da consigliare un attento e ponderato esame dei diversi argomenti, anche in considerazione del fatto che la grave crisi in corso a livello mondiale richiede un atto di responsabilità e di concertazione da parte di tutti gli attori politici, soprattutto in materia di estensione in termini universali degli ammortizzatori sociali e di impegno a reperire risorse aggiuntive. In conclusione, pur prendendo atto delle decisioni della presidenza, ribadisce l'esigenza di ampliare i tempi di esame del provvedimento.

Stefano SAGLIA, *presidente*, dopo aver fatto presente che continuerà ad operare presso il Presidente della Camera affinché siano rispettate le prerogative della Commissione nell'esame dei provvedimenti in sede consultiva, ribadisce la necessità di procedere alla deliberazione di competenza, al fine di far pervenire alle Commissioni di merito utili indicazioni, di cui tenere conto nel corso dell'esame in sede referente. Nel manifestare nuovamente il più ampio rispetto nei confronti delle posizioni dei gruppi dell'opposizione, si augura infine che, a prescindere dalla determinazione assunta, i rapporti tra maggioranza ed opposizione continuino ad essere improntati alla lealtà e al corretto confronto istituzionale.

Cesare DAMIANO (PD), pur dichiarando apprezzamento per la pacatezza

con la quale la presidenza ha comunicato le decisioni testé assunte, preannuncia che il suo gruppo, preso atto di tali decisioni, abbandonerà i lavori della Commissione, risultando assolutamente inutile – a suo giudizio – proseguire con una analisi di merito del provvedimento, a fronte di una grave lesione dei principi di leale collaborazione, che dovrebbe invece regolare i rapporti parlamentari.

Avverte peraltro che – alla luce dell'andamento del dibattito odierno – deve conseguentemente considerarsi ritirata anche la proposta alternativa di parere in precedenza depositata.

Nedo Lorenzo POLI (UdC) non ritiene corretto che la Commissione e, più in generale, il Parlamento debbano proseguire a lavorare con un metodo totalmente improvvisato: giudica, infatti, intollerabile che, non essendo chiaro quale sarà il testo definitivamente approvato dalle Commissioni di merito, la XI Commissione debba essere costretta a pronunciarsi sul provvedimento originario. In questo senso, invita i gruppi di maggioranza – che possono contare sulla « forza dei numeri » – ad assumersi la responsabilità politica di procedere ad una forzatura sul parere di competenza della Commissione.

In conclusione, per quanto riguarda la posizione del suo gruppo, preannuncia che anch'esso non parteciperà alla votazione e abbandonerà, di conseguenza, i lavori della Commissione.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI osserva che il Governo, pur riservandosi in seguito di fornire eventuali elementi di merito sulla proposta di parere predisposta dal relatore, ha in questa fase il dovere – di fronte ad una questione di metodo così rilevante come quella appena sollevata dai gruppi di opposizione – di esprimere un orientamento chiaro in ordine ai rapporti tra le forze parlamentari e lo stesso Esecutivo. In particolare, osserva che il testo originario del decreto-legge in esame è estremamente valido e pertanto richiederà, almeno per le parti di più diretta competenza della XI Commissione,

soltanto alcuni aggiustamenti, che, tuttavia, non saranno tali da stravolgerne l'impianto complessivo.

Per tali ragioni, si dichiara disponibile a garantire un impegno da parte del Governo nel senso che le proposte emendative che saranno eventualmente presentate e approvate presso le Commissioni di merito non avranno un carattere dirompente rispetto agli ambiti di interesse della Commissione competente in materia di lavoro. Auspica, pertanto, che tale rassicurazione possa contribuire ad un ripensamento rispetto agli orientamenti preannunciati dai gruppi di opposizione.

Cesare DAMIANO (PD) fa presente che il suo gruppo – pur avendo ritenuto doveroso ascoltare l'orientamento espresso dal rappresentante del Governo, che ringrazia per la sensibilità – conferma la decisione di abbandonare l'aula della Commissione, ribadendo che, in considerazione dell'andamento dei lavori odierni, deve conseguentemente intendersi ritirata la proposta alternativa di parere presentata.

Auspica, infatti, che il messaggio che il suo gruppo ha inteso inviare oggi possa essere chiaramente recepito dal Governo e dai gruppi di maggioranza, in quanto esso implica l'esigenza di un effettivo cambiamento nello svolgimento dei rapporti in Commissione e, più in generale, della stessa attività parlamentare nel suo complesso.

Teresio DELFINO (UdC), nel dare atto alla presidenza della Commissione e al rappresentante del Governo di avere sempre prestato attenzione anche a questioni non meramente formali, segnala che il senso della posizione espressa, a nome del suo gruppo, dal deputato Poli è quello di richiedere un forte segnale di cambiamento nel metodo dei lavori parlamentari; in caso contrario, infatti, ritiene che vi sia il rischio di avviare un percorso irreversibile di caduta e di svuotamento del ruolo del Parlamento, in ordine al quale sembra essere giunto il momento di « mettere in guardia » la stessa presidenza della Camera.

Conferma, per tali motivi, la decisione del suo gruppo di abbandonare i lavori dell'odierna seduta della Commissione.

Stefano SAGLIA, *presidente*, auspica che i gruppi di opposizione, con l'orientamento adottato nella seduta odierna, abbiano inteso porre una legittima questione politica, che prescinde dalla specifica capacità di dialogo presso la XI Commissione.

(I deputati dei gruppi del Partito Democratico e dell'Unione di Centro abbandonano l'aula della Commissione).

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI, preso atto delle determinazioni testé assunte, si sofferma sulla proposta di parere formulata dal relatore, invitandolo a verificare l'opportunità di tramutare le condizioni in essa contenute in osservazioni, anche per evitare di porre vincoli politici eccessivamente stringenti all'attività emendativa presso le Commissioni di merito.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, ritiene che non vi siano obiezioni di principio alla richiesta testé formulata dal rappresentante del Governo, pur facendo presente che non si tratterebbe del primo caso in cui Commissioni in sede consultiva rivolgono specifiche condizioni alle Commissioni di merito, come avvenuto – ad esempio – in occasione dell'esame in sede referente presso la XI Commissione del disegno di legge in materia di lavoro, collegato alla manovra finanziaria per il 2009.

In ogni caso, considerato anche il clima politico nel quale sta maturando la deliberazione di competenza della Commissione, osserva che non vi sarebbero problemi rispetto alla parziale modifica della sua proposta di parere.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) ritiene che la Commissione, vista anche la fase nella quale si trova attualmente l'iter del provvedimento presso le Commissioni di merito, possa anche permettersi di dare

un forte segnale di indirizzo nelle materie di competenza.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI rileva che ragioni di correttezza nei rapporti tra Commissione e Governo invitano a trasformare in osservazioni le condizioni attualmente contenute nella proposta di parere del relatore, anche in considerazione del fatto che è tuttora in corso, sulle materie di competenza del suo dicastero, un confronto con diversi soggetti istituzionali, tra cui le stesse regioni.

Guido BONINO (LNP) dichiara di condividere le considerazioni del rappresentante del Governo, specificando che la natura stessa del decreto-legge consiglia di evitare forzature sul provvedimento in titolo.

Stefano SAGLIA, *presidente*, giudica importante che – a prescindere dalla natura che assumeranno i rilievi contenuti nel parere che approverà la Commissione – il Governo abbia assunto precisi impegni sulle materie di più diretto interesse della Commissione stessa e, in particolare, in tema di gestione sul territorio delle risorse per gli ammortizzatori sociali.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, nell'accogliere l'invito nuovamente formulato da parte del rappresentante del Governo e preso atto degli orientamenti emersi dal dibattito di merito, presenta una nuova versione della sua proposta di parere (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva, quindi, la nuova versione della proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 8 gennaio 2009. — Presidenza del presidente Stefano SAGLIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 10.05.

Indagine conoscitiva sull'assetto delle relazioni industriali e sulle prospettive di riforma della contrattazione collettiva.

(Esame del documento conclusivo e rinvio).

Stefano SAGLIA, *presidente*, avverte di avere predisposto, in esito allo svolgimento del programma dell'indagine conoscitiva sull'assetto delle relazioni industriali e sulle prospettive di riforma della contrattazione collettiva, una proposta di documento conclusivo (*vedi allegato 4*), di cui illustra sinteticamente obiettivi e articolazione.

Auspica, quindi, che su tale proposta possa aprirsi un dibattito articolato e completo, che consenta alla Commissione di approfondire adeguatamente i temi di interesse e di giungere all'adozione di un documento che possa rappresentare anche un utile contributo alle dinamiche attualmente in corso.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

DL 185/08 Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale (C. 1972 Governo).**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La XI Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1972, di conversione in legge del decreto-legge n. 185 del 2008;

considerato che il provvedimento in esame è volto a fronteggiare – in un quadro di stabilità dei conti pubblici definita in una prospettiva triennale – l'eccezionale situazione di crisi internazionale adottando interventi per oltre 7 miliardi di euro finalizzati a: favorire un maggior potere di acquisto delle famiglie, garantire l'accollo da parte dello Stato degli eventuali importi di mutui bancari stipulati a tasso variabile ed eccedenti il saggio BCE, promuovere lo sviluppo economico e la competitività del Paese, riassegnare le risorse del quadro strategico nazionale per apprendimento ed occupazione, nonché per interventi infrastrutturali;

rilevate talune discrepanze tra i criteri e i requisiti, attinenti al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare, utili a conseguire la *social card* e il bonus per la famiglia;

rilevato, inoltre, che il riconoscimento di prestazioni economiche, agli articoli 1 e 19, configurate – in presenza dei requisiti richiesti – come veri e propri diritti soggettivi può entrare in contraddizione con i limiti delle risorse assegnate;

rilevata altresì l'opportunità di rafforzare tutte le possibili misure relative al sostegno del reddito, anche mediante l'utilizzo delle risorse comunitarie e l'adozione

– tenuto conto della specificità territoriale – di numerose delle proposte contenute nel cosiddetto « Piano Barroso », che costituisce il punto di riferimento strategico definito a livello europeo;

preso atto della necessità di consolidare e stabilizzare – in un contesto di forte crisi economica – ogni intervento relativo al contenimento degli impatti negativi che possono prodursi sul fronte occupazionale;

rilevata, in questo ambito, l'esigenza di implementare le risorse di cui all'articolo 19 del provvedimento, in modo da assicurare una più adeguata disciplina dell'utilizzo degli ammortizzatori sociali;

osservato, altresì, che occorre intervenire su taluni punti del provvedimento, al fine di assicurare un più coerente percorso di attuazione delle misure destinate a fronteggiare la crisi in atto;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 4, si modifichi il comma 2, in materia di riconoscimento del periodo di servizio civile ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato, evitando di mettere a carico degli interessati gli oneri della copertura previdenziale, anche al fine di mantenere un profilo di coerenza con la condivisibile esigenza di promuovere la scelta del servizio civile da parte dei giovani;

b) sia modificato l'articolo 19, comma 1, nel senso di dedicare come priorità, e con carattere di flessibilità, le risorse esistenti – che andrebbero opportunamente incrementate nel fondo per l'occupazione – agli istituti di tutela del reddito previsti dalle lettere a), b) e c), riservando le eventuali risorse residuali agli ammortizzatori « in deroga »;

c) siano rivisti i meccanismi procedurali al fine di ripartire i fondi destinati agli ammortizzatori sociali su base regionale ovvero, su delega, alle Province qualora le stesse ne facciano richiesta;

d) più in generale, siano riviste le condizioni di accesso agli ammortizzatori di cui al citato articolo 19, semplificando i passaggi e favorendo percorsi di riqualificazione professionale e di pronto reinserimento al lavoro, in particolare mediante apposite modifiche ai commi da 3 a 7 del citato articolo;

e) si ritiene necessario, anche alla luce dell'attuale situazione di crisi dei consumi, prevedere l'introduzione di una apposita disposizione diretta a ripristinare – quanto meno sino a tutto l'anno 2011 – l'accesso degli operatori del settore commerciale e turistico agli indennizzi per le aziende commerciali in crisi, fissati dal decreto legislativo n. 207 del 1996, e successive modificazioni;

e con le seguenti osservazioni:

1) dato il forte impatto occupazionale del settore (con gli 83.000 dipendenti del solo « gruppo FIAT » e i circa 375.000 dipendenti dell'indotto), occorre valutare, in un quadro di interventi coordinati e coerenti almeno in ambito UE, l'ipotesi di introdurre appositi incentivi per le auto « ecologiche » e di piccola cilindrata, facilitando un percorso di sostegno ad un versante strategico del mercato del lavoro italiano;

2) all'articolo 4, comma 3, si osserva che la disposizione non prevede un termine per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo, che sarebbe invece opportuno fissare;

3) al medesimo articolo 4 – considerato che i commi 4 e 5 estendono ai dipendenti pubblici la disciplina sulle anticipazioni del trattamento di fine rapporto prevista per i dipendenti privati, secondo modalità da definire con successivo decreto ministeriale, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge – si ritiene opportuno segnalare la problematicità di tale decorrenza, prevedendo che essa abbia luogo a partire dalla definitiva conversione in legge del decreto medesimo. Si ritiene altresì necessario chiarire che la predetta prerogativa non riguardi i soli dipendenti pubblici in regime di TFR, ma anche quelli in regime di trattamento di fine servizio;

4) si ritiene poi opportuno segnalare l'esigenza che il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali impartisca adeguate istruzioni all'INPDAP, per un migliore utilizzo delle prestazioni creditizie istituzionalmente svolte a favore dei pubblici dipendenti;

5) all'articolo 11, anche al fine di fronteggiare adeguatamente i profili di crisi occupazionale, appare opportuno valorizzare gli interventi relativi al capitale di debito che comportano impegni da assumere a valere sulle risorse del Fondo per la finanza d'impresa, di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevedendo che tali interventi siano assistiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1, comma 848, della citata legge n. 296 del 2006 e per una durata complessiva di ventiquattro mesi, dalla garanzia dello Stato; occorre, al riguardo, stabilire anche che la garanzia dello Stato opera quale garanzia di ultima istanza per i finanziamenti assistiti da garanzia diretta, cogaranzia o controgaranzia;

6) sia meglio formulato l'articolo 18, comma 2, nel senso di chiarire se esso faccia riferimento al complesso delle risorse da assegnare al nuovo Fondo sociale per occupazione e formazione ovvero alle risorse derivanti dall'assegnazione di cui all'alinea del comma 1, nonché nel senso

di specificare esplicitamente che la finalità primaria delle risorse del nuovo Fondo è quella di sostegno al reddito e di reinserimento sociale e che il loro utilizzo deve essere diretto ad attività di « apprendimento » anziché di « apprendistato »;

7) ritenendo che si debba arrivare ad una scelta conclusiva in materia, si esprimono dubbi di opportunità nei confronti della nuova autorizzazione di spesa derivante dalla proroga prevista dall'articolo 34 del decreto-legge in esame;

8) valutino, inoltre, le Commissioni di merito la possibilità di introdurre un'apposita disposizione che consenta al Ministero competente di adottare, con procedura d'urgenza, un decreto che eviti la messa in liquidazione del « Fondo di solidarietà per il personale dipendente da imprese di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa », gestito dall'INPS ed istituito nel 2000 a seguito di un accordo sottoscritto dalle parti sociali, le quali – con un successivo accordo sinda-

cale del giugno 2007 – hanno già convenuto di prorogarne l'esistenza sino al dicembre 2011;

9) valutino, inoltre, le Commissioni di merito la possibilità di applicazione delle misure di cui alla legge n. 243 del 2004 (cosiddetta « legge Maroni »), da usufruire da parte dei lavoratori dipendenti privati che posticipino, in via volontaria, l'accesso alla pensione di anzianità, una volta maturati i requisiti previsti dalla legge n. 247 del 2007 (cosiddetta « legge Damiano »);

10) valutino infine le Commissioni di merito l'opportunità di rivedere il comma 5 dell'articolo 30 (controlli sui circoli privati) in applicazione del quale gli adempimenti previsti nel citato comma (e giustamente finalizzati ad un più adeguato contrasto dell'evasione fiscale contributiva) vengono stabiliti anche per le associazioni e le altre organizzazioni del volontariato avendo le stesse caratteristiche specifiche proprie non sempre assimilabili a quelle degli altri soggetti regolati dalla presente normativa.

ALLEGATO 2

DL. 185/08 Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale (C. 1972 Governo).**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA
DAI DEPUTATI DAMIANO ED ALTRI**

La XI Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1972, di conversione del decreto-legge n. 185 del 2008;

considerato che:

di fronte alla forte crisi economica a livello internazionale che sta investendo il nostro paese in maniera preoccupante, la politica economica fino ad ora proposta non è intervenuta su nessun aspetto strutturale della crisi in atto, al fine di operare a difesa dei salari, dei posti di lavoro, del rilancio dei consumi;

recentemente la Confindustria ha reso noti alcuni dati che configurano il 2009 e il 2010 come due anni di recessione con conseguente crollo dei posti di lavoro: secondo gli stessi dati nell'anno in corso saranno 600 mila i lavoratori che perderanno il posto di lavoro e la disoccupazione salirà al 8,4;

a tal riguardo, le misure previste dall'articolo 1 del provvedimento in esame si configurano come interventi *una tantum*, assolutamente insufficiente e concesse con modalità inadeguate, che non hanno carattere universale, poiché basate unicamente sul rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. Inoltre, non è previsto l'accesso al beneficio di cui all'articolo in oggetto alle famiglie composte da unico componente, nonché da titolari di partita IVA, pur con limiti di reddito previsti dalla norma in questione;

particolarmente delicata è la previsione di cui all'articolo 4, comma 2, che riguarda i volontari del servizio civile, laddove prevede dal 1° gennaio 2009 l'introduzione di un sistema di contribuzione volontaria in luogo dell'attuale a carico del Fondo nazionale Servizio Civile, cosa che rischia di creare un disincentivo per i giovani che intendono svolgere il servizio civile;

l'articolo 5 proroga per l'anno 2009 il regime di agevolazione fiscale per i lavoratori dipendenti del settore privato per quanto riguarda i premi di produttività. Una misura che risulta del tutto estemporanea e asincrona, dato che il deteriorarsi delle condizioni macroeconomiche indurrà le imprese a un minor ricorso di straordinari e premi;

considerato che l'articolo 18 ridisegna gli interventi di natura economica finalizzando le risorse del Fas, il Fondo per le aree sottoutilizzate che vengono indirizzate verso due Fondi, appositamente costituiti, il Fondo sociale per occupazione e formazione e il Fondo infrastrutture. Nel primo Fondo affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione nonché qualsiasi altra risorsa destinata al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria alla formazione. In particolare il comma 2 dispone che le risorse di tale fondo sono destinate in via prioritaria per attività di apprendistato, svolta in base a libere convenzioni volontariamente sotto-

scritte anche con università e scuole pubbliche, e per il sostegno al reddito. Tale finalizzazione prioritaria all'apprendistato risulta riduttiva, dato che le risorse del fondo sono attualmente destinate per un complesso di strumenti di varia natura, che non si limitano alla definizione riportata al comma 2;

considerato che appaiono inadeguati gli interventi previsti all'articolo 19, erroneamente riferiti, peraltro, alla categoria di collaboratori coordinati e continuativi, laddove la normativa introdotta con la cosiddetta « legge Biagi » è intervenuta a disciplinare il « lavoro a progetto ». Gli stanziamenti previsti e la platea alla quale si riferiscono i benefici appaiono sottostimati e totalmente inadeguati a far fronte alla grave crisi economica ed occupazionale che investirà il nostro paese nei prossimi due anni; secondo recenti stime i lavoratori atipici sarebbero arrivati complessivamente a quota 3 milioni, per molti dei quali il contratto nel 2009 non verrà rinnovato; si tratta di una vera e propria emergenza nazionale che deve essere affrontata con risorse appropriate e strumenti validi ed efficaci. La previsione di cui all'articolo 19, dalla quale peraltro sono esclusi i titolari di partita IVA e l'erogazione di una somma pari al 10 per cento del reddito percepito l'anno precedente, a condizione, peraltro, che tali lavoratori svolgano nell'anno di riferimento le loro attività in zone dichiarate in stato

di crisi ovvero in settori dichiarati in crisi, è del tutto insufficiente a garantire un minimo di sussistenza per i lavoratori in questione. L'intervento obbligatorio degli enti bilaterali, con una partecipazione pari al 20 per cento dell'erogazione prevista, determina un inaccettabile restringimento della platea dei beneficiari, dato che l'assenza dei degli enti citati provocherà l'impossibilità per i lavoratori interessati di percepire il sussidio. Tale previsione, così come formulata, condiziona all'esistenza di un eventuale accordo di natura privata la possibilità di accedere ad una prestazione erogata dalla fiscalità generale. Il ricorso alla cassa integrazione, peraltro, secondo le ultime stime, per il settore industriale ed edile, nel mese di dicembre 2008, è aumentata del 110,28 per cento, un'impennata dovuta al ricorso alla cassa integrazione ordinaria;

considerato che l'articolo 34 prevede le proroga delle attività per i lavoratori socialmente utili nella quale non sono inclusi i lavoratori impiegati presso gli enti locali;

esprime

PARERE CONTRARIO.

« Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru ».

ALLEGATO 3

DL 185/08 Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale (C. 1972 Governo).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1972, di conversione in legge del decreto-legge n. 185 del 2008;

considerato che il provvedimento in esame è volto a fronteggiare – in un quadro di stabilità dei conti pubblici definita in una prospettiva triennale – l'eccezionale situazione di crisi internazionale adottando interventi per oltre 7 miliardi di euro finalizzati a: favorire un maggior potere di acquisto delle famiglie, garantire l'accollo da parte dello Stato degli eventuali importi di mutui bancari stipulati a tasso variabile ed eccedenti il saggio BCE, promuovere lo sviluppo economico e la competitività del Paese, riassegnare le risorse del quadro strategico nazionale per apprendimento ed occupazione, nonché per interventi infrastrutturali;

rilevate talune discrepanze tra i criteri e i requisiti, attinenti al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare, utili a conseguire la *social card* e il bonus per la famiglia;

rilevato, inoltre, che il riconoscimento di prestazioni economiche, agli articoli 1 e 19, configurate – in presenza dei requisiti richiesti – come veri e propri diritti soggettivi può entrare in contraddizione con i limiti delle risorse assegnate;

rilevata altresì l'opportunità di rafforzare tutte le possibili misure relative al sostegno del reddito, anche mediante l'utilizzo delle risorse comunitarie e l'adozione

– tenuto conto della specificità territoriale – di numerose delle proposte contenute nel cosiddetto « Piano Barroso », che costituisce il punto di riferimento strategico definito a livello europeo;

preso atto della necessità di consolidare e stabilizzare – in un contesto di forte crisi economica – ogni intervento relativo al contenimento degli impatti negativi che possono prodursi sul fronte occupazionale;

rilevata, in questo ambito, l'esigenza di implementare le risorse di cui all'articolo 19 del provvedimento, in modo da assicurare una più adeguata disciplina dell'utilizzo degli ammortizzatori sociali;

osservato, altresì, che occorre intervenire su taluni punti del provvedimento, al fine di assicurare un più coerente percorso di attuazione delle misure destinate a fronteggiare la crisi in atto;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 4, si modifichi il comma 2, in materia di riconoscimento del periodo di servizio civile ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato, evitando di mettere a carico degli interessati gli oneri della copertura previdenziale, anche al fine di mantenere un profilo di coerenza con la condivisibile esigenza di promuovere la scelta del servizio civile da parte dei giovani;

2) sia modificato l'articolo 19, comma 1, nel senso di dedicare come priorità, e con carattere di flessibilità, le risorse esistenti – che andrebbero opportunamente incrementate nel fondo per l'occupazione – agli istituti di tutela del reddito previsti dalle lettere *a)*, *b)* e *c)*, riservando le eventuali risorse residuali agli ammortizzatori « in deroga »;

3) siano rivisti i meccanismi procedurali al fine di ripartire i fondi destinati agli ammortizzatori sociali su base regionale ovvero, su delega, alle Province qualora le stesse ne facciano richiesta;

4) più in generale, siano riviste le condizioni di accesso agli ammortizzatori di cui al citato articolo 19, semplificando i passaggi e favorendo percorsi di riqualificazione professionale e di pronto reinserimento al lavoro, in particolare mediante apposite modifiche ai commi da 3 a 7 del citato articolo;

5) si ritiene necessario, anche alla luce dell'attuale situazione di crisi dei consumi, prevedere l'introduzione di una apposita disposizione diretta a ripristinare – quanto meno sino a tutto l'anno 2011 – l'accesso degli operatori del settore commerciale e turistico agli indennizzi per le aziende commerciali in crisi, fissati dal decreto legislativo n. 207 del 1996, e successive modificazioni;

6) dato il forte impatto occupazionale del settore (con gli 83.000 dipendenti del solo « gruppo FIAT » e i circa 375.000 dipendenti dell'indotto), occorre valutare, in un quadro di interventi coordinati e coerenti almeno in ambito UE, l'ipotesi di introdurre appositi incentivi per le auto « ecologiche » e di piccola cilindrata, facilitando un percorso di sostegno ad un versante strategico del mercato del lavoro italiano;

7) all'articolo 4, comma 3, si osserva che la disposizione non prevede un termine per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo, che sarebbe invece opportuno fissare;

8) al medesimo articolo 4 – considerato che i commi 4 e 5 estendono ai dipendenti pubblici la disciplina sulle anticipazioni del trattamento di fine rapporto prevista per i dipendenti privati, secondo modalità da definire con successivo decreto ministeriale, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge – si ritiene opportuno segnalare la problematicità di tale decorrenza, prevedendo che essa abbia luogo a partire dalla definitiva conversione in legge del decreto medesimo. Si ritiene altresì necessario chiarire che la predetta prerogativa non riguardi i soli dipendenti pubblici in regime di TFR, ma anche quelli in regime di trattamento di fine servizio;

9) si ritiene poi opportuno segnalare l'esigenza che il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali impartisca adeguate istruzioni all'INPDAP, per un migliore utilizzo delle prestazioni creditizie istituzionalmente svolte a favore dei pubblici dipendenti;

10) all'articolo 11, anche al fine di fronteggiare adeguatamente i profili di crisi occupazionale, appare opportuno valorizzare gli interventi relativi al capitale di debito che comportano impegni da assumere a valere sulle risorse del Fondo per la finanza d'impresa, di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevedendo che tali interventi siano assistiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1, comma 848, della citata legge n. 296 del 2006 e per una durata complessiva di ventiquattro mesi, dalla garanzia dello Stato; occorre, al riguardo, stabilire anche che la garanzia dello Stato opera quale garanzia di ultima istanza per i finanziamenti assistiti da garanzia diretta, cogaranzia o controgaranzia;

11) sia meglio formulato l'articolo 18, comma 2, nel senso di chiarire se esso faccia riferimento al complesso delle risorse da assegnare al nuovo Fondo sociale per occupazione e formazione ovvero alle risorse derivanti dall'assegnazione di cui all'alinea del comma 1, nonché nel senso

di specificare esplicitamente che la finalità primaria delle risorse del nuovo Fondo è quella di sostegno al reddito e di reinserimento sociale e che il loro utilizzo deve essere diretto ad attività di « apprendimento » anziché di « apprendistato »;

12) ritenendo che si debba arrivare ad una scelta conclusiva in materia, si esprimono dubbi di opportunità nei confronti della nuova autorizzazione di spesa derivante dalla proroga prevista dall'articolo 34 del decreto-legge in esame;

13) valutino, inoltre, le Commissioni di merito la possibilità di introdurre un'apposita disposizione che consenta al Ministero competente di adottare, con procedura d'urgenza, un decreto che eviti la messa in liquidazione del « Fondo di solidarietà per il personale dipendente da imprese di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa », gestito dall'INPS ed istituito nel 2000 a seguito di un accordo sottoscritto dalle parti sociali, le quali – con un successivo accordo sindacale del giugno 2007 – hanno già conve-

nuto di prorogarne l'esistenza sino al dicembre 2011;

14) valutino, inoltre, le Commissioni di merito la possibilità di applicazione delle misure di cui alla legge n. 243 del 2004 (cosiddetta « legge Maroni »), da usufruire da parte dei lavoratori dipendenti privati che posticipino, in via volontaria, l'accesso alla pensione di anzianità, una volta maturati i requisiti previsti dalla legge n. 247 del 2007 (cosiddetta « legge Damiano »);

15) valutino infine le Commissioni di merito l'opportunità di rivedere il comma 5 dell'articolo 30 (controlli sui circoli privati) in applicazione del quale gli adempimenti previsti nel citato comma (e giustamente finalizzati ad un più adeguato contrasto dell'evasione fiscale contributiva) vengono stabiliti anche per le associazioni e le altre organizzazioni del volontariato avendo le stesse caratteristiche specifiche proprie non sempre assimilabili a quelle degli altri soggetti regolati dalla presente normativa.

ALLEGATO 4

Indagine conoscitiva sull'assetto delle relazioni industriali e sulle prospettive di riforma della contrattazione collettiva.**PROPOSTA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO***1. Programma e obiettivi dell'indagine.*

Nella prospettiva di modernizzazione e adeguamento del complessivo sistema delle relazioni sindacali, la XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) ha avviato, in coincidenza con l'inizio della XVI legislatura, una indagine conoscitiva diretta a comprendere – partendo dalla valutazione dei risultati prodotti dal Protocollo tra le parti sociali del 1993 (e delle sue possibili prospettive di revisione) – quale possa essere, alle soglie del secondo decennio del secolo, il nuovo assetto delle relazioni industriali e del sistema della contrattazione nel Paese, anche al fine di rispondere con efficacia alle esigenze delle aziende e dei lavoratori e, più in generale, di un sistema produttivo nazionale che ogni giorno deve confrontarsi con le sfide derivanti dall'apertura dei mercati e dalla globalizzazione. Nel pieno rispetto dell'autonomia delle parti sociali, la Commissione ha quindi inteso compiere un approfondimento su una pluralità di aspetti legati alle dinamiche contrattuali, che – anche a seguito del complesso sviluppo della crisi economica innescatasi, nella parte finale del 2008, a livello mondiale – finiscono per incidere in misura rilevante sulle politiche che l'Italia potrà e dovrà attivare per rispondere con efficacia alla attuale situazione congiunturale.

In particolare, la Commissione si è proposta di comprendere quale possa essere l'evoluzione del sistema delle relazioni industriali e della contrattazione in Italia e, in questo ambito, quali debbano

essere – considerati sia singolarmente, sia in interazione reciproca – gli obiettivi di un possibile nuovo sistema, in termini di tutela dei diritti dei lavoratori, di competitività del sistema produttivo nazionale, di politiche dei redditi e di sviluppo. La stessa Commissione, peraltro, si è riservata di verificare gli strumenti attraverso i quali perseguire tali obiettivi, approfondendo alcune questioni di particolare rilevanza legate al sistema dei contratti collettivi, nell'ottica di acquisire utili elementi per una possibile evoluzione della realtà italiana.

Le audizioni svolte dalla Commissione nel corso dell'indagine, che si sono articolate in un periodo di cinque mesi (dal 25 giugno al 25 novembre 2008), hanno assicurato quindi un confronto molto approfondito con i soggetti coinvolti e hanno consentito di tracciare un quadro piuttosto completo delle problematiche esistenti, mettendo in luce il positivo contributo che le istituzioni rappresentative, in primo luogo il Parlamento, possono dare ad una riforma del sistema delle relazioni industriali e della contrattazione, in particolare attraverso forme di legislazione di sostegno. In questo senso, il presente documento è strutturato in due parti essenziali: con la prima, si intende illustrare i principali elementi di valutazione e di conoscenza forniti dalle audizioni; con la seconda, invece, ci si propone di evidenziare talune proposte conclusive, anche in vista della possibile adozione di specifiche iniziative in materia.

2. I principali elementi emersi dalle audizioni.

Nel corso dell'indagine sono emersi numerosi spunti di riflessione ed elementi di conoscenza, che hanno fornito alla Commissione un significativo quadro d'insieme della situazione, sicuramente utile all'individuazione di adeguate soluzioni.

Per tali ragioni, nel rinviare per il dettaglio ai resoconti delle audizioni effettuate, si riportano di seguito le principali questioni analizzate, articolate in una descrizione che si propone di aggregare i punti più qualificanti dei singoli contributi forniti.

2.1. Il protocollo del 23 luglio 1993.

Il fatto che il Protocollo tra le parti sociali del 23 luglio 1993 (di seguito indicato con la semplice dizione di « Protocollo ») abbia rappresentato uno spartiacque nell'evoluzione delle relazioni industriali del nostro Paese è stato ampiamente riconosciuto da parte di tutti i soggetti intervenuti. Il Protocollo ha portato alla definizione di nuovi rapporti tra le parti sociali e tra queste e il Governo, segnando l'avvio della stagione della concertazione e della politica dei redditi. Al giudizio unanime sul rilievo di quell'accordo si contrappongono, tuttavia, valutazioni anche assai differenziate sugli sviluppi che ne sono scaturiti e sugli effetti che esso ha prodotto nella sua concreta attuazione.

Un'articolata disamina degli effetti che l'impianto delle relazioni industriali scaturito dal Protocollo del 1993 ha prodotto sulle principali variabili economiche è stato fornito dalla Banca d'Italia. Fino al 1993, l'operare del meccanismo di indicizzazione, la mancanza di coordinamento tra i vari livelli di contrattazione e l'esperienza fortemente conflittuale delle relazioni industriali, avevano reso difficile riformare gli istituti del mercato del lavoro. Le nuove regole di contrattazione, poi, sono state efficaci nel contenere le spinte inflazionistiche. Il tasso d'inflazione pro-

grammata (TIP), almeno negli anni novanta, ha concorso ad indirizzare la dinamica salariale lungo un sentiero compatibile con la stabilità dei prezzi, contribuendo a frenarne le aspettative di rialzo. Grazie anche a questo ancoraggio, le pressioni inflazionistiche provenienti dalla svalutazione del 1994-1995 o dal rialzo del prezzo del petrolio nel 2000-2001 non si sono trasferite alla dinamica dei salari e quindi dei costi di produzione, evitando così ulteriori aumenti dei prezzi al consumo (*second round effects*). Tra il dicembre 1993 e il settembre 2008 nel settore privato si è registrata una sostanziale stazionarietà delle retribuzioni contrattuali reali medie, con un aumento complessivo dell'1,4 per cento. Insoddisfacente è stata, invece, la dinamica della produttività del lavoro, misurata dal valore aggiunto a prezzi costanti per unità di lavoro occupata. Essa è cresciuta nell'industria di appena lo 0,5 per cento all'anno dal 1995 al 2007, contro il 3,3 nel decennio precedente; un andamento analogo si è registrato nel complesso del settore privato, con tassi di crescita, rispettivamente, dello 0,5 e del 2,3 per cento. La stagnazione della produttività ha inciso negativamente sulla produttività. Il costo del lavoro per unità di prodotto (Clup), dato dal rapporto tra il costo unitario e la produttività del lavoro, è aumentato di oltre il 30 per cento tra il 1994 e il 2007 e di oltre il 20 per cento tra il 2000 e il 2007. L'aumento è risultato assai più marcato di quello registrato in Francia e in Germania, soprattutto a causa della dinamica più lenta della produttività del lavoro nel nostro Paese. Non si è diffusa, come invece auspicato dalle parti sociali, la contrattazione integrativa. Secondo dati della Banca d'Italia, infatti, nelle imprese industriali con almeno venti addetti, che nel 2006 rappresentavano il 70 per cento dell'occupazione dipendente nell'industria, nel periodo dal 2002 al 2007 circa la metà dei dipendenti avrebbe ricevuto premi aziendali aggiuntivi, contrattati o concessi unilateralmente. Nelle imprese di servizi privati non finanziari con almeno venti

addetti, che rappresentano oltre la metà dell'occupazione dipendente del settore, nel periodo 2002-2007 la copertura dei premi aziendali avrebbe interessato circa un terzo dei dipendenti. Gli incrementi medi corrisposti in azienda avrebbero contribuito per circa 0,5-0,8 punti percentuali alla dinamica annua delle retribuzioni, risultando maggiori nelle imprese dell'industria, in quelle più grandi e in quelle del centro-nord. Anche in presenza di un contratto aziendale, l'incidenza delle voci stipendiali legate alla *performance* dell'impresa è risultata limitata e discontinua.

Il ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Sacconi, dopo aver richiamato le condizioni assai particolari nelle quali maturò l'accordo del 1993, evidenzia come esso ebbe un significato in un certo senso «risarcitorio» per il sindacato rispetto agli accordi precedenti. Osserva, quindi, che si tratta di un accordo caratterizzato da un fortissimo impianto burocratico e da una rigida proceduralizzazione, tanto del dialogo tripartito, quanto delle relazioni industriali dirette tra le parti, che ha prodotto bassi salari, bassa produttività e scarsa nell'efficienza nelle pubbliche amministrazioni.

Confindustria esprime un giudizio complessivamente positivo sul Protocollo del 1993, che ha risposto in modo efficace ai problemi che intendeva affrontare. Osserva, però, come negli ultimi anni le regole sull'adeguamento dei salari siano state ampiamente disattese dalle organizzazioni sindacali, ove si consideri che buona parte dei rinnovi contrattuali sono stati fatti disconoscendo l'inflazione programmata. Ritiene, quindi, che la principale lacuna dell'accordo del 1993 sia la mancanza di regole chiare rispetto all'osservanza delle procedure codificate, evidenziando come proprio la previsione di meccanismi volti a garantire il rispetto di quanto concordato tra le parti sia uno degli aspetti di maggiore importanza contenuti nelle Linee guida del 12 settembre 2008 («Linee guida»).

La CGIL ritiene che il Protocollo del 1993 abbia funzionato bene per alcuni anni, ma successivamente abbia creato

problemi soprattutto nei settori più deboli. A tale riguardo ricorda che nel settore del terziario, del commercio e del turismo, almeno un rinnovo su due non è avvenuto nei tempi previsti; analogo fenomeno ha riguardato la pubblica amministrazione e il rinnovo dei contratti pubblici. Le regole del 1993, inoltre, non hanno permesso una effettiva estensione della contrattazione di secondo livello, che è rimasta confinata a poche imprese e settori. La somma di tali fattori ha determinato la perdita di una significativa copertura delle retribuzioni dei lavoratori, sia sul piano della difesa dall'inflazione, sia sul piano della crescita, anche in rapporto alla produttività dei singoli settori.

La CISL ritiene che i maggiori limiti del Protocollo del 1993 riguardano lo scarso sviluppo della contrattazione decentrata.

La Lega nazionale delle cooperative e delle mutue ritiene che il Protocollo del 1993 è stato il risultato di un grande accordo di scopo, che ha contribuito considerevolmente al raggiungimento di importanti obiettivi per il nostro Paese (come l'ingresso nella moneta unica europea) ed ha fornito alle relazioni industriali un sistema di regole condivise per la contrattazione collettiva.

Confapi ritiene che una revisione del Protocollo del 1993 è non solo auspicabile, ma indispensabile. Tale Protocollo ha avuto un ruolo importante nel controllo dell'inflazione, impedendo la rincorsa perversa tra prezzi e retribuzioni e determinando le condizioni per l'ingresso dell'Italia nell'area dell'euro. Ricorda, tuttavia, che lo stesso Protocollo prevedeva una sua possibile revisione dopo una fase sperimentale, al fine di adeguarlo alle esigenze di un mondo del lavoro e di una economia in costante evoluzione. Essendo ormai trascorsi quindici anni dalla sua adozione, è arrivato il momento di una revisione complessiva delle regole.

Il Partito della rifondazione comunista ritiene che il bilancio sull'accordo del 1993, a quindici anni di distanza, sia assolutamente negativo. Per effetto di quell'accordo, infatti, le retribuzioni da lavoro dipendente hanno perso oltre dieci

punti percentuali a favore di profitti e rendite. Inoltre, i propositi redistributivi insiti nella contrattazione aziendale, mai decollata, sono miseramente falliti.

2.2. Il ruolo delle istituzioni pubbliche.

Numerosi soggetti intervenuti si sono soffermati sul possibile ruolo delle istituzioni pubbliche nel sistema delle relazioni industriali.

Il ministro Sacconi ritiene che il confronto tra le parti sociali debba svolgersi all'interno di un quadro fondato su libertà e responsabilità, non burocratizzato o irrigidito da discipline pubblicistiche. Nel dichiararsi contrario all'introduzione di una legislazione sulla rappresentatività degli attori sociali, osserva che l'unico ruolo che le istituzioni potrebbero utilmente svolgere per favorire la dialettica tra le parti è di tipo informativo. Si dichiara, quindi, contrario anche ad un obbligo legislativo di presentazione dei bilanci, in quanto ciò contrasterebbe con la dimensione privatistica che deve caratterizzare attori sociali liberi e responsabili. Ciò non toglie, tuttavia, che sarebbe opportuno prevedere un obbligo di contabilità separata in relazione alle funzioni di pubblico interesse svolte per conto dello Stato (si pensi ai patronati, ai centri di assistenza fiscale e all'attività formativa finanziata con risorse pubbliche). Ripercorrendo brevemente la storia delle relazioni industriali degli ultimi decenni, passate dalla fase della « conflittualità » (fino al 1993) a quella della « apatia » (dal 1993 ad oggi), ritiene che occorra passare a una nuova stagione di « complicità » tra capitale e lavoro, imperniata sulla dimensione aziendale e territoriale. A tal fine, a livello aziendale occorre una condivisione degli obiettivi, dei risultati e, quindi, degli utili, da realizzare anche attraverso piani finanziari partecipativi. A livello territoriale è urgente invece rinforzare le forme di gestione di tutti i servizi che promuovano la persona nel lavoro e nella società. Richiama, quindi, le recenti misure legislative di detassazione e decontribuzione

di parte del salario, che non sono funzionali solo all'incremento delle ore lavorate, ma devono invece servire proprio a promuovere una maggiore connessione tra salari e utili. Ritiene, infine, che le poche funzioni che sarebbe utile assegnare alle istituzioni pubbliche potrebbero essere devolute ad una autorità pubblica indipendente per le relazioni industriali, da innestare eventualmente sulla già esistente Commissione di garanzia per il diritto di sciopero nei servizi di pubblica utilità.

Confindustria sottolinea l'importanza di incrementare e rendere strutturali le misure di decontribuzione e detassazione stabilite con il Protocollo per il Welfare del luglio 2007, nonché le analoghe misure sperimentali volte a incentivare la contrattazione di secondo livello introdotte dal decreto-legge n. 93 del 2008.

La CGIL ritiene essenziale che continui ad esserci un rapporto assai stretto tra modello contrattuale e politica dei redditi, secondo i principi che stanno all'origine del Protocollo del 1993. Dopo aver ricordato che tale accordo non si limitava a definire un quadro di regole per le relazioni industriali, ma estendeva il proprio ambito di intervento alle politiche del lavoro e al sostegno del sistema produttivo, definendo una cornice complessiva entro la quale era chiamata a svolgersi la politica dei redditi, osserva che l'attuale Governo non ha purtroppo ritenuto di aprire un serio tavolo di discussione e confronto sulle misure indispensabili per la gestione della grave crisi attuale per il rilancio dell'economia. Riguardo alle recenti misure legislative sulla detassazione di alcune componenti del salario, ritiene errato considerare lo straordinario uno strumento di redistribuzione del reddito; inoltre, sarebbe stato opportuno distinguere tra premi unilaterali e premi contrattati, nonché estendere la portata delle misure anche alla contrattazione territoriale.

La CISL, al pari della Lega delle cooperative e delle mutue, di Confcooperative e di Confapi, ritiene essenziale, in linea generale, il ruolo del Governo, a partire dalla disciplina generale dei premi di pro-

duttività, che costituisce uno strumento irrinunciabile per promuovere lo sviluppo della contrattazione di secondo livello. Occorre, tuttavia, anche affrontare i problemi delle tariffe e dei prezzi, in una logica coerente ed unitaria.

Analoghe considerazioni sono avanzate dalla UIL e dalla CIDA, che ritengono in particolare urgente ampliare la platea dei beneficiari delle recenti misure di detassazione.

L'Unione Generale del Lavoro (UGL), intervenendo sui provvedimenti di detassazione adottati dal Governo, riterrebbe opportuno legare in qualche modo le misure relative alla parte variabile del salario con la partecipazione dei lavoratori agli utili e alle decisioni aziendali. Inoltre, andrebbero studiati meccanismi per estenderne l'operatività anche ai lavoratori atipici.

La Confederazione Nazionale dell'Artigianato (CNA) ha sottolineato il ruolo essenziale che può svolgere il Governo nel sostegno e nella promozione della bilateralità, anche mediante interventi legislativi volti a conferire formale veste giuridica agli accordi raggiunti dalle parti.

La Banca d'Italia ritiene che una riduzione del prelievo fiscale sul lavoro evita distorsioni e incentiva la crescita, ma andrebbe applicata alla platea più vasta possibile. Misure selettive che stimolino la contrattazione integrativa potrebbero favorire un riequilibrio tra il livello nazionale e quello aziendale. La loro introduzione, tuttavia, poiché avverrebbe in deroga ai principi di neutralità del prelievo, si giustificerebbe solo se contribuissero ad innalzare la produttività. Rimane, peraltro, il rischio che parte significativa delle agevolazioni vada a beneficio di imprese che avrebbero comunque registrato guadagni di produttività, con effetti redistributivi regressivi. Per il buon funzionamento del mercato del lavoro appare essenziale, inoltre, perseguire una riforma sistematica degli ammortizzatori sociali, volta soprattutto ad affermare l'universalità della copertura assicurativa, che ora varia tra settori e tipi di occupazione, escludendo ampie fasce di lavoratori. Una

struttura adeguata può consentire non solo di attutire i costi sociali del processo di ristrutturazione delle imprese e di riallocazione del lavoro, ma può anche migliorarne gli esiti in termini di efficienza, prevedendo per le persone che perdono il lavoro strumenti di riqualificazione e per l'impiego, volti ad accompagnarle nella ricerca di una nuova occupazione.

Il CNEL, infine, ha rimarcato il ruolo fondamentale che può avere il Governo, attraverso la leva fiscale, nella definizione del nuovo modello contrattuale.

2.3. La tutela del potere d'acquisto.

La questione della tutela del potere d'acquisto dei salari e quella degli strumenti più idonei a garantirla in un quadro di sostenibilità economica sono stati temi ampiamente affrontati da parte di tutti i soggetti auditi. Gli interventi si sono soffermati, in particolare, sui pregi e sui difetti dei meccanismi attuali, discendenti dal Protocollo del 1993, nonché sull'ipotesi contenuta nelle Linee guida del 12 settembre 2008 (« Linee guida »).

Il Protocollo del 1993 prevede, come è noto, che la dinamica degli effetti economici dei contratti sia coerente con il tasso di inflazione programmata (TIP), assunto come obiettivo comune del Governo e delle parti sociali. Riguardo al funzionamento di tale sistema e agli effetti che ne sono derivati sulle dinamiche salariali, alcuni tra i soggetti auditi hanno evidenziato lo scostamento frequente tra inflazione programmata e inflazione reale e la perdita di potere d'acquisto dei salari, cumulata nel tempo, che ne è derivata.

Confindustria rileva preliminarmente che nel contesto dell'Unione monetaria europea l'indice di riferimento non può prescindere tal tasso di inflazione desumibile dall'obiettivo di stabilità dei prezzi perseguito dalla Banca centrale europea, che negli ultimi 10 anni ha mostrato una grande credibilità. Fa presente, quindi, che il nuovo indice previsionale ha il vantaggio di determinare un meccanismo chiaro,

prevenendo il contenzioso. Ribadita l'importanza di tenere fuori la componente inflattiva importata per i beni energetici, osserva che il sistema, in caso di scostamenti significativi tra inflazione prevista e inflazione reale, contempla, a beneficio dei lavoratori, il recupero del differenziale con l'incremento dei minimi contrattuali relativi al terzo anno di vigenza del contratto. Quanto alla base di calcolo, il nuovo indice previsionale dovrebbe essere applicato ad un valore retributivo medio, assunto quale base di computo, composto dai minimi tabellari, dal valore degli aumenti periodi di anzianità (considerata l'anzianità media del settore) e dalle altre eventuali indennità in cifra fissa stabilite dal contratto nazionale. Si tratta, a differenza di quanto viene erroneamente affermato, di un meccanismo che coglie le diversità esistenti fra i vari settori produttivi, essendo per sua natura differenziate. Richiamando, infine, i risultati di una elaborazione del proprio centro studi, fa presente che le nuove disposizioni configurerebbero una situazione di sicuro guadagno per i lavoratori. Nel triennio 2009-2011 le retribuzioni effettive aumenterebbero del 9,4 per cento, salendo nella media del sistema economico italiano e portando la retribuzione media lorda annua da 26.768 euro a 29.180 euro, con un incremento di 2.503 euro nei tre anni. L'aumento delle retribuzioni reali, al netto cioè dell'inflazione, sarebbe quindi del 2,9 per cento, pari a 766 euro lordi annui, a prezzi costanti del 2008.

Sul meccanismo di adeguamento retributivo proposto da Confindustria nelle Linee guida si è espressa, in termini assai critici, la CGIL, la quale ha evidenziato, in particolare, che l'idea di utilizzare un indicatore che depuri l'inflazione da quella importata per i beni energetici determina un abbassamento della copertura rispetto all'inflazione reale. Nell'ipotesi contenute nelle linee guida, inoltre, viene prospettata una base di calcolo su cui esercitare l'aumento che è quantificabile, per una categoria come quella dei metalmeccanici, in una diminuzione di quello che viene

definito « valore punto » pari a 2,20 euro, ciò da cui discenderebbe una perdita reale intorno al 10 per cento.

L'UGL sottolinea che depurare l'indice previsionale, come ipotizzato nelle linee guida, dall'inflazione importata, significa disconoscere la dinamica effettiva dei prezzi di molti beni di largo consumo, con gravi ripercussioni dei bilanci familiari.

Considerazioni analoghe sono state avanzate da Confedir-MIT, la quale si è peraltro dichiarata favorevole a individuare nell'IPCA il nuovo indicatore al quale fare riferimento nella contrattazione.

L'UGL ha sottolineato, inoltre, l'esigenza di un'azione strutturale sulla rilevazione del costo della vita, al fine di costruire un paniere effettivamente rappresentativo dei consumi familiari. A tale riguardo ha ricordato la positiva esperienza, troppo precocemente abbandonata, della partecipazione delle parti sociali ad una apposita commissione presso l'ISTAT. Quanto al meccanismo di adeguamento delle retribuzioni previsto dalle linee guida, osserva che esso si basa (contrariamente al tasso di inflazione programmato) su modalità quasi automatiche di definizione degli incrementi retributivi stabiliti dal contratto nazionale di settore. Gli aumenti retributivi stabiliti dal contratto nazionale, a cadenza triennale, sarebbero commisurati a una previsione di un tasso di variazione dei prezzi depurato dalle voci di inflazione importata relative ai beni energetici. Questa sarebbe applicata ad una retribuzione convenzionale comprendente le componenti salariali stabilite a livello nazionale (minimi retributivi, valore medio degli scatti di anzianità e altre componenti in cifra fissa stabiliti nei contratti di categoria). La previsione dell'indice sarebbe affidata ad un istituto terzo e basata su metodologie certe e condivise. Non sarebbero previsti meccanismi automatici per il recupero di eventuali scostamenti tra la dinamica anticipata dell'indice di riferimento e quella effettivamente realizzata. Il sistema, in particolare, si fonda su un indice previsionale triennale basato sul IPCA, ossia l'indice dei prezzi al

consumo armonizzato elaborato dall'Eu-rostat per l'Italia, depurato della componente di inflazione importata dall'Europa relativamente ai beni energetici.

La CISL ritiene che il nuovo meccanismo di indicizzazione sia, nel suo complesso, apprezzabile, soprattutto per quanto concerne l'affidamento ad un soggetto terzo del compito di individuare l'indice previsionale sulla base di uno stesso modello matematico e la previsione di un elemento di garanzia per cui, durante la vigenza del contratto, ma con una valutazione *ex post*, l'eventuale scostamento (al netto dell'inflazione importata per i beni energetici) potrà essere recuperato nei minimi contrattuali. Meritevole di ulteriori approfondimenti appare, invece, la questione della base di calcolo, essendo preferibile applicare quella esistente nei contratti nazionali che la prevedono e, in mancanza, una base omogenea costituita dai minimi tabellari, dalla contingenza conglobata e da eventuali scatti medi di settore.

La Lega nazionale delle Cooperative e delle mutue ritiene che l'indicatore deve continuare a rappresentare un riferimento programmatico, posto che il controllo dell'inflazione rimane un obiettivo fondamentale per la stessa salvaguardia del potere d'acquisto dei lavoratori. Occorre, però, che il riferimento venga individuato in termini più realistici di quanto non sia avvenuto in alcune occasioni del recente passato (e per ovviare a ciò può essere utile fare riferimento a valori europei) e che si addivenga alla definizione di un insieme di principi e criteri tali da rendere meno problematico e conflittuale il recupero di eventuali significativi scostamenti rispetto alla dinamica reale dei prezzi.

Il partito della Rifondazione comunista esprime una valutazione fortemente negativa del meccanismo basato sul tasso di inflazione programmata, evidenziando che dalla sua applicazione è derivata una perdita di 10 punti percentuali, dal 1993 ad oggi, delle retribuzioni da lavoro dipendente, a favore di profitti e rendite.

La Banca d'Italia osserva che la proposta in discussione tra le parti sociali

(Linee guida) eliminerebbe i margini di incertezza circa l'indice di riferimento e rafforzerebbe il principio, presente in modo solo generico nell'accordo del 1993, secondo il quale l'indice deve essere depurato dall'inflazione importata. Il fatto di isolare le dinamiche salariali da *shock* di origine esterna rappresenta un aspetto assolutamente significativo e necessario di ogni ipotesi di accordo. L'utilizzo di un indice previsivo triennale affidato ad un istituto terzo permetterebbe di superare i contrasti che sorgono nella definizione del tasso di inflazione programmata, ma predetermina la crescita delle retribuzioni contrattuali per un triennio alla dinamica di un indice che, come ogni previsione, è incerto e può variare anche considerevolmente. Un'ancora per le aspettative di inflazione è costituita dall'obiettivo implicito della Banca centrale europea, quale si desume dalla definizione di stabilità monetaria, coerente con una variazione dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro intorno al 2 per cento annuo nel medio termine. L'obiettivo di legare gli aumenti nominali delle retribuzioni contrattuali con quelli di un indice dei prezzi che non includa fattori esterni indipendenti dalle scelte degli attori nazionali, che non risenta della inevitabile incertezza e variabilità delle previsioni economiche, che preservi il perseguimento della competitività media del sistema produttivo nel confronto con i principali paesi concorrenti, suggerirebbe quindi di orientare l'adeguamento nominale verso l'obiettivo implicito della Banca centrale europea.

A favore di una soluzione di tale tipo si è espresso, peraltro, anche il CNEL.

Infine, gli esperti intervenuti sul tema hanno evidenziato, tra l'altro, i rischi dell'abbandono del tasso di inflazione programmato in un periodo di inflazione crescente. È stata, altresì, sottolineata l'esigenza che l'indice sia «realistico», in quanto solo in questo modo si stempera il problema del recupero successivo in caso di scostamento. Inoltre, è stata ribadita

l'importanza del fatto che l'eventuale recupero non sia automatico ma oggetto di negoziato tra le parti.

2.4. *La contrattazione di secondo livello.*

La questione dei livelli di contrattazione è stata oggetto di grande attenzione da parte di tutti i soggetti intervenuti.

In primo luogo, dall'audizione di rappresentanti della Confederazione europea dei sindacati è stato possibile acquisire un inquadramento di carattere generale delle principali tendenze in atto nei paesi europei: vi sono, infatti, grandi diversità nei 27 Paesi che compongono l'Unione europea, se è vero che ogni storia economica e sociale di un Paese produce una struttura di contrattazione diversa. Come emerso dall'audizione citata, non esiste un tratto comune europeo di contrattazione; si può rinvenire, piuttosto, un aspetto molto specifico e dettagliato nelle storie dei diversi Paesi che compongono la comunità europea, sebbene, ovviamente, vi siano dei elementi comuni. Ad esempio, è emerso che nei 12 Paesi che sono entrati a partire dal 2003 – ad eccezione della Slovenia – a seguito del loro specifico percorso storico, la contrattazione avviene essenzialmente a un solo livello, molto ridotto da un punto di vista aziendale, ed è praticata nelle filiali dei gruppi multinazionali. Per il resto, il tasso di copertura contrattuale nei nuovi Stati membri è assolutamente insufficiente. I contratti di categoria praticamente non esistono, se non in alcune strutture che derivano dalla storia di questi Paesi.

Esistono, invece, precisi tratti che si riferiscono ai punti fondamentali della contrattazione nella vecchia Europa, dove tale struttura è più solida e più continua, con l'eccezione dei Paesi anglosassoni: infatti, in Inghilterra esiste soltanto il livello aziendale di contrattazione come livello fondamentale in cui si esplicano le relazioni industriali e i rinnovi contrattuali.

Dati particolarmente interessanti sull'evoluzione del fenomeno – in particolare nella realtà italiana – sono quindi stati

forniti dal CNEL, il quale ha evidenziato una generale flessione del ricorso alla contrattazione di secondo livello negli ultimi anni. Nel periodo 1998-2006, in particolare, si è passati da una frequenza del 40-60 per cento del biennio 1999-2000, ad una frequenza del solo 10 per cento nel 2006. La contrattazione aziendale ha riguardato soltanto alcuni settori e soprattutto le grandi imprese.

Le ragioni di tale tendenza sono da ricercare nella difficoltà di definire, in molti casi, la controparte sindacale a livello aziendale, nonché nella sfavorevole dinamica della produttività negli ultimi anni; inoltre, occorre tenere conto anche del fatto che molte imprese sono entrate nel mercato successivamente al 1993, quindi con vincoli più limitati dal punto di vista della contrattazione.

La necessità di sviluppare il secondo livello di contrattazione è stata condivisa, sebbene con accenni e toni in parte diversi, praticamente da tutti i soggetti intervenuti. In particolare, da più parti è stato sottolineato che solo un maggiore ricorso alla contrattazione decentrata potrà consentire di ottenere significativi aumenti retributivi, in base alla produttività specifica dei diversi contesti produttivi, nonché di sostenere e sviluppare la competitività delle imprese e l'occupazione complessiva.

Un aspetto critico ampiamente rilevato è stato quello dell'eccessivo numero dei contratti collettivi, sul quale occorrerebbe intervenire – pur nella consapevolezza delle difficoltà e delle resistenze che un tale processo inevitabilmente incontrerebbe – per realizzare una reale semplificazione. Sempre secondo dati del CNEL (cui è affidato il compito di censire e classificare i contratti collettivi) i contratti esistenti sono circa 400 (di cui 67 nazionali), alcuni dei quali riguardano solo poche migliaia di lavoratori. Tale dato rappresenta un formidabile elemento di appesantimento burocratico, che rende difficile la gestione delle relazioni industriali e lo sviluppo di una organica contrattazione di secondo livello.

Posizioni anche molto diversificate si sono registrate sul problema del livello al quale collocare la contrattazione decentrata.

Il ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali – nei suoi interventi – ha evidenziato, in primo luogo, che il Governo non può entrare nel merito della dimensione territoriale dei contratti collettivi, trattandosi di una questione di esclusiva pertinenza delle parti sociali. Ciò nondimeno, il Governo ritiene che nella definizione dei livelli salariali il tradizionale rapporto tra contrattazione nazionale e contrattazione decentrata andrebbe invertito a vantaggio di quest'ultima. Al riguardo fa presente, in particolare, che occorre abbandonare l'idea che il salario definito a livello nazionale svolga una funzione di solidarietà, ricordando come in molti Paesi la componente salariale finalizzata a tale obiettivo (peraltro definita per legge) non superi il 40-50 per cento del salario complessivo. A giudizio del Governo, infatti, la definizione del salario dovrebbe avvenire, assai più di quanto non si registri attualmente, a livello aziendale e – per le piccole imprese operanti nei settori economicamente più polverizzati (artigianato, edilizia, agricoltura) – nella dimensione territoriale.

Per quanto concerne le parti sociali, numerosi interventi hanno preso a riferimento i contenuti delle Linee guida del 12 settembre 2008. Tale documento, su cui hanno espresso un orientamento di massima favorevole CISL e UIL, tiene fermo il sistema contrattuale sostanzialmente centralizzato risalente al Protocollo del 1993, ma vi introduce alcuni correttivi volti a valorizzare la contrattazione di secondo livello, partendo dal presupposto che il conseguimento di retribuzioni più elevate è possibile solo dal collegamento con livelli di maggiore efficienza e con la redditività, produttività e competitività dell'impresa (con un chiaro *favor*, quindi, per la contrattazione aziendale in luogo di quella territoriale, che dovrebbe restare limitata ai settori che tradizionalmente se ne avvalgono).

In primo luogo, le parti stipulanti i contratti nazionali sono chiamate a fissare le linee guida a cui devono attenersi i contratti aziendali. Inoltre, viene introdotto – mutuando il meccanismo previsto dal CCNL dei metalmeccanici – un elemento di garanzia retributiva, in base al quale i contratti nazionali possono riconoscere un importo a favore dei lavoratori che in sede aziendale non percepiscano nessun trattamento economico in aggiunta a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria. Tale meccanismo dovrebbe indurre, nelle intenzioni dei proponenti, allo sviluppo della contrattazione aziendale, poichè svolgerebbe una importante funzione di stimolo per il datore di lavoro. Inoltre, viene introdotto il principio della derogabilità del contratto collettivo nazionale, nei soli casi da questo espressamente previsti, da parte della contrattazione territoriale. Tale derogabilità è peraltro prevista al solo scopo di favorire condizioni idonee allo sviluppo economico ed occupazionale, o per governare situazioni di crisi aziendale e può essere disposta, anche in via sperimentale e temporanea, solo nel caso in cui vi sia l'accordo tra le parti sociali operanti sul territorio.

La CGIL ha espresso una posizione complessivamente critica sui contenuti delle linee guida in materia di contrattazione decentrata. In primo luogo, la CGIL non condivide l'ipotesi di un'ampia derogabilità del contratto nazionale; inoltre, ritiene che la contrattazione di secondo livello dovrebbe valorizzare non solo la dimensione aziendale, ma debba estendersi in misure significativa anche ai territori e alle filiere. Infine, evidenzia che il sistema di relazioni industriali che emerge dal documento pecca di eccessiva rigidità e centralismo, contrastando di fatto con il proclamato obiettivo di valorizzare il livello decentrato e con le esigenze di flessibilità proprie di un periodo di grave crisi economica come quella attuale.

Perplessità sul modello di contrattazione decentrata definite dalle linee guida sono state espresse anche dall'UGL, la quale ha insistito, in particolare, sull'op-

portunità di collocare la contrattazione al livello di filiera per le realtà produttive ove non si svolge la contrattazione decentrata.

La Lega nazionale delle cooperative e delle mutue, nel dichiararsi convintamente favorevole allo sviluppo del secondo livello di contrattazione, osserva che incentivi in tal senso dovrebbero venire dagli stessi contratti nazionali in un quadro di regole contrattuali preciso ma allo stesso tempo flessibile. Quanto al livello al quale collocare tale contrattazione, ritiene fondamentale la capacità di adattamento ai diversi contesti economici soprattutto al fine di includervi (con contratti territoriali o di filiera) le piccole e medie imprese.

Il partito della Rifondazione comunista ha evidenziato la necessità che la contrattazione aziendale sia effettivamente esigibile, richiamando la positiva esperienza del CCNL dei metalmeccanici, ove è previsto un incremento retributivo definito a livello nazionale nelle aziende ove non si attua la contrattazione collettiva.

La Banca d'Italia ha evidenziato i positivi effetti che una riduzione degli automatismi degli incrementi retributivi fissati dal contratto nazionale potrebbe avere nell'ampliamento dei margini di intervento della contrattazione integrativa.

Il CNEL ritiene che la contrattazione debba prendere a riferimento, in via generale, il livello aziendale, evidenziando come la contrattazione territoriale finirebbe per penalizzare le aree dove la produttività e i prezzi dei beni sono più bassi (come nel Mezzogiorno) mentre la contrattazione settoriale danneggerebbe le imprese più efficienti a beneficio di quelle che, all'interno di un medesimo settore, abbiano realizzato incrementi di produttività inferiori alla media.

Un discorso a parte merita il contributo delle organizzazioni dell'artigianato (CNA e Confartigianato), le cui proposte si inseriscono nel solco dell'esperienza — assai significativa nella sua peculiarità — consolidate nel settore artigiano nel corso degli ultimi anni. La contrattazione del settore artigiano si caratterizza per una marcata territorialità, discendente dal fatto che tale settore si compone di un

elevato numero di piccole e piccolissime imprese ampiamente diffuse nel territorio. Si tratta di un modello di « federalismo contrattuale » ove il secondo livello, negli spazi delegati dal livello nazionale (ma non solo), ha la caratteristica di essere cogente. È stata sottolineata, quindi, l'importanza di poter disporre di indicatori di produttività su base regionale (che l'ISTAT starebbe approntando), nonché evidenziato lo stretto legame esistente tra il secondo livello territoriale e l'ampio sviluppo della bilateralità che tradizionalmente caratterizza il settore artigiano.

Importanti contributi di riflessione sul tema dei livelli di contrattazione sono stati forniti dagli esperti auditi dalla Commissione. In particolare, sono stati rilevati gli aspetti problematici connessi alla misurazione degli incrementi di produttività ai quali agganciare gli incrementi retributivi a livello aziendale, soprattutto al fine di individuare la componente ascrivibile al fattore lavoro. Al fine di accrescere la capacità della contrattazione aziendale di premiare effettivamente gli incrementi di produttività, traducendosi in benefici economici per i lavoratori, è stata profilata la possibilità di un intervento legislativo volto a definire adeguati incentivi. È stato sottolineato, poi, lo stretto legame tra il problema della rappresentanza sindacale aziendale e lo sviluppo della contrattazione a tale livello. In alcuni interventi, inoltre, è stato evidenziato lo stretto legame esistente tra la struttura distrettuale di ampia parte del tessuto produttivo del nostro paese (ricordando che nel nostro ordinamento è presente una legislazione specifica, che prevede vari benefici a favore dei distretti) e la contrattazione a livello territoriale.

Tutti gli auditi hanno concordato, infine, sull'importanza della leva fiscale per la promozione della contrattazione aziendale. In tale ottica, un giudizio sostanzialmente positivo è stato espresso sulle recenti misure di detassazione e decontribuzione introdotte dal Governo, sebbene non siano mancati spunti critici sulla limitata portata complessiva degli interventi (in termini sia di platea di fruitori, sia dei

entità dei benefici), sull'opportunità di estendere i benefici al lavoro straordinario (considerando che il lavoro straordinario è fruibile a discrezione del datore di lavoro, è meno accessibile alle donne ed è scarsamente significativo in un periodo di contrazione dell'attività produttiva come quello attuale), sulla necessità di distinguere tra le elargizioni unilaterali (modello Della Valle) e aumenti retributivi concordati dalle parti (modello Marchionne) e sull'esiguità delle risorse disponibili.

2.5. Rappresentanza e rappresentatività sindacale.

La questione delle regole per la misurazione della rappresentanza delle parti sociali è stata oggetto di vari interventi, soprattutto da parte sindacale. In particolare, è stato ampiamente sottolineato come il tema assuma nuova pregnanza nella prospettiva di un ampliamento della contrattazione decentrata, il cui buon funzionamento, soprattutto a livello aziendale, richiede regole chiare per la misurazione del peso dei vari soggetti rappresentativi dei lavoratori.

Una posizione assai netta nel senso della contrarietà a una legge sulla rappresentanza degli attori sociali è stata espressa dal ministro Sacconi, il quale ritiene necessario che il tema venga definito attraverso criteri determinati pattizamente. Nulla esclude, peraltro, che la soluzione concordata dalle parti possa essere successivamente assunta da un soggetto istituzionale terzo, con compiti di pubblicità e certificazione.

La CISL ricorda che nella piattaforma messa a punto con CGIL e UIL è stato raggiunto un accordo sulla rappresentanza e sulla rappresentatività che si ispira al modello già utilizzato con successo nel settore pubblico e che un analogo sistema è tuttora oggetto del confronto con le organizzazioni datoriali. A tale ultimo riguardo ritiene essenziale il consenso prestato da Confindustria a rilevare i lavoratori iscritti ai sindacati e a trasferire i relativi dati a soggetti in possesso dei

requisiti tecnici per trattarli e gestirli, come potrebbero essere l'INPS (con il quale potrebbe essere attivata un'apposita convenzione) o, nei settori ove esistono e sono sufficientemente strutturati, gli enti bilaterali.

L'UGL sottolinea che meccanismi certi di verifica della rappresentatività, fondati su indicatori inequivocabili e condivisi, costituiscono uno strumento essenziale per garantire la democrazia dei luoghi di lavoro. Al riguardo non esclude che tali indicatori, una volta definiti dalle parti, possano successivamente essere recepiti attraverso una legge. Ritiene, quindi, che occorra superare l'accordo del 1993 nella parte in cui, per la costituzione delle R.S.U. a livello aziendale, riserva un terzo dei seggi disponibili alle organizzazioni firmatarie del CCNL. Nel sostenere che l'unico indicatore da considerare dovrebbe essere il voto, osserva, infine, che la normativa che attualmente disciplina le elezioni dei rappresentanti sindacali non garantisce condizioni di parità per tutte le organizzazioni sindacali.

La Lega nazionale delle Cooperative e delle mutue ritiene che la definizione di sistemi di misurazione della rappresentatività delle parti sociali è essenziale per contrastare il fenomeno dei contratti-pirata.

Confcooperative sottolinea che le regole sulla rappresentanza costituiscono la premessa indispensabile per qualsiasi processo di semplificazione contrattuale.

La CIDA giudica essenziale che i parametri da applicare per la rappresentatività, certificati sulla base di dati verificabili, vengano definiti non soltanto con il criterio quantitativo, ovvero in base alla consistenza numerica degli iscritti, ma anche con criteri qualitativi, desumibili dai modi, dagli strumenti, dagli spazi occupati, dai livelli e dalla significatività concreta degli atti dell'agire sindacale.

Richiamando le competenze costituzionalmente definite del CNEL, il presidente Marzano ritiene che l'organo da lui presieduto rappresenti la sede ideale per la raccolta e la documentazione dei dati associativi e di consenso elettorale dei

sindacati nonché, per la certificazione ufficiale della rappresentanza degli attori sociali.

Tra gli esperti auditi, il professor Olivelli osserva che è il pluralismo delle organizzazioni sindacali a porre il problema della rappresentatività. Il professor Carrieri ritiene opportuno che il legislatore intervenga con norme di legge solo una volta che le regole della rappresentanza siano state definite in modo concordato tra le parti.

2.6. Il fenomeno degli enti bilaterali.

Il ruolo cruciale che gli enti bilaterali possono svolgere nel processo di modernizzazione delle relazioni industriali nel nostro Paese è stato ampiamente riconosciuto nel corso delle audizioni.

Il Ministro competente ritiene che gli enti bilaterali costituiscono uno strumento essenziale per il passaggio a una stagione fondata su una nuova «complicità» tra capitale e lavoro, nonché una delle forme più significative attraverso le quali si concretizza l'idea del *welfare* complementare. Osserva che alla condivisione, nella dimensione aziendale, degli obiettivi e dei risultati dell'impresa da parte dei lavoratori (che potrebbe spingersi fino alla partecipazione agli utili), dovrebbe corrispondere, a livello territoriale, la cogestione di tutti i servizi di promozione e sostegno della persona nel lavoro e nella società. In particolare, i settori nei quali gli enti bilaterali potrebbero agire – e in certa misura già agiscono – sono quelli della salute e della sicurezza, del collocamento, del sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria o di sospensione dal lavoro, della formazione professionale e della cosiddetta *long term care* (ossia il sostegno nel caso di non autosufficienza del lavoratore o di persone del suo nucleo familiare). A tale ultimo riguardo ricorda l'esperienza dei dipendenti delle compagnie di assicurazione, i quali, sulla base di un accordo fra ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici) e organizzazioni sindacali, beneficiano di una

forma assicurativa per cui al formarsi, a qualunque età, di una condizione di non autosufficienza, i lavoratori ricevono dall'assicurazione un'indennità di mille euro al mese. Gli organismi bilaterali possono inoltre trattare la sanità complementare (che non è più riservata soltanto ai dirigenti, ma la si trova anche nel contratto dei metalmeccanici), la previdenza complementare e persino la risoluzione delle controversie di lavoro. Ferma restando la natura privatistica degli enti bilaterali – il che esclude forme invasive di intervento normativo pubblico – auspica tuttavia che si possa giungere, per via contrattuale, ad una efficacia *erga omnes* di fatto delle prestazioni fornite a beneficio dei lavoratori, attraverso strumenti che incentivino le imprese ad aderire (ad esempio prevedendo che il lavoratore il quale non può beneficiare delle prestazioni dell'ente debba essere ristorato con una quota aggiuntiva di salario da parte del datore).

Com'è noto il fenomeno degli enti bilaterali ha trovato particolare sviluppo, nel nostro Paese, nel settore dell'artigianato, che vanta una ventennale tradizione in materia. Di grande interesse, pertanto, è stato il contributo dei rappresentanti delle maggiori organizzazioni artigianali.

La Confartigianato, ricorda che il fenomeno della bilateralità si è inserito all'interno di un modello di relazioni industriali autonomo e differenziato rispetto agli altri comparti, in quanto caratterizzato da atteggiamenti più partecipativi e meno conflittuali, nonché dalla marcata dimensione territoriale delle dinamiche contrattuali. La bilateralità nel settore artigianale si è sviluppata, in particolare, nel settore della formazione professionale, ove opera un Fondo che vanta un elevatissimo numero di aderenti. Nel settore della sicurezza del lavoro, grazie agli accordi bilaterali risalenti al 1996, si è riusciti – come testimoniano i dati INAIL relativi al 2007 – a contenere considerevolmente la dinamica degli infortuni (ridotti nel 2007 del 4,2 per cento, a fronte di una media di tutti i settori dell'industria dell'1,2 per cento). A livello locale, grazie agli enti

bilaterali (diffusi soprattutto nelle regioni del Centro-nord) è stato possibile fare fronte autonomamente e in modo efficace a situazioni di crisi e sospensione dell'attività. Sono da tempo in corso trattative, anche con i sindacati confederali, per estendere il metodo bilaterale al settore sanitario e previdenziale.

La Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA), evidenzia che la bilateralità e la territorialità sono aspetti essenziali di una realtà economica – quale quella artigiana – caratterizzata da imprese di piccole e piccolissime dimensioni (con una media di 3,4 dipendenti per impresa).

Entrambe le organizzazioni del settore artigiano evidenziano, poi, l'importanza di un sostegno legislativo della bilateralità, che si è sviluppato nel corso degli anni '90 ma non ha ancora trovato una piena ed adeguata sistemazione dal punto di vista normativo. Ciò che viene sollecitato, in particolare, non è un intervento legislativo volto a prevedere l'efficacia *erga omnes* dei contratti, bensì la loro applicazione integrale. Esperienze positive a cui fare riferimento sono, ad esempio, quella del Fondo per la formazione continua, la quale trova fondamento in una normativa che impone un costo anche alle imprese che decidono di non aderire al sistema bilaterale, imponendogli un corrispondente versamento all'INPS da devolvere successivamente al finanziamento dell'attività formativa delle regioni. Un aspetto da non sottovalutare, in tale contesto, è anche quello della riconduzione di simili meccanismi di contribuzione alternativa (a carico dei datori non aderenti agli enti) all'interno della parte economica dei contratti, ciò che faciliterebbe anche la successiva redistribuzione su base regionale delle adesioni. Infine, altro profilo di grande rilievo è quello relativo alla disciplina dei controlli sull'erogazione delle prestazioni.

CONFAPI ritiene che tutte le politiche attive e passive del lavoro possano trovare nella bilateralità una risposta efficace. Ricorda, poi, che nel settore delle piccole e medie imprese (oltre 50.000) che fanno

capo a Confapi, sono state realizzate numerose esperienze positive di bilateralità, in particolare nel settore della sicurezza, della formazione permanente continua e della previdenza integrativa. È in fase di valutazione, inoltre, l'ipotesi di istituire un ente bilaterale per la regolazione del rapporto di lavoro, che si estenda fino alla gestione del contenzioso.

L'UGL lamenta come la partecipazione al sistema della bilateralità sia di fatto preclusa ad alcune categorie di lavoratori, posto che questa si sviluppa prevalentemente a livello territoriale, dove l'accesso di alcune organizzazioni sindacali non sempre è garantito.

La CLAAI osserva innanzitutto che gli enti bilaterali, in quanto prodotto della società civile ed espressione di democrazia, devono essere garantiti nella loro autonomia. L'ammontare spesso enorme delle risorse che gli enti bilaterali gestiscono e il rilievo pubblicistico delle funzioni da essi svolte, tuttavia, non escludono *a priori* la possibilità di un intervento pubblico, volto a valorizzare il ruolo di tali organismi e a garantirne – anche attraverso puntuali regole gestionali e deontologiche – trasparenza ed efficienza. Ovviamente tale regolamentazione deve essere demandata, in prima battuta, alla contrattazione collettiva; tuttavia, laddove il sistema non sia in grado di darsi autonomamente regole condivise ed efficaci, l'intervento del legislatore sarebbe giustificato ed opportuno. Al riguardo fa presente che manca, ad esempio, una normativa che regoli incompatibilità e possibili conflitti di interesse tra amministratori e funzionari. Richiamando l'esigenza di introdurre regole per la gestione dei bilanci, ricorda che attualmente la legge detta norme chiare ed efficaci per la gestione delle risorse del Fondo interprofessionale per la formazione continua (istituito nel 2001, il Fondo si alimenta con una trattenuta dello 0,30 per cento), prevedendo che le spese di funzionamento non possano superare l'8 per cento del totale.

3. Conclusioni e proposte.

Come anticipato in precedenza, con il presente documento conclusivo si è ritenuto opportuno far seguire, ad una prima parte ricognitiva (sufficiente ad offrire una sintesi delle posizioni emerse nel corso delle audizioni), una seconda parte di natura più direttamente propositiva, che si pone l'obiettivo di verificare ed orientare le eventuali iniziative che possono provenire dal versante parlamentare.

Prima di avviarsi in questa riflessione, peraltro, appare opportuno svolgere compiutamente una premessa, che fa riferimento alla piena e incondizionata accettazione di quel diritto sindacale « vivente », emerso nel vuoto attuativo dell'articolo 39, secondo comma e seguenti, della Costituzione, e che risulta consolidato da tutto un coerente indirizzo legislativo a partire dallo Statuto dei diritti dei lavoratori e consacrato dalla stessa giurisprudenza costituzionale: diritto sindacale fondato sul primato dell'autonomia collettiva, riconosciuta come capace di organizzarsi e di agire liberamente. Si tratta di un dato da tenere presente nell'analisi degli argomenti oggetto dell'indagine svolta dalla Commissione, anche perché esso può valorizzare un importante ruolo del Parlamento, non solo rendendo possibile, ma anche auspicabile una politica di affiancamento e indirizzo, del tipo di quella contenuta nel Titolo III dello Statuto e nella successiva legislazione sulla contrattazione delegata, favorendo altresì l'apertura di significativi spazi per una politica regolativa, giustificabile in ragione di una urgenza pubblica, non risolvibile soltanto in sede sindacale, come nel caso della disciplina in tema di sciopero nei servizi pubblici essenziali: disciplina, per di più, imperniata sulla stessa contrattazione collettiva.

In questo senso, non vi sono dubbi sul fatto che dall'indagine conoscitiva emerga un'effettiva volontà di « auto-riforma », nonché una tendenziale convergenza di posizioni, all'insegna di una sostanziale continuità rispetto al passato: non un rovesciamento, ma un aggiornamento del

sistema esistente, che tenga conto al tempo stesso del cambio avvenuto nel contesto socio-economico e di qualche « difetto » o, addirittura, « effetto perverso » venuto alla luce nel corso di oltre un quindicennio, da 1993 ad oggi. Ma, fermo restando che è necessario attendere l'auspicata conclusione di un'intesa fra le parti sociali, esistono importanti margini per osservazioni e proposte, utili fin d'ora per una migliore messa a fuoco della materia in discussione. Nessuno dubita, infatti, che nell'attuale fase di crisi economico-produttiva (che nel 2009 ganererà, con ogni probabilità, i suoi maggiori e più pericolosi effetti) le priorità assolute siano quelle della difesa dei posti di lavoro e del sostegno ai redditi. In questo ambito, tocca al sistema delle relazioni industriali (*in primis*, imprese e sindacati) lavorare ad una riforma condivisa dei meccanismi contrattuali, puntando con forza su modelli partecipativi che partano dall'assunzione di idonee responsabilità nelle scelte strategiche di sviluppo.

Nei paragrafi seguenti si tenterà, quindi, di esporre tali osservazioni e proposte in modo organico, partendo da quanto acquisito nel corso dell'indagine e immaginando come dar vita — attraverso un'azione sui punti centrali del problema e trattando anche argomenti sviluppati in misura più marginale dagli stessi soggetti auditi — alle prospettive di riforma del sistema vigente.

3.1. Il raffronto tra modelli.

Se è stato chiarito, anche nella precedente sezione ricostruttiva, quali siano i principali punti di interesse nell'odierno dibattito sulle prospettive di riforma del sistema, è altrettanto essenziale ricordare che — per il passato — dato che il punto di partenza è costituito dal Protocollo del 23 luglio 1993, da questo è necessario partire, prendendo a riferimento non tanto il testo considerato in sé, quanto piuttosto quello valutato, a pochi anni di distanza, dalla Commissione per la verifica del Protocollo del 23 luglio 1993, presie-

duta dal prof. Gino Giugni, che ha visto nel 1997 la produzione di una importante relazione finale.

A prima vista, anche dagli atti dell'indagine emerge un duplice elemento di discontinuità del citato documento rispetto al confronto attuale, che attiene al contesto istituzionale complessivo in cui si collocava il sistema di contrattazione collettiva: dato, il primo, dallo stretto ed inscindibile collegamento – allora previsto – fra l'obiettivo del contenimento della crescita dei prezzi, cui era finalizzata una politica dei redditi costruita su un'inflazione programmata e attuata per via della concertazione e di una contrattazione altamente centralizzata; costituito, il secondo, dal tentativo – allora effettuato – di una regolamentazione retributiva tendenzialmente comune dell'intero universo del lavoro subordinato – privato o pubblico che fosse il datore – cui era funzionale la cosiddetta « privatizzazione del pubblico impiego ».

Ciò che, invece, è in vista nel confronto attuale non è un Protocollo, cioè un « patto triangolare » che trovi come parti firmatarie Governo e parti sociali, ma un vero e proprio accordo interconfederale, che non coinvolge direttamente, ma solo indirettamente, il Governo, nella misura in cui le stesse parti sociali ritengono necessari (e sollecitano) interventi di defiscalizzazione e di decontribuzione a favore della contrattazione aziendale. Ma questo è l'aspetto formale, perché quello sostanziale, che vi corrisponde pienamente, è dato dal cambio di obiettivo e di meccanismo: non più il contenimento della crescita dei prezzi, perseguito per mezzo di un tasso di inflazione programmato, definito in sede « politica » come quello « auspicato » e consegnato alla concertazione e ad una contrattazione fortemente centralizzata e sovraccaricata; bensì il mantenimento del potere d'acquisto, per il tramite di un tasso di inflazione atteso, individuato in sede « tecnica » come quello « prevedibile » e rimesso ad una contrattazione decentrata e alleggerita.

Tale circostanza, che risulta chiaramente dagli elementi acquisiti nel corso

dell'indagine e rappresenta uno dei principali punti di difformità rispetto al passato, sembrerebbe aprire la via ad una diversa dinamica fra un'azione di Governo che resterebbe ancorata ad un tasso di inflazione programmata e una contrattazione collettiva che sarebbe condotta all'insegna di un tasso di inflazione « attesa », con una relativa autonomia reciproca. Ne conseguirebbe un duplice effetto critico, perché, da un lato, il Governo, in quanto tale, a fronte di uno scostamento significativo fra l'uno e l'altro tasso, si troverebbe tentato – se non costretto – ad utilizzare in funzione anti-inflattiva anche le misure di defiscalizzazione e decontribuzione delle voci retributive aziendali correlate alla crescita della produttività, che così ne risulterebbe disincentivata; dall'altro, lo stesso Governo, in quanto datore di lavoro pubblico, si vedrebbe tenuto a rispettare il tasso di inflazione programmata, esponendosi ad un quasi inevitabile insuccesso a fronte del più elevato tasso tenuto presente nel settore privato.

In questo senso, occorre anche considerare che il problema è esploso per il sensibile divario fra tasso di inflazione programmata – fissato unilateralmente dal Governo – e tasso di inflazione « attesa », ritenuto condivisibile dalle parti sociali, sia pure con qualche essenziale distinguo. Tale problema dovrebbe, dunque, essere destinato a ridimensionarsi, perché lo stesso Governo pare pienamente consapevole del fatto che, nel tempo presente di recessione internazionale ed interna, la preoccupazione anti-inflattiva cede necessariamente il passo alla difesa e alla crescita del potere d'acquisto, innescando una politica capace di coniugare solidarietà e ripresa economica trainata dalla domanda.

Di fatto, è apparso a molti prevedibile che la rigidità del nuovo modello risulterà piuttosto attenuata nella pratica, perché non è pensabile vi sia una totale assenza di dialogo fra Governo e parti sociali; né, d'altronde, un qualsiasi tasso di inflazione assunto a referente della contrattazione collettiva, fosse anche quello dell'infla-

zione « attesa » determinata in sede « tecnica » ad iniziativa delle stesse parti sociali, troverebbe una traduzione automatica. Non occorre, infatti, ricordare che l'adeguamento rimane affidato ad una contrattazione, che rinvia inevitabilmente di volta in volta alla valutazione delle parti trattanti, resa certo più complessa dal sovraccarico derivante dalla riunificazione della parte normativa ed economica e dalla concentrazione di entrambe secondo una cadenza triennale.

Sotto questo profilo, peraltro, occorre affermare con chiarezza l'esigenza di una durata triennale dei contratti, considerato che quella biennale – come emerso da parte di numerosi interlocutori della Commissione – è sostanzialmente fallita o, quanto meno, superata.

Passando, poi, al secondo elemento di discontinuità rispetto al passato, si osserva che esso è costituito dal significativo rallentamento del processo di omogeneizzazione tra lavoro pubblico e lavoro privato, inaugurato dalla legge n. 422 del 1992 e sancito nel Protocollo del 1993. In questo ambito, anche per le dinamiche che sottostanno alla definizione di un nuovo Protocollo, risulta quanto mai opportuno evitare che l'attenzione sia di necessità limitata al settore privato, semmai lavorando affinché sia possibile continuamente guardarsi dal rischio di una nuova divaricazione fra settore privato e pubblico privatizzato. Visto che il Governo, su delega del Parlamento, dovrebbe ora correggere ampiamente il testo unico n. 165 del 2001, appare opportuno che l'eventuale aggiornamento di quel sistema contrattuale inaugurato dal Protocollo del 1993, come condiviso dal settore privato e dal settore pubblico privatizzato, venga tenuto ben presente nella decretazione delegata destinata alla riforma della legislazione vigente. A tal fine, peraltro, potrebbe essere utile fare anche riferimento a quanto contenuto – sul versante dei rapporti tra lavoro pubblico e privato – nella relazione finale di valutazione del Protocollo del 1993, prodotta dalla cosiddetta « Commissione Giugni » alla fine del 1997.

In termini riassuntivi, non può non rilevarsi che da un raffronto con il passato emerge l'opportunità – nel contesto di una complessiva riforma del sistema e nel un quadro di crisi economica come quella attuale – di affrontare i problemi esistenti con un approccio innovativo.

Per un verso, infatti, è importante tornare a richiedere alle parti sociali di valutare la revisione degli assetti delle relazioni sindacali considerando anche nuovi strumenti operativi, mirati in primo luogo alla salvaguardia dei posti di lavoro: si tratta, in questa direzione, di capire come favorire l'assunzione collettiva di responsabilità, ridistribuire i carichi di lavoro anche al fine di scongiurare la delocalizzazione delle imprese, verificare i margini per una riduzione contrattata degli orari, spostare il « centro » delle relazioni sindacali e dei contratti verso territori e aziende, secondo un principio che potrebbe definirsi di « sussidiarietà sociale ».

Uguualmente, al fine di conseguire risultati positivi in termini di creazione e/o difesa dell'occupazione, si potrebbero prevedere – come già sperimentato in Germania e raccomandato dalla « Commissione Giugni » nel 1997 – delle cosiddette « clausole d'uscita », che consentano, entro certi limiti e a precise condizioni definite nel contratto collettivo nazionale di lavoro (si vedano, a tal fine, le soluzioni individuate nella contrattazione del settore chimico), di derogare a livello aziendale e/o territoriale alla disciplina negoziata a livello nazionale. Tali clausole comporterebbero, comunque, sempre la consensualità della deroga, verificata e validata dalle stesse organizzazioni firmatarie dei contratti collettivi derogati. Ad esse, peraltro, spetterebbe il potere di autorizzare le suddette clausole, sia per le materie oggetto della deroga, sia per i limiti di contenuto e di operatività temporale della deroga stessa.

Al contempo, occorre consolidare – forse con ancora più coraggio di quanto fatto sinora – le misure che fanno riferimento agli ammortizzatori sociali, che possono essere riformate partendo, ad

esempio, dalle proposte e dalle indicazioni del « Libro bianco sul mercato del lavoro in Italia » del 2001, considerando, tra l'altro, la possibilità di un sostegno al reddito anche per i lavoratori atipici.

Si tratta, in sostanza, di individuare una nozione più articolata di relazioni sindacali, che ponga in essere ogni possibile intervento finalizzato a dotare il Paese di un sistema moderno e utile ad affrontare con più certezza anche il futuro sviluppo sociale.

3.2. La natura dei contratti collettivi e il problema della rappresentanza (ragionare su una *Authority* per le relazioni collettive).

La continuità fra vecchio e nuovo sistema contrattuale è data *in primis* dalla riconferma del principio del reciproco riconoscimento, quale unico titolo di ammissione al tavolo contrattuale. Il che è assolutamente in linea con un ordinamento intersindacale che si ritiene legittimato ad una libera auto-organizzazione ed auto-gestione, ma ripropone inevitabilmente gli stessi problemi già anticipati nel Protocollo e considerati nella relazione finale della « Commissione Giugni » del 1997.

Il primo è (e rimane) quello dell'efficacia del contratto collettivo, con una differenza di fondo: per il contratto categoriale, la via diretta ed automatica di un'estensione *erga omnes* resta bloccata dalla mancata attuazione dell'articolo 39 della Costituzione, secondo una consolidata giurisprudenza costituzionale, che ha conosciuto due sole eccezioni sostanziali (peraltro argomentate in maniera da non sembrare tali), cioè la contrattazione di comparto nel pubblico impiego privatizzato e la contrattazione relativa all'individuazione delle prestazioni indispensabili e delle misure idonee a garantirle in caso di scioperi nei servizi pubblici essenziali.

Pertanto, la sola via rimasta aperta è stata quella, indiretta e mediata emblematicamente, rappresentata — da un lato — dall'articolo 36 della Costituzione, che la

giurisprudenza ha utilizzato per definire la retribuzione proporzionata e, comunque, sufficiente, facendo riferimento proprio alla contrattazione collettiva di categoria; e, dall'altro, dall'articolo 36 dello Statuto dei lavoratori, che rappresenta l'esempio classico di una legislazione che promuove l'estensione dell'efficacia della stessa contrattazione collettiva, subordinando alla sua osservanza la percezione di benefici fiscali e contributivi o l'instaurazione di rapporti di concessione e di appalto con le pubbliche amministrazioni.

Allo stato, si può solo prendere atto che l'articolo 36 della Costituzione giustificherebbe certamente l'introduzione di un salario minimo, sull'esempio di molti paesi comparabili, fermo restando che, per l'indubbio impatto esercitato sul sistema contrattuale, tale introduzione richiederebbe d'essere condivisa con le parti sociali. Al contempo, si può anche prendere atto che la legislazione, costruita a misura dell'articolo 36 dello Statuto dei lavoratori, dovrebbe essere rivisitata, restituendole al tempo stesso coerenza e flessibilità applicativa.

Per il contratto aziendale, invece, non pare porsi il problema costituzionale rappresentato dall'articolo 39, quarto comma, della Costituzione, in quanto esplicitamente riferito al solo contratto categoriale; sicché rimarrebbe nel potere del legislatore ordinario un eventuale intervento che gli conferisse quell'efficacia generalizzata di cui la giurisprudenza lo ritiene attualmente privo.

Se questi sono i punti dirimenti della natura dei contratti, va peraltro rilevato che, sia pure in termini e modi diversi, il problema dell'efficacia rinvia a quello della rappresentanza/rappresentatività degli agenti contrattuali; cioè ad un ulteriore problema che rileva particolarmente nella sempre più frequente casistica di contrattazione delegata, cioè prevista dalla legge, in deroga, sostituzione, integrazione della disciplina legale, nella prospettiva di una gestione consensuale del mercato del lavoro. Rinviata *sine die* una modifica dell'articolo 39, quarto comma, che restitui-

sca al legislatore una discrezionalità oggi preclusagli in materia di estensione dell'efficacia della contrattazione collettiva condotta da associazioni sindacali legittimate in base ad una data rappresentanza/rappresentatività (e svuotata dal referendum abrogativo la portata dell'articolo 19 dello Statuto con riguardo alla maggiore rappresentatività), non resta ora che affidare sulla capacità di auto-regolamentazione delle stesse parti sociali, cui potrebbe essere offerta una sponda istituzionale, eventualmente per via di una apposita *authority*, cioè di un'Autorità indipendente per le relazioni collettive. Tale Autorità dovrebbe essere composta da figure di alta professionalità ed effettiva indipendenza — anche con riguardo alle organizzazioni espresse dalle parti sociali — e dotate di *curricula* di elevatissimo profilo, in modo da escludere i rischi di una composizione non propriamente adeguata, che talvolta si sono verificati in occasione della nomina di altri organismi indipendenti. Si pensa, dunque, ad un'Autorità non di stretta emanazione governativa, caratterizzata da forti profili di garanzia per le parti, che potrebbe farsi carico, direttamente od indirettamente:

a) di costruire una « banca dati » delle deleghe sindacali e delle consultazioni per la nomina delle r.s.u., la quale serva da referente nella selezione degli agenti contrattuali;

b) di indire e gestire una consultazione fra i lavoratori interessati, nel caso di una perdurante divisione fra le stesse organizzazioni sindacali, tale da poter portare o aver già portato ad accordi separati, che siano di per sé applicabili solo ad una parte della forza lavoro sindacalizzata.

3.3. Le ipotesi di un nuovo modello per il « doppio livello » di contrattazione.

Sulla base di una riflessione come quella sviluppata nei paragrafi precedenti, è evidente che il punto qualificante del nuovo sistema contrattuale, sempre costruito su un doppio livello, dovrebbe

essere dato da uno spostamento di peso dal centro alla periferia: un contratto categoriale più « leggero » nella parte normativa, ristretta quantitativamente (istituti essenziali) e qualitativamente (principi e criteri a scapito dei dettagli) e più « asciutto » nella parte economica (difesa del potere d'acquisto). Questo, però, sempre nell'ambito di un sistema fortemente articolato, secondo quanto previsto al centro, con il coordinamento affidato ad elementi soggettivi (l'esistenza di una relazione fra gli agenti negoziali dell'uno e dell'altro livello) ed oggettivi (la presenza di clausole di rinvio dall'uno all'altro livello).

Il grado di un tale spostamento — che, come detto in precedenza, evoca una transizione delle relazioni sindacali e dei contratti verso territorio ed azienda, secondo un principio che è stato definito di « sussidiarietà sociale » — è evidentemente condizionato dal fatto che il contratto nazionale ha un ambito di applicazione assai più ampio, essendo la contrattazione aziendale svolta in non più di un terzo delle aziende interessate, anche se, poi, trattandosi di quelle grandi e medio-grandi, in quel « terzo » è occupato qualcosa come i due terzi dei lavoratori. Anche ammesso che Confindustria fosse disposta ad inserire nel contratto di categoria un obbligo a trattare a livello aziendale esteso a tutte le aziende associate, e non solo a quelle che già riconoscano tale livello, si tratterebbe pur sempre di un mero obbligo a « sedersi al tavolo », ma non a concludere un accordo. Il che dà ragione del progetto sindacale di valorizzare la contrattazione territoriale, che potrebbe essere superato solo praticando la contrattazione aziendale (la quale, tuttavia, contrasta con l'esperienza a tutt'oggi fatta dalla stessa contrattazione territoriale, destinata a trovare fortuna solo con riguardo a particolari e specifici settori, come quelli agricolo, dell'edilizia e dell'artigianato).

In questo senso, il punto d'approdo che appare allo stato possibile è dato dall'esempio del contratto dei metalmeccanici di prevedere a livello nazionale un ele-

mento retributivo da liquidare a favore di coloro che non avranno beneficiato del livello aziendale: meccanismo facilmente praticabile e apprezzabile dal punto di vista perequativo, ma sul quale solo il corso degli eventi potrà confermare se sia destinato a produrre un effetto propulsivo o, viceversa, dissuasivo rispetto allo sviluppo della contrattazione aziendale.

Va, peraltro, rilevato che lo spostamento di peso verso il livello decentrato, in particolare aziendale, richiede non solo il mantenimento, ma anche il rafforzamento, di un sistema fortemente coordinato, specie in materia retributiva. È bene ricordare che già il modello previsto dal Protocollo del '93 contemplava una divisione di ruoli fra un contratto categoriale preposto alla difesa del potere d'acquisto ed un contratto aziendale centrato sulla distribuzione della maggiore produttività o redditività. Eppure, come è emerso da numerosi interventi svolti nel corso delle audizioni, l'esperienza è stata tutt'altro che esaltante, a conferma di una tendenza quasi invincibile a privilegiare aumenti « a pioggia » ed a consolidare tali aumenti una volta acquisiti.

Deve essere sottolineato, peraltro, come concorrano diversi fattori a facilitare la « fuga » da una variabile retributiva collegata alla produttività: la tradizionale tendenza anti-partecipativa ed egualitaria di parte rilevante del movimento sindacale italiano; la scarsa presenza e, comunque, incidenza, delle istanze territoriali delle organizzazioni sindacali; la base elettiva universale delle r.s.u.; la modestia della busta paga media; e, non ultima, la carenza di una cultura tecnica in materia. È evidente che la questione riguarda *in primis* le organizzazioni sindacali, da cui ci si deve aspettare una più dettagliata regolamentazione della contrattazione aziendale con riguardo: alla necessità di una presenza congiunta istanze territoriali-r.s.u., alla procedura decisionale interna delle stesse r.s.u., alla composizione di eventuali divergenze fra le diverse istanze territoriali, fra queste e le r.s.u., e fra diverse componenti delle r.s.u.

Ma, detto questo, resta fondamentale che sia promossa una grande campagna formativa ed orientativa – di cui si potrebbe affidare la regia alla stessa Autorità per le relazioni collettive, evocata in precedenza – da condurre su un piano concordato con le parti sociali e con le istituzioni aventi competenze in materia, a cominciare dalle regioni.

E, tuttavia, occorre non dimenticare che decisivo resta anche l'atteggiamento dei datori di lavoro. Aver previsto incentivi fiscali e contributivi vuol dire aver titolo e modo per creare una « banca dati » ed esercitare una vigilanza, che potrebbe anch'essa avere alla regia l'Autorità per le relazioni collettive.

3.4. Un campo da esplorare: la revisione dei meccanismi partecipativi.

Per quanto sostanzialmente ignorato nelle audizioni, occorre ricordare in questa sede che è venuto prendendo piede un momento « partecipativo » che investe il livello aziendale, creando un problema di rapporto con le stesse r.s.a./r.s.u. Al riguardo c'è, anzitutto, da considerare il nuovo testo unico sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, che, agli articoli 47-49, prevede una gestione decentrata della prevenzione, tramite il rappresentante della sicurezza, eletto o designato a livello aziendale, territoriale, di comparto e di sito: un recupero potenziato dell'articolo 9 dello Statuto dei lavoratori, con un significativo tratto differenziale e cioè che, là, le « rappresentanze » erano previste come possibili, rimesse ad una non meglio precisata iniziativa dei lavoratori, mentre qui sono necessarie, promosse dallo stesso potere pubblico, se pur sempre nel contesto di un sistema imperniato su un'ampia valorizzazione delle contrattazione collettiva condotta dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Ma non è affatto chiaro se il rappresentante della sicurezza aziendale – che può essere individuale o collettivo, variando da uno a sei in ragione delle

dimensioni dell'azienda — debba essere articolazione interna delle r.s.a.-r.s.u. ovvero, come sembra preferibile, dati i compiti ed i poteri riconosciutegli, una struttura esterna, sia pur sempre raccordata alle r.s.a.-r.s.u.

Più chiaro sembrerebbe il testo del decreto legislativo 6 febbraio 1997, n. 25, attuativo della Direttiva 2002/14/CE in materia di informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori, perché i « rappresentanti dei lavoratori » titolari dei diritti relativi sono individuati esplicitamente nelle r.s.a. e r.s.u., con ampio rinvio alla contrattazione collettiva svolta sempre dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Come si vede, una riconferma di una politica legislativa di promozione senza regolamentazione, che, peraltro, sconta qui più che altrove la debolezza intrinseca della contrattazione collettiva rispetto alla legge; si tratta, altresì, di una riconferma dell'assoluta continuità nell'opzione, tutta italiana, a favore di un canale unico di rappresentanza a livello di base, cioè titolato a svolgere sia il ruolo rivendicativo sia quello partecipativo. È, con tutta chiarezza, un dato che espone al rischio di un prevalere del ruolo rivendicativo su quello partecipativo, curvando e distorcendo all'uopo i diritti di informazione, consultazione e partecipazione funzionali ad un coinvolgimento cooperativo.

Nel corso degli anni '70 si era parlato di un prolungamento dello Statuto dei lavoratori, con la legificazione dei diritti sindacali di seconda generazione, cosa che la Direttiva avrebbe non solo permesso ma anche implicitamente preferito, con un indubbio ritorno in termini di chiarezza, trasparenza e, soprattutto, effettività. Una volta che la « lezione dei fatti » dimostrasse che l'alternativa della via contrattuale è scarsamente effettiva, ben potrebbe il legislatore riprendere in mano l'iniziativa; ed in tale occasione riconsiderare la possibilità di introdurre quel doppio canale (uno sindacale, l'altro rappresentativo della comunità dei lavoratori), che è pri-

vilegiato a livello europeo, in quanto più rispondente al prevedibile sviluppo delle relazioni collettive in azienda.

Contestualmente a tali interventi, si dovrebbe altresì valutare il rafforzamento degli strumenti diretti alla partecipazione dei lavoratori ai risultati di impresa, anche attraverso la partecipazione ad appositi fondi. L'idea di base è quella contenuta in diverse proposte di legge pendenti alla Camera, che — nel prendere atto che le esperienze di azionariato dei dipendenti in Italia si risolvono attraverso strumenti ordinari del diritto societario, che risultano piuttosto inadeguati — promuovono un modello evoluto di relazioni industriali: un modello in cui si possano conciliare collaborazione, partecipazione e rappresentanza dei lavoratori al fianco degli imprenditori, nel comune obiettivo di porre al centro la persona, in una logica di fidelizzazione e di promozione dell'occupabilità.

L'obiettivo è, in particolare, favorire l'adozione di piani di partecipazione azionaria dei dipendenti, anche sulla base di contratti e accordi collettivi stipulati a livello aziendale, diretti a conferire le risorse azionarie ad un fondo comune d'impresa appositamente costituito in forma di società d'investimento a capitale variabile, che emetterebbe in contropartita quote da assegnare agli aderenti ai piani, in proporzione alla loro partecipazione al fondo medesimo.

3.5. Contrattazione collettiva e diritto di sciopero.

Assai delicato rimane il problema del rapporto fra contrattazione collettiva e sciopero, perché mentre la titolarità della contrattazione collettiva è riservata, a livello nazionale, alle organizzazioni sindacali categoriali — nelle ipotesi di contrattazione delegata spesso, se pur non sempre, a quelle maggiormente rappresentative — nonché, a livello aziendale, alle istanze territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi di categoria congiuntamente alle r.s.u.;

viceversa, la titolarità del diritto di sciopero è attribuita a ciascun singolo lavoratore, seppure a condizione di un suo esercizio a tutela di un interesse collettivo, fatto che, di per sé, richiede che tale esercizio sia effettuato non da uno solo, ma da più soggetti. È vero che la contrattazione collettiva può prevedere clausole di raffreddamento e di tregua, ma per consolidata interpretazione dottrinale e giurisprudenziale, esse vincolano solo le organizzazioni sindacali stipulanti, tenute, quindi, a non proclamare, patrocinare, favorire astensioni dal lavoro nei periodi esclusi, ma non i singoli scioperanti. Sicché, nell'ipotesi di inosservanza di tali clausole, nei confronti delle organizzazioni sindacali è ipotizzabile una responsabilità, peraltro ben difficilmente praticabile con successo; ma nei rispetti dei singoli lavoratori è solo configurabile una inadempienza *vis-à-vis* delle loro organizzazioni sindacali, cioè di quelle e solo di quelle di cui siano soci.

Così stando le cose, l'eventuale previsione di periodi dedicati ai rinnovi contrattuali o ai procedimenti conciliativi, articolati per gradi ascendenti, nel corso dei quali sia vietato prendere iniziative unilaterali, è destinata a rimanere priva di qualsiasi effettiva sanzione: per esser più precisi, se è la parte datoriale a modificare la situazione, c'è la possibilità di far ricorso all'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori per comportamento anti-sindacale; ma se è la parte sindacale a far ricorso allo sciopero, allora vale quanto già detto sopra. Un intervento radicale, ripreso dall'esperienza statunitense, sarebbe quello di duplicare il citato articolo 28, prevedendo anche delle *unfair practices* a capo e a carico dei sindacati; ma uno meno radicale, e più praticabile, potrebbe essere quello di mutuare dalla legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali le sanzioni previste per le organizzazioni sindacali, particolarmente quelle economiche relative al mancato versamento dei contributi raccolti in base alle deleghe, affidandone la gestione all'Autorità per le relazioni collettive, che avrebbe in tal modo anche un ruolo — per così dire — di

affiancamento (se non assorbente) rispetto alla vigente Commissione di garanzia.

Certo, un tale intervento riguarderebbe solo le organizzazioni sindacali « interne » al sistema, che, cioè, contano su contributi raccolti in base alle deleghe; ma per andar oltre bisognerebbe affrontare il problema di una regolamentazione generale dell'esercizio del diritto di sciopero, che l'articolo 40 della Costituzione, così come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale, permetterebbe entro determinati limiti, ma che a tutt'oggi non c'è stata, perché l'unica disciplina in proposito rimane quella dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

3.6. Relazioni industriali e federalismo.

L'avvio del federalismo quale profondo riordino dell'ordinamento dello Stato repubblicano è destinato ad incidere anche sugli assetti delle relazioni industriali. Il problema si porrà non solo sul piano istituzionale, dal momento che le istanze regionali saranno dotate di poteri propri, concorrenti o delegati anche in materia di lavoro. Saranno soprattutto gli aspetti di carattere politico e sociale ad imporre la ricerca di ruoli e di iniziative a livello regionale, perché nessun soggetto istituzionale potrà mai esercitare in maniera adeguata le sue funzioni di governo, se non sarà in grado di confrontarsi e di dialogare con le organizzazioni della società civile e con i protagonisti dell'economia e del lavoro. Soprattutto nelle materie in cui la competenza dei nuovi governi regionali sarà esclusiva si porrà il problema di una più marcata autonomia regionale.

Se questa nuova configurazione comporterà delle modifiche anche per quanto riguarda gli assetti della contrattazione collettiva saranno i processi reali a porlo in evidenza. Fin d'ora, però, appare evidente che, soprattutto nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, aumenterà il ruolo delle istanze decentrate, *in primis* delle regioni, nella definizione di parte delle regole contrattuali riferite al perso-

nale, a partire dalle quote di retribuzione accessorie, variabili o collegate agli andamenti produttivi. È una tendenza, questa, in larga misura già in atto e sempre più rivendicata dalle regioni, che sembra destinata ad ampliarsi nel nuovo contesto istituzionale.

3.7. Una proposta operativa per la semplificazione e la razionalizzazione degli organismi.

Nelle precedenti parti del documento si è accennato all'ipotesi di costituire un'Autorità per le relazioni collettive, attribuendole di volta in volta alcune competenze informative, amministrative, conciliative, para-giurisdizionali. Si tratta di una proposta importante, con la quale potrebbe prendere forma quel contributo che anche il legislatore statale potrebbe portare alla costruzione di un nuovo modello di relazioni sindacali.

Ora, questa ipotesi deve anzitutto scontare l'esistenza di una convergenza sui compiti e poteri che si intenderebbe affidarle, perché, se il tutto dovesse risolversi nella mera tenuta di « banche dati » e nella fornitura di consulenza alle parti sociali, non ne varrebbe di certo la pena; essa deve, poi, tener conto dell'esistenza di altre strutture operanti nell'area, a cominciare dalla Commissione di garanzia prevista dalla legge sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. Sicché, per una ovvia ragione di economicità, andrebbe anzitutto verificata la possibilità di ampliare le competenze di tale Commissione, sì da estenderle ad ogni regolazione dell'astensione del lavoro, non solo di origine legale ma anche pattizia, se ed in quanto così esplicitamente previsto e convenuto dalle stesse parti sociali; così, come visto, in presenza di clausole di tregua o di *cooling period*, alla loro inosservanza da parte delle organizzazioni sindacali, con possibili sanzioni collettive consistenti nella perdita dei contributi su delega.

È difficile pensare, tuttavia, che la Commissione di garanzia possa essere trasformata in modo automatico in un'Autorità per le relazioni collettive con competenze relative al funzionamento della contrattazione collettiva, perché questo significherebbe, da un lato, sovraccaricarla e soprattutto snaturarla, e, dall'altro, mescolare fra loro competenze che richiedono gestioni differenziate. Qui, però, si tratterebbe di affrontare un secondo passaggio, evocato nei precedenti paragrafi, cioè quello relativo all'universo di riferimento: se, cioè, riguardante solo il settore dell'impiego privato o anche il settore dell'impiego pubblico privatizzato. Tutto sembrerebbe giocare nel senso di un ambito limitato al settore dell'impiego privato, dato il persistente divario rispetto all'altro; ma non dovrebbe essere scartato *a priori* un allargamento del tutto coerente, non solo rispetto allo spirito della cosiddetta « privatizzazione », ma anche e soprattutto al bisogno, sempre attuale, di una capacità di governo quanto più omogenea possibile dell'intero universo del lavoro subordinato, a prescindere — nei limiti del possibile — dal carattere privato o pubblico del datore di lavoro. Se quest'ultimo fosse il cammino prescelto, sarebbe possibile alleggerire l'Aran, a vantaggio dell'Autorità per le relazioni collettive, di tutte le competenze che non la riguardino strettamente come agente fornito della rappresentanza legale di tutte le pubbliche amministrazioni assoggettate alla privatizzazione dei loro rapporti di impiego.

Come si vede, quindi, esistono ampi spazi di intervento del legislatore per contribuire — pur nel pieno rispetto delle volontà delle parti — ad un nuovo assetto delle relazioni industriali e del sistema della contrattazione in Italia: è da questi dati, quindi, che appare utile partire per affrontare con determinazione non soltanto l'attuale fase congiunturale dell'economia, ma anche le prospettive future di sviluppo sociale del Paese.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

SEDE REFERENTE:

DL 185/08: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. C. 1972 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	4
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti dei relatori e relativi subemendamenti</i>)	18
ALLEGATO 2 (<i>Nuove formulazioni</i>)	42
ERRATA CORRIGE	17

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	45
---	----

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di cittadinanza. C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli e C. 1592 Cota (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	45
ALLEGATO 1 (<i>Documentazione consegnata dal Governo</i>)	47
Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione degli elettori disabili al voto domiciliare. C. 907 Bernardini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	46
ALLEGATO 2 (<i>Documentazione consegnata dal Governo</i>)	49
Istituzione del «Giorno della memoria delle vittime di Nassiriya e di tutti i militari e civili italiani caduti in missioni internazionali». Testo unificato C. 139 Ascierio e C. 549 Bertolini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	46

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. C. 406 Contento, C. 1415 Governo, C. 1510 Tenaglia e C. 1555 Vietti (<i>Seguito esame e rinvio – Adozione di un testo base</i>)	53
--	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 185/2008: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. C. 1972 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	54
--	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di violenza sessuale. C. 611 Caparini, C. 666 Lussana, C. 817 Angela Napoli, C. 924 Pollastrini, C. 688 Prestigiacomò, C. 574 De Corato, C. 952 Pelino e C. 1424 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	59
Disposizioni in materia di reati commessi per finalità di discriminazione o di odio fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. C. 1658 Concia e C. 1882 Di Pietro (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	59
Disposizioni in materia di azione risarcitoria collettiva. C. 410 Contento, C. 1845 Di Pietro e C. 1824 Mantini (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	59
AVVERTENZA	61

III Affari esteri e comunitari

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	62
---	----

VII Cultura, scienza e istruzione

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	63
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. C. 1972 Governo. (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>) .	63
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	70

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti dell'Istituto «Luigi Sturzo» su questioni inerenti l'attività e la gestione dell'Istituto	69
---	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**AUDIZIONI:**

Audizione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Guido Bertolaso, sulle questioni connesse agli eventi sismici registrati il 23 dicembre 2008 che hanno interessato la zona dell'Appennino settentrionale (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	71
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo gennaio-febbraio 2009	71
---	----

X Attività produttive, commercio e turismo**SEDE CONSULTIVA:**

Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. C. 1972 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	72
ALLEGATO 1 (<i>Nuova proposta di parere</i>)	76
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	78

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	75
---	----

XI Lavoro pubblico e privato**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:**

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo gennaio-febbraio 2009	80
---	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 185/08 Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. C. 1972 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	80
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	86
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dai deputati Damiano ed altri</i>)	89
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	91
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sull'assetto delle relazioni industriali e sulle prospettive di riforma della contrattazione collettiva (<i>Esame del documento conclusivo e rinvio</i>)	85
ALLEGATO 4 (<i>Proposta di documento conclusivo</i>)	94

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 2,46



16SMC0001180